



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 209

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 8 maggio 2014

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni congiunte

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)* . . . . . *Pag.* 11

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 12

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* . . . . . » 94

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . *Pag.* 102

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 103

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 104

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 107

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 114

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 120

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94)* . . . . . » 164

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)* . . . . . » 165

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . Pag. 166

**Commissione straordinaria**

## Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . Pag. 176

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 179

**Commissioni bicamerali**

## Questioni regionali:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . Pag. 182

*Plenaria* . . . . . » 182

## Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 202

## Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Plenaria* . . . . . » 203

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 204

## Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

*Plenaria* . . . . . » 205

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 206

## Per l'infanzia e l'adolescenza:

*Plenaria* . . . . . » 207

## Per l'attuazione del federalismo fiscale:

*Plenaria* . . . . . » 209

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 214

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria**

**36ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 RG)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 marzo e proseguita nelle sedute del 3 e 10 aprile 2014.

Il relatore, PAGLIARI (PD), illustra la propria proposta conclusiva, precisando che occorre in via preliminare verificare se la legge n. 140 del 2003 sia applicabile anche ai casi di utilizzo di tabulati telefonici per la localizzazione di un parlamentare.

La legge n. 140 del 2003, all'articolo 4, richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per l'utilizzabilità dei tabulati telefonici relativi ad utenze intestate a parlamentari, non specificando le concrete modalità di utilizzo investigativo di tali tabulati. Nel caso di specie, nella richiesta del giudice per le indagini preliminari si legge che l'acquisizione dei tabulati sarebbe nel caso di specie «rilevante ai fini del conseguimento, *rectius* completamento, della prova» poiché attraverso le informazioni di *local positioning* si renderebbe possibile la localizzazione delle SIM in uso al senatore Milo.

Non contenendo la legge n. 140 del 2003 divieti o preclusioni all'utilizzo investigativo dei tabulati (nel caso di specie per il *local positioning*) occorre verificare se tali ipotetici limiti o divieti siano eventualmente desumibili alla stregua di canoni interpretativi, atti a configurare un supposto diritto alla riservatezza del parlamentare che travalichi l'eventuale autorizzazione rilasciata dal Senato (o dalla Camera) all'utilizzo di tabulati, precludendo quindi in ogni caso al Senato la possibilità di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del sistema di rilevazione del *local positioning*.

Occorre sottolineare che tale diritto peculiare di riservatezza del parlamentare non sussiste, se non nei limiti delineati dall'articolo 68 della Costituzione e della legge n. 140 del 2003, che attua lo stesso. Le immunità sono configurate infatti dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come garanzie funzionali, strumentali all'esercizio del mandato parlamentare e non implicano alcuna peculiare configurazione del diritto alla riservatezza del parlamentare al di fuori di tale ambito «funzionale». Per mere esigenze di completezza, si evidenzia che la Corte costituzionale ha distinto nella sentenza n. 1 del 2013 la tutela della riservatezza del parlamentare (ancorata agli stretti limiti funzionali delineati dall'articolo 68 della Costituzione e dalla legge n. 140 del 2003, attuativa dello stesso), da quella del Presidente della Repubblica, per il quale invece la peculiarità delle funzioni svolte richiede un sistema di protezione della riservatezza più ampio.

Per quanto fin qui evidenziato si sottolinea, rispetto alla questione preliminare sopra citata, che l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 è applicabile anche ai casi di utilizzo di tabulati per la localizzazione del parlamentare, non essendo presente alcun limite, esplicito o implicito, al predetto utilizzo investigativo.

Rileva poi il relatore che nella memoria scritta depositata del senatore Milo si sottolineano due obiezioni di fondo rispetto al procedimento in questione: la prima riguarda una supposta carenza motivatoria, atteso che secondo l'auditore la richiesta non esplicita compiutamente le ragioni nella necessità probatoria dei tabulati e non pone in tal modo il Senato nella condizione di apprezzare compiutamente i requisiti di legalità costituzionale; la seconda inerisce ad una discrasia temporale tra i fatti criminali e la richiesta di tabulati, nel senso che gli stessi si riferiscono ad un contesto temporale successivo rispetto ai fatti di causa.

Quanto alla prima obiezione si rileva che, come già evidenziato nella seduta dell'11 marzo 2014, la Corte costituzionale ha delineato specificamente i profili che la Camera competente deve valutare in relazione alle richieste dell'autorità giudiziaria di autorizzazione all'utilizzo di tabulati telefonici inerenti ad utenze in uso a parlamentari. In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, in relazione alla materia *de qua* evidenzia che la Camera «*deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, «negativo» dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, «positivo» della affermata «ne-*

*cessità» dell'atto, motivata in termini di non implausibilità». La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la »non implausibilità« degli stessi sotto il profilo della necessità.*

Il profilo motivatorio della richiesta dell'autorità giudiziaria assume quindi, nella prospettiva delineata dalla Corte, una valenza fondamentale per l'istruttoria che la Giunta è chiamata ad effettuare.

Nel caso di specie la richiesta dell'autorità giudiziaria cita due annotazioni della polizia giudiziaria, con le quali la stessa *«rappresentava la rilevanza investigativa riferita alla acquisizione dei tabulati inerenti alle utenze in uso»* al senatore in questione. Nella stessa richiesta si dice che tali annotazioni sono allegate, facendo in tal modo implicitamente intendere che le stesse integrano il profilo motivatorio dell'atto *per relationem*. Tali annotazioni sono pervenute in Senato.

Il principio della motivazione *per relationem* si è sviluppato soprattutto in ambito amministrativistico, ma può essere esteso anche ad altri ambiti, attesa la valenza logico-sistematica dello stesso.

La giurisprudenza, con indirizzo pressoché costante (Consiglio di Stato sez. VI n. 227 del 2014, Consiglio di Stato sez. IV n. 6169 del 2013, TAR Torino sez. I n. 1104 del 2013, TAR Napoli sez. VI n. 4677 del 2013, TAR Napoli sez. VII n. 4588 del 2013, TAR Firenze sez. II n. 782 del 2013, TAR Roma sez. II n. 4461 del 2013, Tar Trieste sez. I n. 261 del 2013, Tar Catania sez. I n. 1055 del 2013) ha evidenziato che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è pienamente assolto quando le ragioni in base alle quali la volontà si è determinata possono essere ricavate dagli atti procedimentali prodromici, i cui estremi siano richiamati nell'atto finale.

Nel caso di specie quindi la motivazione è congrua in quanto la stessa va considerata in un approccio *per relationem*, comprensivo quindi delle ragioni desumibili dagli atti di polizia giudiziaria allegati.

Orbene, nel caso in questione da un esame delle motivazioni prospettate dell'autorità giudiziaria (integrate *per relationem* anche dalle annotazioni di polizia allegate alla richiesta) appare sicuramente riscontrabile una plausibilità delle argomentazioni. In particolare, dalle annotazioni di polizia giudiziaria emerge che le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi investigativi certi, con la conseguente necessità di utilizzare il sistema del *local positioning* per acquisire ulteriori elementi probatori circa la circostanza dell'effettiva presenza del senatore Milo nei locali del centro fisioterapico, nei periodi di tempo in questione.

Peraltro, tale elemento probatorio appare ragionevolmente necessario non solo per l'eventuale acquisizione di elementi accusatori, ma anche per l'eventuale acquisizioni di elementi a discolta dell'indagato, atteso che dal *local positioning* potrebbe desumersi la presenza del senatore nei locali del centro con tutti i conseguenti risvolti sul piano dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.

Rileva poi il relatore che nel decreto di esibizione della Procura della Repubblica del 28 marzo 2014 si domanda l'acquisizione dei tabulati su otto utenze telefoniche, «intestate a Milo Antonio». L'alto numero delle utenze telefoniche è irrilevante in quanto ai fini investigativi occorre acquisire il *local positioning* di tutte le schede telefoniche intestate al senatore Milo, atteso che una selezione delle stesse sarebbe ingiustificata.

Va poi evidenziato che la prova del *local positioning*, pur essendo necessaria (in grado cioè di consentire l'acquisizione di elementi indispensabili per le indagini), non è tuttavia da sola decisiva, in quanto il senatore Milo potrebbe essersi recato nel centro senza cellulare o prendendo in prestito un cellulare intestato ad altri. Tale elemento tuttavia non rileva in quanto la Corte costituzionale nella sopracitata sentenza n. 188 del 2010 non richiede la decisività della prova, ma solo la necessità della stessa.

Quanto alla seconda obiezione contenuta nella memoria scritta del senatore Milo, ossia quella inerente ad una discrasia temporale tra reati e tempistica dei tabulati, si rileva che la richiesta riguarda i tabulati telefonici relativi al periodo dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013 (come si evince dal decreto di esibizione della Procura di Napoli del 4 marzo 2014). Effettivamente le fatture «contestate» (trasmesse dalla Procura della Repubblica al Senato in data successiva rispetto al primo invio, insieme alle annotazioni di polizia) riguardano un periodo temporale non integralmente coincidente con quello dei tabulati. Ad esempio, le tre fatture riguardanti il senatore Milo sono state emesse in data 23 dicembre 2011, il 19 settembre 2012 e il 27 dicembre 2012:

Non vi è quindi perfetta coincidenza temporale tra le date delle fatture ed il periodo a cui si riferiscono i tabulati.

La questione posta dall'auditò riguarda la ravvisabilità di un *fumus persecutionis*, desumibile dalla sopra evidenziata discrasia temporale. Il rilievo non è fondato, in quanto se si considera, ad esempio, la fattura del 19 settembre 2012, emerge che nella stessa vengono pagate dieci manipolazioni vertebrali –cervicali, dieci «tecarterapia», dieci «laserterapia», dieci «magnetoterapia» e dieci «teus». La mole di prestazioni è tale da richiedere necessariamente un periodo di tempo ampio per poter usufruire della prestazione e comunque un lasso di tempo successivo al pagamento della fattura. Non è infatti ipotizzabile che tutte le prestazioni sopra indicate potessero essere state effettuate nella stessa giornata della fattura. Nel caso di specie è verosimile ipotizzare che il senatore Milo abbia comprato «pacchetti» di prestazioni fisioterapiche delle quali usufruire successivamente all'acquisto. Il controllo dei tabulati in un arco temporale di 24 mesi (con la tecnica del *local positioning*) consentirebbe agli inquirenti di capire se il senatore Milo si sia effettivamente recato presso il centro fisioterapico per usufruire dei pacchetti di prestazioni acquistate o se, viceversa, non sia mai andato in quell'arco temporale al centro.

Per tutte le argomentazioni fin qui svolte, si prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di autorizzazione della Procura della Repubblica di Napoli all'utilizzo di tabulati telefonici, di cui al documento IV, n. 6.

Per mere esigenze di completezza di informazione, il relatore precisa che presso la Camera dei deputati la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha concesso all'unanimità l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati per l'onorevole Pugliese, con riferimento ai medesimi fatti, e che l'Assemblea ha approvato a larga maggioranza tali conclusioni della Giunta.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*), intervenendo nel dibattito, rileva che le indagini relative al senatore Milo hanno origine da elementi diversi rispetto a quelli riscontrabili nei confronti dell'onorevole Pugliese. In particolare, l'indagine relativa all'onorevole Pugliese nasce da un'attività di intercettazione, mentre l'indagine inerente al senatore Milo si origina dal riscontro delle fatture effettuato dagli inquirenti sul centro terapeutico in questione, a prescindere quindi da qualsivoglia attività di intercettazione. Alla luce di tale circostanza, le decisioni assunte presso l'altro ramo del Parlamento non rilevano per il caso in esame.

Dopo essersi soffermato sui contenuti dell'articolo 68 della Costituzione, l'oratore rileva che l'acquisizione dei tabulati per il *local positioning* è suscettibile di creare disparità di trattamento, comportando l'assoggettamento strumentale dei parlamentari a tale attività inquisitoria.

L'oratore ravvisa una sproporzione tra l'oggetto dell'atto di indagine in questione e le esigenze investigative, evidenziando che l'autorità giudiziaria riferisce la propria richiesta addirittura a otto utenze telefoniche intestate al senatore Milo.

Anche l'arco temporale in cui viene effettuata la verifica in questione è eccessivamente lunga, riguardando un periodo di ben due anni. Peraltro, l'individuazione del nesso temporale è nel caso di specie influenzata dalla circostanza che i tabulati telefonici vengono conservati esclusivamente per un periodo di 24 mesi e conseguentemente l'autorità giudiziaria utilizza il massimo periodo temporale disponibile. Va poi evidenziato che, essendo decorsi alcuni mesi dalla richiesta, attualmente i tabulati in questione coprono esclusivamente un periodo di 18 mesi, rendendo ancora più inutile tale attività investigativa.

Va inoltre rilevato che le fatture per le prestazioni sanitarie in questione possono essere emesse anche molto tempo dopo ed altresì va considerato che il parlamentare *de quo* potrebbe essersi recato al centro terapeutico senza cellulare o viceversa potrebbe aver prestato il suo cellulare ad altra persona che si sia recata in tali locali. Alla luce di tali considerazioni evidenzia che l'acquisizione di tabulati non fornisce nel caso di specie un quadro probatorio decisivo e sicuro.

Le criticità evidenziate risultano ancora più rilevanti se si considera che a fronte di un'attività investigativa pressoché inutile, si mettono a rischio profili di garanzia e salvaguardia del ruolo e dell'indipendenza del parlamentare, dando luogo a un pericoloso precedente di ingerenza dell'autorità giudiziaria nelle attività svolte da un senatore, attraverso il monitoraggio continuo degli spostamenti dello stesso con modalità simili ad un vero e proprio pedinamento.

Il senatore Ferrara rileva inoltre che nel caso di specie la Giunta deve operare nel suo ruolo di organo giurisdizionale, valutando gli elementi a sua disposizione autonomamente e in un ambito «domestico», a prescindere quindi dagli orientamenti giurisprudenziali sussistenti all'esterno.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), nel condividere le valutazioni espresse dal senatore Ferrara, rileva che la domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici riguardante il senatore Milo concerne, a suo avviso, una questione del tutto marginale, rispetto alla quale appare irragionevole e sproporzionata la possibilità di acquisire informazioni attraverso il *local positioning* per effetto dei tabulati riguardanti le utenze telefoniche di un parlamentare, per un periodo temporale, peraltro, molto ampio. D'altro canto, a suo parere, la stessa utilizzabilità dei tabulati telefonici non offrirebbe alcun elemento di certezza in ordine al procedimento investigativo. Diverso, invece, sarebbe stato l'atteggiamento da tenere da parte della Giunta nel caso in cui fosse stata trasmessa una richiesta circostanziata ed accompagnata dai dovuti accertamenti.

Per le ragioni esposte, pertanto, esprime contrarietà rispetto alla proposta ventilata dal relatore, manifestando profonda preoccupazione in merito a richieste provenienti dall'autorità giudiziaria che si rivelano non rispettose delle garanzie costituzionali riconosciute ai parlamentari ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), in considerazione del fatto che diversi componenti della Giunta sono chiamati a partecipare ai lavori di alcune Commissioni permanenti, reputa opportuno un aggiornamento della seduta affinché possa svolgersi una discussione approfondita ed attenta con la più ampia partecipazione dei senatori.

Il senatore CUCCA (*PD*), nell'associarsi alla richiesta avanzata dal relatore, conferma che diversi senatori sono chiamati a partecipare ai lavori di altre Commissioni, circostanza che renderebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame del documento in discussione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto rilevato dai senatori Pagliari e Cucca, apprezzate le circostanze, avverte che il prosieguo della discussione generale sul documento in titolo avrà luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

Giovedì 8 maggio 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 2**

*Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera*  
EPIFANI

*indi del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
MUCCHETTI

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 17,50*

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO  
N. 90 (EFFICIENZA ENERGETICA)*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
PALMA

*Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1470) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

Prosegue l'esame sospeso nella 2<sup>a</sup> seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA, nel dare avvio alla fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato, avverte che i senatori che prenderanno parte alle votazioni non potranno successivamente essere sostituiti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) illustra l'emendamento 1.1, chiarendo che esso tende a ripristinare l'intera disciplina della cosiddetta legge

Fini-Giovanardi colpita dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale da parte del giudice delle leggi. È evidente la ragione per la quale si rende opportuno reintrodurre l'impianto normativo approvato nel corso della XIV legislatura; è appena il caso di ricordare, infatti, che la sentenza n. 32 del 2014 ha censurato le citate disposizioni di legge, soltanto facendo riferimento al parametro dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto*) dichiara che l'emendamento 1.15 è volto a consentire la coltivazione di *cannabis* al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali per uso terapeutico. Fa inoltre presente che gli emendamenti 3.4 e 3.2 sono intesi a migliorare la formulazione del testo in materia di farmaci *off label*.

Il senatore AIROLA (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.10 e 1.25, presentati per tentare di conferire fondamento giuridico alla liceità dell'uso e della coltivazione in quantità ridotte delle sostanze di cui alla tabella II, per finalità terapeutiche o, comunque, per uso personale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) chiede, col consenso della senatrice Bianconi, di poter aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.5 e 3.6.

La presidente DE BIASI e il presidente PALMA fanno presente che le proprie sottoscrizioni ad alcuni degli emendamenti e ordini del giorno presentati devono intendersi ritirate.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente PALMA dà per illustrati i restanti emendamenti e, accedendo a una richiesta della presidente DE BIASI, dispone una breve sospensione della seduta, finalizzata al completamento dell'istruttoria dei relatori e del Governo sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati.

*La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,35.*

Si procede all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, senatore BIANCO (*PD*), d'intesa con il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore GIOVANARDI (*NCD*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1470/1/2e12, a condizione che esso venga mitigato nella sua portata dispositiva.

Il sottosegretario COSTA dichiara che il Governo è disponibile ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Accedendo i proponenti a tale richiesta, l'ordine del giorno G/1470/1/2e12 risulta accolto.

Il relatore BIANCO (*PD*), d'intesa con il relatore GIOVANARDI (*NCD*), invita al ritiro dell'ordine del giorno G/1470/2/2e12, avvertendo che qualora i proponenti insistessero per la votazione, il parere sarebbe contrario. Il rappresentante del Governo esprime un avviso conforme a quello dei relatori.

Insistendo i proponenti per la votazione, previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/1470/2/2e12 è respinto.

Il relatore BIANCO (*PD*), d'intesa con il relatore GIOVANARDI (*NCD*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1470/3/2e12, purché i proponenti siano disponibili a configurarlo come atto di impegno non cogente.

Il sottosegretario DE FILIPPO dichiara che il Governo è disponibile ad accettare l'ordine del giorno in questione come raccomandazione.

Poiché i proponenti accedono alla richiesta del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno si intende accolto.

Sull'ordine del giorno G/1470/4/2e12 il relatore BIANCO (*PD*), di comune accordo con il relatore GIOVANARDI (*NCD*), si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario DE FILIPPO dichiara che il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno *de quo*, a condizione che la proponente ne accetti una riformulazione (G/1470/4/2e12 testo 2, pubblicato in allegato).

Accedendo la senatrice BIANCONI (*NCD*) alla richiesta del Governo, l'ordine del giorno risulta accolto.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) dichiara, quindi, di ritirare l'ordine del giorno G/1470/5/2e12 a sua firma.

Previo parere favorevole dei relatori, il sottosegretario DE FILIPPO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1470/6/2e12.

Il relatore BIANCO (*PD*), d'intesa con il relatore GIOVANARDI (*NCD*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1470/7/2e12, a condizione che il dispositivo dell'atto di indirizzo sia formulato in termini non cogenti. Il sottosegretario DE FILIPPO esprime un avviso conforme a quello dei relatori.

Non essendo accettata la proposta di riformulazione dalla proponente, senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), l'ordine del giorno è posto ai voti e

risulta approvato, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BIANCONI (*NCD*).

Il presidente PALMA dichiara che, conseguentemente, l'ordine del giorno G/1470/8/2e12, a firma della senatrice Bianconi, non potrà essere posto in votazione.

Il senatore SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*) dichiara di dissentire dalla decisione testé assunta dalla Presidenza, ritenendo che l'ordine del giorno G/1470/8/2e12 avrebbe potuto essere ammesso alla votazione.

Il presidente PALMA, nel prendere atto del dissenso manifestato dal senatore Scilipoti, rammenta che le valutazioni concernenti l'ammissibilità e l'ordine delle votazioni sono prerogativa della Presidenza.

Il relatore BIANCO (*PD*), d'intesa con il relatore GIOVANARDI (*NCD*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1470/9/2e12, che dovrebbe, tuttavia, essere riformulato come raccomandazione.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Poiché la configurazione dell'atto di indirizzo come raccomandazione è accettata dai proponenti, l'ordine del giorno risulta accolto.

Sull'ordine del giorno G/1470/10/2e12 il sottosegretario DE FILIPPO, in conformità al parere espresso dai relatori, dichiara la disponibilità del Governo all'accoglimento, purché l'atto di indirizzo sia inteso come raccomandazione.

Accettando i proponenti tale configurazione dell'atto di indirizzo, l'ordine del giorno risulta accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti.

I relatori BIANCO (*PD*) e GIOVANARDI (*NCD*), di intesa tra loro, invitano i proponenti a ritirare tutte le proposte emendative, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il relatore BIANCO (*PD*) precisa che l'invito al ritiro non sottende necessariamente una valutazione non positiva degli emendamenti, ma origina dal convincimento che il testo abbia raggiunto un punto di equilibrio che non è opportuno modificare in questa fase dell'esame.

Il vice ministro COSTA dichiara che il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

Prima di procedere alle votazioni il presidente PALMA dispone una breve sospensione perché si verifichi che siano pervenute tutte le richieste di sostituzione ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento del Senato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15.*

Si procede quindi con le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Posto in votazione, l'emendamento 1.1 risulta respinto.

In seguito a distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.2, con il successivo 1.0.1, di contenuto sostanzialmente coincidente, 1.3, 1.4 e 1.5. Le identiche proposte emendative 1.7 e 1.8, poste congiuntamente ai voti, non sono approvate.

In seguito a distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.9 e 1.10.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto*) ritira gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Si passa, quindi, all'emendamento 1.17 sul quale interviene in dichiarazione di voto il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*); questi rileva che la proposta emendativa si propone di modificare il comma 6-*bis* dell'articolo 45 del testo unico in materia di stupefacenti, così da stabilire che l'obbligo del farmacista di conservare per due anni a partire dal giorno dell'ultima registrazione copia o fotocopia della ricetta al fine di dimostrare la liceità del possesso dei farmaci consegnati al paziente o alla persona che li ritira, abbia ad oggetto non la semplice copia, ma l'originale della ricetta medesima. Non ritiene di doversi soffermare a lungo sulla ragione ispiratrice della proposta emendativa che tende a garantire sicurezza e certezza nella circolazione e nell'attestazione della cessione dei farmaci di particolare delicatezza. Annuncia, quindi, il voto favorevole del proprio Gruppo di appartenenza sull'emendamento 1.17.

Posto ai voti l'emendamento 1.17, viene respinto. Le Commissioni riunite, in esito a separate votazioni, respingono altresì gli emendamenti 1.18, 1.21, 1.20 e 1.22.

Sull'emendamento 1.19 interviene per dichiarazione di voto il senatore AIROLA (*M5S*), rilevando che la proposta si prefigge di fissare il principio dell'esclusività su supporto informatico delle certificazioni di cui al decreto ministeriale dell'11 maggio 2010. In particolare, l'impulso all'abbandono del sistema cartaceo gli appare fondamentale per rendere immediatamente consultabile l'elenco degli enti e delle imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o

psicotrope da parte del Ministero della salute e della direzione centrale per i servizi antidroga. Annuncia, quindi, il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento.

Posto in votazione l'emendamento 1.19 risulta respinto.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto*) ritira, quindi, l'emendamento 1.24, mentre gli emendamenti 1.25 e 1.26, sostanzialmente identici vengono respinti in seguito ad un'unica votazione.

Si passa quindi all'emendamento 1.23 sul quale interviene per dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Nell'annunciare il voto favorevole della propria parte politica su una proposta che tende a sopprimere la criticabile lettera a) dell'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati, rileva che la stessa intenzione accomuna il successivo emendamento 1.27; in certa misura, può dirsi che anche l'emendamento 1.28 si muova nella stessa direzione. È evidente che sul piano applicativo, così come sul versante dell'intrinseca ragionevolezza, il sistema sanzionatorio della reclusione per i reati connessi alle droghe, ma di modesta entità, merita di trovare una più logica redazione. Da un lato, non è più previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per reati che hanno ad oggetto anche sostanze stupefacenti dagli effetti particolarmente gravi, prima tra tutte l'eroina; dall'altro, l'abbassamento del limite massimo della cornice edittale determina l'inapplicabilità della custodia cautelare in carcere per lo stesso tipo di condotte illecite. Alla luce di tali rilievi conferma il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.23, così come sui successivi diretti al medesimo scopo di miglioramento del citato comma 5 dell'articolo 73.

Posto ai voti, l'emendamento 1.23 risulta respinto.

Sull'emendamento 1.27, interviene il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale chiarisce che i rilievi già svolti dal senatore Caliendo troverebbero spazio di accoglimento qualora la proposta 1.27 incontrasse l'approvazione della Commissione. Si tratta di un emendamento volto a razionalizzare la risposta sanzionatoria per i reati connessi agli stupefacenti relativi alle condotte offensive di lieve entità. Non si spiega, infatti, come si possa prescindere dalla distinzione della sostanza stupefacente oggetto della condotta criminale quando invece l'intera impostazione della disciplina frutto di reviviscenza, in seguito alla sentenza n. 32 del 2014, è caratterizzata da una differente risposta punitiva a seconda dello stupefacente che viene in rilievo nell'azione delittuosa. Non si sofferma oltre sulle conseguenze applicative in punto di arresto in flagranza e di impossibilità di applicare la misura cautelare della custodia in carcere. Ribadisce, tuttavia, come esigenze di controllo dell'ordine pubblico e in generale di tutela della sicurezza e della salute della generalità dei consociati impongano di porre rimedio a questa aporia nel sistema. Non varrebbe, in

proposito, invocare il rischio di decadenza del decreto-legge in conversione dal momento che la Camera dei deputati disporrebbe del tempo necessario per approvare a sua volta un testo comprensivo di questa limitata ma decisiva modifica.

Il senatore COTTI (*M5S*) prende la parola per sottoporre alla Commissione l'opportunità di modificare l'emendamento 1.27 in modo tale da ridefinire in modo più mite la graduazione delle sanzioni penali per i delitti di lieve entità connessi agli stupefacenti, così da rendere più coerente l'intero apparato sanzionatorio e, al contempo, preservare la congruità della risposta al differente allarme sociale cui il testo unico tende a far fronte, senza indebite confusioni e sovrapposizioni.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene per annunciare il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta emendativa 1.27, rilevando che le ragioni di allarme che si sono andate illustrando con riferimento al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico, come risultante dalle modifiche approvate presso l'altro ramo del Parlamento, non meritano di essere pienamente condivise. Va del resto tenuto presente che gli orientamenti giurisprudenziali, anche recenti, hanno dimostrato come l'apprezzamento concreto della condotta criminale da parte dei giudici di merito e della Suprema Corte di cassazione è in grado di rendere più elastico, garantista ma anche effettivo l'impianto sanzionatorio previsto per i reati di lieve entità. Inoltre, nella stessa formulazione dell'attuale comma 5, vi è un espresso riferimento anche alla qualità della sostanza oggetto delle condotte criminali; dunque, il tipo di sostanza è uno degli elementi e degli indici per ravvisare la lieve entità del delitto di cui si tratta. Per tale ragione conferma che la propria parte politica non concorrerà all'approvazione della proposta emendativa 1.27.

Dopo che il senatore BARANI (*GAL*) è intervenuto per dichiarare il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta emendativa 1.27, ha la parola anche il senatore GIOVANARDI (*NCD*) che, a nome del proprio Gruppo, precisa che sia la formulazione dell'attuale comma 5 dell'articolo 73 del testo unico, sia un'attenta considerazione degli orientamenti giurisprudenziali che si sono andati sviluppando negli anni, sul tema della constatazione della lieve entità dei singoli delitti connessi con l'uso e la vendita degli stupefacenti, lo inducono a votare in senso contrario all'emendamento.

Posto in votazione l'emendamento 1.27 risulta respinto.

Le Commissioni riunite respingono altresì l'emendamento 1.28 e, dopo che l'emendamento 1.29 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, in esito a separate votazioni, respingono anche gli emendamenti 1.30 e 1.31.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) annuncia il ritiro delle proposte emendative 1.33, 1.34, 1.35 e 1.36.

Dopo che è stato respinto altresì l'emendamento 1.37, le Commissioni riunite, in esito a distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.39 e 1.38, mentre le proposte emendative 1.40 e 1.41 sono ritirate dalla senatrice STEFANI (*LN-Aut*).

Le Commissioni riunite, respingono con un'unica votazione gli identici emendamenti 1.42 e 1.43, e dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato gli emendamenti 1.47, 1.48, 1.45 e 1.46, le Commissioni riunite respingono con distinte votazioni gli emendamenti 1.44 e 1.49.

La proposta emendativa 1.51 è dichiarata inammissibile perché priva di reale portata normativa.

Le Commissioni riunite, previe distinte votazioni, respingono quindi le proposte emendative 1.50, 1.52 e 1.53.

Si passa quindi agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

L'emendamento 1.0.2 è ritirato, mentre, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4; l'emendamento 1.0.5 è dichiarato improponibile per estraneità all'oggetto delle norme recate dal decreto in conversione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Una volta respinto l'emendamento 2.1, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) volta a sottolineare l'esigenza di non convertire una disposizione dagli incerti effetti intertemporali sulla sorte dei provvedimenti amministrativi adottati prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, le Commissioni riunite respingono, previe distinte votazioni, gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Sull'emendamento 2.5 interviene per dichiarazione di voto il senatore BARANI (*GAL*) che annuncia l'orientamento favorevole della propria parte politica; quindi prende la parola il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), il quale rileva che si rende opportuno fare salvi gli atti professionali eseguiti dagli operatori sanitari in conformità della disciplina recata dalla cosiddetta legge Fini-Giovanardi e che, per via della sentenza n. 32 del 2014, rischiano di risultare sprovvisti di fondamento normativo. Dichiarando pertanto che il Gruppo di Forza Italia voterà in senso favorevole alla proposta emendativa.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6, mentre il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) ritira l'emendamento 3.1.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto*), la senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), la senatrice BIANCONI (*NCD*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.3, nonché 3.6. La senatrice TAVERNA (*M5S*) ritira, quindi, anche l'emendamento 3.5. In seguito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.7 e 3.11; la senatrice FUCKSIA (*M5S*) ritira l'emendamento 3.12.

Non essendovi senatori che intendono intervenire per dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, autorizzandoli altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1470****(al testo del decreto-legge)****G1470\12 e 12**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990; n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale», interviene a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30-dicembre 2005, n. 272, come convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi);

dalla pronuncia è conseguita la reviviscenza delle disposizioni del Testo unico sugli stupefacenti; in vigore prima dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 106 (cosiddetta legge Iervolino-Vassalli); l'efficacia della normativa previgente, caratterizzata da pene più miti, ha determinato un abbassamento di due terzi della pena edittale per le violazioni relative alle sostanze cosiddette «leggere»;

dalla pena della reclusione da sei a venti anni si è infatti tornati alla pena previgente, in relazione a tali sostanze, della reclusione da due a sei anni;

la rideterminazione della pena per i condannati che oggi si trovano a scontare una pena più grave rispetto a quella prevista dalla normativa «reviviscente» a seguito di incostituzionalità di norme caducate – doverosa in ossequio al principio del «favor rei» – è rimessa, in base alle motivazioni della sentenza citata, al giudice comune;

mentre l'articolo 673 del codice di procedura penale disciplina il caso degli effetti sulle sentenze di condanna e sui decreti penali, laddove venga in una fase successiva abrogata o dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici (*abolitio criminis*), nulla è previsto nel codice di rito, o in norme *extra* codice, in relazione agli effetti, sugli stessi atti, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata per la determinazione della pena, dunque in relazione

al solo trattamento sanzionatorio, con reviviscenza di norme più favorevoli al reo;

stante tale grave lacuna, il caso è stato regolato sinora solo sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, con il rischio di lasciare inattuato il principio del *favor rei*, anche per le lungaggini dovute all'ingolfamento dei tribunali conseguente ai numerosi incidenti di esecuzione sollevati in relazione alle richieste di rideterminazione delle pene,

impegna il Governo:

a intervenire a livello normativo per introdurre nel codice di procedura penale la disciplina degli effetti sulle sentenze di condanna e sui decreti penali nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata per la determinazione della pena, con reviviscenza di norme più favorevoli al reo, in particolare prevedendo che il giudice dell'esecuzione provveda determinando la pena in misura inferiore.

---

#### **G1470\2\2 e 12**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale», all'articolo 1, comma 4, modifica l'articolo 26 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in tema di coltivazione delle piante previste nelle Tabelle I e II;

nella Tabella II è indicata la *cannabis* indica;

ogni giorno decine di milioni di consumatori in Europa devono acquistare la canapa che consumano, anche a fini terapeutici, ad organizzazioni più o meno criminali, con conseguenze sanitarie, sociali ed economiche catastrofiche;

in Parlamento giacciono diverse proposte di legge che sulla legalizzazione della canapa;

i *Cannabis social club* (CSC), associazioni *non-profit* operanti legalmente in Spagna e in Belgio – e a breve anche in Francia, Slovenia e nella Repubblica Ceca – organizzano la produzione di una limitata quantità di *cannabis* per uso personale dei loro membri come alternativa al mercato illegale; in particolare, in Spagna è possibile associarsi ad un

*Cannabis* Social Club per poter coltivare fino a tre piante ed avere accesso, per uso personale, alla *cannabis*;

il Portogallo, con regole analoghe, ha già registrato un calo netto dell'uso di stupefacenti, depenalizzandolo e prevedendo altresì percorsi di recupero;

nei *Cannabis-social club* (CSC) la *cannabis* viene coltivata secondo *standard* di salute e sicurezza; la distribuzione avviene secondo un criterio guida di prevenzione contro l'uso personale irresponsabile. L'intera dinamica nella quale essi operano è trasparente per i membri dei club, nonché per le autorità;

i membri dei CSC si impegnano a non vendere *cannabis* e a non incitare altre persone al consumo, soprattutto se minorenni,

impegna il Governo:

a prevedere nel nostro ordinamento la regolamentazione di associazioni che, in generale, abbiano la natura di *Cannabis Social Club*, con particolare riguardo a quelle composte da pazienti aventi come scopo l'uso terapeutico della *cannabis*.

---

#### **GV1470\3\2 e 12**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

Il Senato,

premesso che:

in Italia l'uso terapeutico dei cannabinoidi è lecito e regolamentato, anche se mal regolamentato. La procedura per accedere ai farmaci è alquanto complessa, e il costo del trattamento è sostanzialmente a carico dei pazienti;

diverse regioni hanno così deciso di intervenire per consentire il rimborso dei farmaci a carico del Servizio sanitario regionale, e regolarne la prescrizione. Ultima in ordine di tempo, la regione Abruzzo, che con la legge regionale n. 4 del 2014, ha regolamentato l'utilizzo della *cannabis* a scopo terapeutico con oneri a carico del Sistema sanitario regionale;

da valutare positivamente la decisione del 7 marzo scorso del Governo attuale, di non impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale abruzzese, perché se a livello nazionale la legge riconosce la legalità della *cannabis* per l'uso terapeutico; i precedenti governi fino a quello tecnico di Mario Monti, avevano sempre impugnato le leggi regionali che avrebbero voluto regolamentare la materia;

è ormai provata scientificamente l'efficacia terapeutica dei cannabinoidi nel trattamento di numerose patologie, nonché la loro capacità di consentire la riduzione dei dosaggi degli analgesici oppiacei, quali la mor-

fina; necessari a diminuire il dolore ai malati oncologici sottoposti a trattamenti cronici, evitando così i pesanti effetti collaterali legati all'assunzione prolungata dei suddetti oppiacei;

nonostante quanto suesposto, in Italia non si può coltivare la *cannabis* per fini terapeutici, I farmaci quindi, devono essere importati dall'estero, e i medici che decidono di sottoporre i propri pazienti a una terapia farmaco logica con derivati della *cannabis* indica, possono richiederne l'importazione all'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute, oppure possono utilizzare le preparazioni magistrali fatte dalle farmacie. Peraltro l'articolo 5 del decreto del Ministero della salute dell'11 febbraio 1997, stabilisce che relativamente all'acquisto di questi farmaci, «l'onere della spesa ( ... ) non deve essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero»;

in assenza di una specifica normativa statale, i costi spesso molto elevati dei farmaci che vengono importati dall'estero finiscono per ricadere sulle regioni, comprese quelle che hanno legiferato sull'utilizzo della *cannabis* a scopo terapeutico prevedendo ne i relativi oneri a carico del Sistema sanitario regionale, e che proprio per gli alti costi dei farmaci importati, hanno difficoltà a garantirne la gratuità di detti farmaci;

in Italia vi sono solamente due centri autorizzati a coltivare la *cannabis* a scopo sperimentale: l'istituto chimico farmaceutico militare di Firenze e il centro di ricerca per le colture industriali di Rovigo. Ma nessuno dei due può fornire la materia prima alle aziende farmaceutiche perché in Italia è vietato;

è quindi necessario rivedere la normativa vigente al fine rendere possibile anche nel nostro Paese la coltivazione della materia prima anche in Italia a fini terapeutici, invece di continuare a importare i farmaci dall'estero a costi elevatissimi,

impegna il Governo:

ad avviare le opportune iniziative legislative volte a consentire nel nostro Paese la coltivazione della *cannabis* indica, la cui produzione è finalizzata a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali e per uso terapeutico, individuando a tal fine le aree più idonee alla suddetta coltivazione, e i requisiti degli stabilimenti farmaceutici abilitati alla acquisizione e alla lavorazione dei prodotti delle suddette coltivazioni ai fini dello sviluppo dei medicinali, prendendo in considerazione la possibilità più immediata, di consentire allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze – previo Protocollo tra Ministero della difesa e Ministero della salute – di produrre medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani.

---

**G/1470/4/2 e 12 (testo 2)**

BIANCONI

Il Senato,

premessso che:

occorre sottoporre agli organismi tecnici di supporto al Ministro della salute l'avvio di un approfondimento per verificare gli eventuali rischi per la salute pubblica derivante dall'uso di particolari varietà di *cannabis* che possono raggiungere alte concentrazioni di principio attivo, per l'individuazione della concentrazione di THC che potrebbe rendere equivalenti la *cannabis* ad altre sostanze contenute in Tabella I

invita

il Governo, all'esito degli approfondimenti tecnici di cui in premessa, a valutare l'opportunità di individuare se la concentrazione di THC renda equivalenti la *cannabis* ad altre sostanze contenute in Tabella I.

---

**G/1470/4/2 e 12**

BIANCONI

Il Senato,

premessso che:

la *cannabis* naturale con bassa concentrazione di tetraidrocannabinolo è stata collocata nella Tabella II delle sostanze stupefacenti;

i derivati sintetici della *cannabis* sono stati collocati in Tabella I;

diversamente da quello che storicamente erano i principi attivi della *cannabis* naturale (infiorescenze e foglie), i cannabinoidi naturali di ultima generazione presentano alte concentrazioni di principio attivo, tali da provocare effetti psicoattivi assimilabili alle droghe, in particolare LSD e Chetamina contenuti in Tabella I,

invita:

il Governo a mantenere nella tabella II la *cannabis* naturale con bassa concentrazione di tetraidrocannabinolo ed inserire in Tabella I la *cannabis* (infiorescenze e foglie) la cui concentrazione ai tetraidrocannabinolo supera il 4 per cento e i suoi derivati (resine, olii e sostanze concentrate) che superano la concentrazione di tetraacannabinolo del 12 per cento.

---

**GV1470\52 e 12**

BIANCONI

Il Senato,

premessò che:

la percentuale del principio attivo rintracciata in alcune varietà di *cannabis* in circolazione sul mercato clandestino è incomparabilmente maggiore rispetto al passato;

il tetraidrocannabinolo presente nei derivati della *cannabis* evidenzia valori costantemente crescenti: dallo 0,5/1,5 per cento di THC che caratterizzava la *cannabis* negli anni Settanta-Ottanta si è passati a valori superiori al 15 per cento, con punte del 20/25 per cento, presumibilmente a motivo di modalità forzate di coltivazione della pianta o di selezione di specie geneticamente modificate;

somministrazioni superiori a 150/200 mg di TRC per inalazione attraverso il fumo provocano un'azione farmacologia psicotossica del tutto simile a quella indotta dai tradizionali allucinogeni (LSD), sostanze che nessun tossicologo potrebbe catalogare, in maniera obiettiva, tra le cosiddette droghe «leggere»;

l'uso continuato di derivati della *cannabis* a dosi elevate può provocare considerevoli danni alla salute, tra i quali sono descritti alterata cognizione del tempo, della coordinazione motoria e allucinazioni ed effetti dispercettivi in grado di determinare situazioni di ansia, panico e psicosi tossiche;

l'uso di derivati della *cannabis* ad alto tenore di THC, non riconoscibile in una fase antecedente-alla: somministrazione, può interferire negativamente con talune attività come quella di condurre veicoli a motore e di svolgere attività lavorative complesse in cui vi è una intensa interrelazione dell'uomo con le macchine;

il sistema tabellare speculare alla normativa antidroga del 1990 (testo Iervolino Vassalli), reintrodotta dalla recente declaratoria di illegittimità costituzionale, era basato sulla progressiva pericolosità e potere tossicomane delle sostanze stupefacenti;

il decreto del Ministro della salute 12 luglio 1990, n. 186, con cui furono introdotte le tabelle delle sostanze stupefacenti in linea con i criteri di cui all'articolo 14 del richiamato Testo unico n. 309/90, prevedeva l'inserimento in tabella II della *Cannabis* indica, foglie e infiorescenze con una concentrazione media di Delta-9-THC del 2 per cento e Hashish con concentrazione media del Delta-9-THC del 10 per cento, secondo i valori presenti nelle preparazioni in circolazione sul mercato clandestino dell'epoca;

impegna il Governo:

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, la possibilità di collocare la *cannabis* e dei suoi derivati all'interno delle tabelle previste dal Testo unico sugli stupefacenti tenendo nella dovuta considerazione il

diverso tenore di principio attivo in essa contenuto e prevedendo, in aggiunta alla *cannabis* già ricompresa nella tabella II, l'inserimento nella tabella I delle droghe cosiddette «pesanti» della *cannabis* (infiorescenze e foglie), la cui concentrazione di tetraidrocannabinolo superi il 4 per cento e dei suoi derivati (resine, oli e sostanze concentrate) che superino la concentrazione di tetraidrocannabinolo del 12 per cento.

---

### **GV1470\62 e 12**

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

Il Senato,

premessò che:

la normativa vigente in materia di medicinali omeopatici deriva dal nuovo Codice Europeo (Capo II decreto legislativo n. 219 del 2006) e dalle modifiche introdotte con il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2008);

per medicinale omeopatico si intende ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati-membri della Comunità europea;

l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione se il medicinale:

- a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
- b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;
- c) ha un grado di diluizione tale da garantire la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopattia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica;

i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17 del Codice Europeo, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c);

la suddetta procedura di registrazione prevede, in particolare, che dopo il 31 dicembre 2015 solo i medicinali omeopatici in possesso di un numero AIC e di un formale provvedimento autorizzativo potranno continuare ad essere commercializzati sul territorio italiano;

nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2014 sono state pubblicate le nuove tariffe che le aziende omeopatiche saranno tenute a pagare per la registrazione;

le suddette tariffe sono state tuttavia aumentate di circa 700 volte e le cifre che le aziende dovranno versare all'atto della presentazione della domanda, secondo un calcolo fatto dall'AIFA, potranno aggirarsi fino anche a più di 20.000 euro per ogni medicinale omeopatico unitario;

avverso il suddetto decreto è stato proposto dalle aziende produttrici ricorso al Tar Lazio, che lo ha annullato, in quanto l'aumento delle tariffe superava il 10 per cento concesso, e peraltro avveniva attraverso una riclassificazione delle categorie degli stessi medicinali omeopatici;

da notizie provenienti dagli organi di stampa si apprende che l'AIFA intenderebbe procedere a innalzare nuovamente le tariffe di registrazione dei medicinali omeopatici secondo la procedura semplificata;

il mercato delle aziende produttrici di farmaci omeopatici è composto PMI, che hanno tutte delle produzioni piuttosto limitate. Si calcola, in particolare il 95 per cento dei medicinali omeopatici unitari in commercio viene venduto in lotti inferiori ai 5000 pezzi all'anno, a volte in solo poche decine di pezzi. Ne deriva che i ricavi, in questi casi, non sono nemmeno sufficienti a coprire le spese di produzione;

la conseguenza dell'innalzamento di tali costi di registrazione sarà l'eliminazione dal mercato italiano della grande maggioranza delle aziende produttrici, con la sopravvivenza delle sole aziende più grandi, con conseguente impoverimento dell'offerta di medicinali omeopatici presenti nel nostro Paese; le grandi aziende produttrici, infatti, hanno una produzione che per il 90 per cento riguarda farmaci da banco;

il suddetto innalzamento rischierebbe dunque, di far scomparire l'omeopatia in Italia, oltre ad avere conseguenze drammatiche sul fronte occupazionale;

l'innalzamento delle tariffe potrebbe non tradursi, necessariamente, in un aumento del gettito; la scomparsa di molti medicinali dal mercato, a causa della mancata convenienza economica alla loro produzione, potrebbe addirittura tradursi in una riduzione del gettito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative per evitare che un settore così importante per la medicina alternativa sia danneggiato dal probabile futuro innalzamento delle tariffe di registrazione in forma semplificata dei medicinali omeopatici.

---

**G\1470\72 e 12 (testo 2)**

RIZZOTTI, FUCSIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto legge Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, atto Senato n. 1470,

premessi che:

la novella di cui all'articolo 3 nel testo riformulato alla Camera prevede che, i medicinali utilizzati per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, previa valutazione dell'AIFA, potranno essere erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza;

l'articolo 5 del decreto legislativo, n. 219 del 2006 prevede che l'uso dei medicinali cosiddetti *off label* sia sempre, anche quando soggetto a rimborso, sottoposto alle condizioni di richiesta non sollecitata dal medico, della responsabilità personale del prescritto medico, del consenso del paziente e delle esigenze del paziente che escludono l'uso del farmaco autorizzato,

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nelle norme introdotte dall'articolo 3, accanto ai parametri già previsti nell'uso dei medicinali cosiddetti *off-label* sia contemplata anche l'esigenza della tutela del paziente, attraverso il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo, n. 219 del 2006, con particolare riferimento al vincolo delle esigenze speciali dello stesso.

---

**G\1470\72 e 12**

RIZZOTTI, FUCSIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto legge Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, atto Senato n. 1470,

premesso che:

la novella di cui all'articolo 3 nel testo riformulato alla Camera prevede che, i medicinali utilizzati per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, previa valutazione dell'AIFA, potranno essere erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza;

l'articolo 5 del decreto legislativo, n. 219 del 2006 prevede che l'uso dei medicinali cosiddetti *off label* sia sempre, anche quando soggetto a rimborso, sottoposto alle condizioni di richiesta non sollecitata dal medico, della responsabilità personale del prescritto medico, del consenso del paziente e delle esigenze del paziente che escludono l'uso del farmaco autorizzato,

impegna il Governo:

a prevedere che nelle norme introdotte dall'articolo 3, accanto ai parametri già previsti nell'uso dei medicinali cosiddetti *off-label* sia contemplata anche l'esigenza della tutela del paziente, attraverso il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo, n. 219 del 2006, con particolare riferimento al vincolo delle esigenze speciali dello stesso.

---

## **G\1470\8\2 e 12**

BIANCONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno legge di conversione decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale;

considerato che:

un emendamento approvato dalla Camera all'articolo 3 del presente decreto-legge consente l'inserimento di medicinali *off-label* nella lista dei farmaci rimborsati nel caso in cui vi siano ricerche nazionali o internazionali, anche in presenza di un medicinale autorizzato per la stessa indicazione terapeutica;

tale formulazione della disposizione di cui all'articolo 3 indurrà i medici a considerare erroneamente equivalenti i due farmaci – quello autorizzato e quello in uso *off-label* – ai fini della prescrizione, senza tenere conto dei limiti che la normativa vigente pone all'uso *off-label* dei farmaci, con potenziali ricadute negative per la tutela della salute del paziente;

la normativa vigente, in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 219 del 2006 prevede che l'uso del medicinale *off-label* sia sempre sottoposto a condizioni tra cui la richiesta non sollecitata del medico, la responsabilità personale del prescrittore, il consenso del paziente;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di sottoporre l'uso dei farmaci *off-label* alle condizioni e modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legislativo n. 219 del 2006 al fine di salvaguardare l'esigenza di tutela del paziente.

---

#### **GV1470\92 e 12**

MATTESINI, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Il Senato,

premesso che:

il tema delle dipendenze è un fenomeno di grande rilevanza sociale caratterizzato negli ultimi anni da progressivi e profondi cambiamenti legati ai nuovi stili di consumo (policonsumo e polidipendenze) che riguardano in particolar modo i giovani fra i 15 e i 19 anni;

come denunciato nel Report nazionale sull'uso di sostanze stupefacenti e sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (dati 2012 e primo semestre 2013) risulta che:

*a)* i consumatori di *cannabis* (sostanza primaria) usano contemporaneamente cocaina (5,6 per cento), ma anche eroina;

*b)* i consumatori di cocaina (sostanza primaria) usano nell'84 per cento dei casi anche *cannabis*;

*c)* i consumatori di eroina (sostanza primaria) usano nell'85 per cento dei casi anche *cannabis* e nell'80 per cento anche cocaina;

*d)* con percentuali che vanno dall'80 al 90 per cento la suddetta fascia giovanile usa contemporaneamente alcool e tabacco;

i suddetti soggetti sono maggiormente dipendenti rispetto agli altri dal gioco d'azzardo;

a fronte di questo aumento e complessità delle dipendenze si è registrato nel corso del tempo una diminuzione costante di investimenti da

parte dello Stato e delle regioni che indebolisce di conseguenza le attività di prevenzione, formazione e presa in carico;

si registra una grande differenziazione tra le regioni in merito alla organizzazione dei servizi e alla politiche di prevenzione, formazione e presa in carico con modelli ancorati al passato che non colgono, con la necessaria flessibilità, il cambio degli stili nell'uso delle sostanze stupefacenti e i nuovi profili comportamentali;

si registrano oggettive situazione di difficoltà degli operatori dei servizi pubblici, ma anche del privato sociale che spesso si trovano ad operare in situazioni difficoltose sia per la scarsità di risorse economiche che umane a disposizione;

la carenza di risorse comporta un esiguo ricorso delle misure alternative al carcere tant'è che si registra il fatto che troppo spesso le persone tossicodipendenti recluse aventi diritto alle misure alternative non escono dal carcere nonostante abbiano i requisiti richiesti dalla legge per mancanza di *budget* dedicato a questa attività e ai servizi connessi (esempio le comunità);

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di conoscere e superare le motivazioni della carenza nei servizi e delle inefficienze causa della disomogeneità presente nelle diverse realtà regionali in tema di organizzazione dei SERD e degli altri servizi ad essi connessi, come le comunità;

a sostenere, nell'ambito del Patto per la salute, la necessità di prevedere, anche attraverso adeguati finanziamenti, un'efficace organizzazione socio-sanitaria avente ad oggetto la formazione ed assunzione degli operatori e la realizzazione di una adeguata rete di integrazione socio-sanitaria in grado di contrastare il grave e crescente fenomeno delle dipendenze, nonché di implementare la capacità di accoglienza dei luoghi a tal fine preposti;

ad adottare le iniziative necessarie al rafforzamento delle UEPE al fine di consentire il corretto funzionamento in materia di pene alternative alla detenzione;

ad adottare le iniziative necessarie prevedere e rafforzare strumenti condivisi di programmazione e di gestione affinché i soggetti, istituzionali e non, che a vario titolo sono competenti nella informazione, prevenzione e presa in carico dei soggetti in questione, compreso il sostegno alle famiglie, possano interagire funzionalmente in modo contemporaneo e permanente.

**GV1470\102 e 12**

PADUA, MATTESINI, GRANAIOLA, CIRINNÀ, SILVESTRO, BIANCO, GINETTI,  
Maurizio ROMANI

Il Senato,

premessi che:

il 1° febbraio 2013, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ordinamento Penitenziario, il Ministro della giustizia ha decretato la soppressione delle Casa Circondariale di Modica;

nell'aprile scorso l'amministrazione degli istituti di pena ha dichiarato «imminente» la chiusura del carcere di Modica in esecuzione del decreto del 1° febbraio dello scorso anno. Insieme a Modica chiuderanno in Sicilia anche gli istituti di pena di Mistretta e Nicosia, che, come Modica, hanno visto soppresso dallo scorso 13 settembre il tribunale;

considerato che:

la casa circondariale di Modica che, allo stato, può avere una capienza regolamentare di 45 detenuti ed una capienza tollerabile di 59 detenuti, è divenuta – a detta degli stessi detenuti nel tempo una «casa famiglia» in cui il detenuto è seguito nel processo di riabilitazione e di reinserimento nella società;

nell'istituto di Modica, sono presenti i corsi di scuola elementare e media, due corsi individuali di ragioneria, due corsi di formazione professionale per artigianato artistico, due per addetto alle attività ludico-sportive, un corso per operatori della produzione agro-alimentare. A queste attività, si aggiunge il lavoro intramurario che prevede l'occupazione di detenuti in mansioni di inserviente, cuoco, muratore, manovale;

la struttura, tra l'altro, consta di una sala polivalente e di un'aula multimediale realizzata nell'ambito del progetto Opensun con computer riciclati. Conta, altresì, la sala attesa familiari arredata anche con giochi per bambini;

gli stessi detenuti, inoltre, riferiscono che nella casa circondariale funziona tutto e che la direzione, da qualche anno, ha trasformato la struttura in un edificio dignitoso, in cui ogni stanza è arredata con bagno, i riscaldamenti sono funzionanti ed anche il presidio sanitario interno è efficiente;

è inoltre in via di perfezionamento un progetto socio-culturale ideato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, che prevede l'impiego di detenuti, in mansione di Cicerone e di manutentori nella chiesa ed il Chiostro di S. Maria del Gesù, annessi all'Istituto, cosa che consentirebbe di rendere fruibile l'opera ai tanti visitatori. È, altresì, in corso di firma un protocollo di intesa con il Consorzio Turistico di Modica, con l'ASP (azienda sanitaria provinciale) per la creazione di un orto e la produzione di miele, con il Consorzio di cioccolato di Modica, nonché con il Comune di Modica e il Rotary Club;

l'articolo 95 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza prevede che la pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi;

rilevato che:

gli istituti a Custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti intendono raggiungere l'obiettivo di iniziare dal carcere un percorso di recupero che riconduca il detenuto tossicodipendente e alcool-dipendente al contesto sociale;

le caratteristiche assunte in questi anni dal carcere di Modica, dal punto di vista strutturale e di rapporto tra detenuti, volontari, personale carcerario, ne ha fatto un istituto che opera nel pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione;

sarebbe un grave errore anche dal punto di vista economico privare Modica di una simile struttura senza provare a preservare il patrimonio esperienze e competenze del personale che vi opera, le risorse strumentali accumulate in questi anni, nonché il proficuo rapporto dell'istituto con il territorio e la società civile,

impegna il Governo:

a valutare, anche in una prospettiva più generale, l'opportunità di trasformare la struttura carceraria di Modica in un Istituto a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze, considerando che le condizioni detentive dignitose e rispettose dell'uomo, garantite nel carcere di Modica e le opportunità offerte in questi anni per la rieducazione e l'integrazione nella società civile dei detenuti dimostrano l'idoneità della struttura ad assicurare un ambiente penitenziario che possa favorire, attraverso tipologie trattamentali diversificate, la rieducazione ed il recupero sociale dei tossicodipendenti detenuti.

---

## Art. 1.

### 1.1

STEFANI, BITONCI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 1. - (Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). – 1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati

di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede; mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000";

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14";

f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

”5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o, d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte”.

Art. 1-bis. - (*Ulteriori modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*). – 1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:

”2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche-antidroga”.

2. All’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2)”;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

”5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito-decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati”.

3. L’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

”Art. 14 (*Criteri per la formazione delle tabelle*). – 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgésica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga otte-

nute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

*b) nella sezione A della tabella II sono indicati:*

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all'allegato III-*bis* al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

*c) nella sezione B della tabella II sono indicati:*

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

*d) nella sezione C della tabella II sono indicati:*

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

e) nella sezione D della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella sezione E della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.

2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purchè idonea ad identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela”.

4. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:

” 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’articolo 14”.

5. All’articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: ”I, II, III, IV e V” sono sostituite dalle seguenti: ”I e II, sezioni A e B”.

6. All’articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione”.

7. All’articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: ”I, II, III, IV e VI” sono sostituite dalle seguenti: ”I e II, sezioni A e B”.

8. All’articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ”I, II, III, IV e V” sono sostituite dalle seguenti: ”I e II”;

b) al comma 3, le parole: ”delle preparazioni ottenute” sono sostituite dalle seguenti: ”dei prodotti ottenuti”.

9. All’articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle 1 e di cui all’articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario ’buoni acquisto’ conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della sa-

lute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario buoni acquisto' anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica'';

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario buoni acquisto' adatto alle richieste cumulative''.

10. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

''1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso''.

11. All'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: ''previste dall'articolo 14'' sono sostituite dalle seguenti: '', sezione A, di cui all'articolo 14'';

b) al comma 1-bis, la parola: ''farmaci'' è sostituita dalla seguente: ''medicinali''.

12. All'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi'';

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella 11, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio scarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento'';

c) al comma 2, le parole: ''delle predette preparazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei predetti medicinali'' e le parole: ''lire duecentomila a lire un milione'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 100 ad euro 500'';

d) al comma 3, le parole: ''delle preparazioni acquistate'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei medicinali acquistati'' e le parole: ''delle preparazioni stesse'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei medicinali stessi''.

13. L'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

''Art. 43 (*Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari*). – 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:

a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;

c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcoolodipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-*bis* per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata, le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-*bis* accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-*bis* accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella 11, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella 11, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica».

14. L'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Dispensazione dei medicinali*). – 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella 11, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del scarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella 11, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del scarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella 11, sezione II, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti».

15. All'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 4, le parole «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

16. All'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

17. All'articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B,»;

b) al comma 2, le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,».

18. L'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (*Registro di entrata e uscita*). – 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una

progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e 'tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è 'costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria».

19. All'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione».

20. All'articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella 11, sezioni A e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo».

21. All'articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione».

22. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

- a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
- b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
- c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
- d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre».

23. All'articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente».

24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

25. All'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14».

26. All'articolo 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 4, le parole: «le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista».

27. All'articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni

alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116».

28. All'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1 la parola: «ausiliari» è soppressa.

29. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio riabilitativo»;

b) al comma 3, le parole: «dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende unità» e dopo le parole: «unità sanitarie locali, »sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili».

30. All'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmaco logici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente»;

b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è inserita la seguente: «e»;

c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiara di essere in condizioni di accoglierlo».

31. All'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi».

32. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte le seguenti tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del citato testo unico, come modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo:

e conseguentemente sostituire l'Allegato A con il seguente

«(Articoli 13, comma 1 e 14)

TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifeniletamina	
2C-I	2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina	
2C-T-2	2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina	
2C-T-7	2,5-dimetossi-4-(n)-propiltio-fenetilamina	
4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina	
4-MTA	4-metiltioamfetamina	
Acetil-alfa-metilfentanil	N-[1-(alfa-metilfeniletiletil)-4-piperidil]acetanilide	
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide	
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfino	
Acetorfina	3-O-acetiltetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina	acetato di etorfina
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	
Alfacetilmetadolo	alfa-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	alfa-acetilmetadone
Alfameprodina	alfa-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Alfametadolo	alfa-6-dimetilamino-4A-difenil-3-eptanolo	
Alfametilfentanil	N-[1-(alfa-metilfeniletiletil)-4-piperidil]propioanilide	3-metilfentanil
Alfametilfentanil	N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	3-metiltiofentanil
Alfaprodina	alfa 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Amfetamina	(±)-alfa-metilfeniletilamina	
Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8-beta-carbossamide	
Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina	
Anileridina	estere etilico dell'acido 1-para-aminofeniletiletil-4-fenil-piperidin-4-carbossilico	Alidina

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	benzilossietilnorpetidina
Benzilmorfina	3-0-benzilmorfina	ipesandrina
Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidine	
Betacetilmetadolo	beta-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	
Beta-idrossifentanil	N-[1-(beta-idrossifenilettil)-4-piperidil]propioanilide	
Betameprodina	beta-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Betametadolo	beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Betaprodina	beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Butiroroato di diossafetile	4-morfoline-2,2-difenilbutirrato di etile	
Catha-edulis-pianta		
Catina	(+)-norpseudoefedrina	
Catinone	(-)-(5)-2-aminopropiofenone	
Chetobemidone	4-meta-idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina	
Clonitazene	2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo	
Coca foglie		
Cocaina	estere metilico della benzoilecgonina	
Codossima	diidrocodeiRone-6-carbossimetilossima	
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)		
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentii-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	
Desomorfina	Diidrosossimorfina	
Destroamfetamina	(+)-alfa-metilfeniletilamina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
DET (N,N-dietiltriptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo	
Diampromide	N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide	
Dietoiltiambutene	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenil-propil)-4-fenilisonipecotico	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Diidroetorfina	7,8-diidro-7-alfa-[1-(R)-idrossi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetraidrooripavina	
Diidromorfina	(5-alfa, 6-alfa)-4,5-eossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo	paramorfano
Dimefeptanolo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Dimenessadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi,1-difenilacetato	
Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi-alfa-metilfenilettilamina	
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	
DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	N,N-dimetil-1H-indol-3-etanamina
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi-alfa-metilfenilettilamina	brofamfetamina
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi-alfa-fenilettilamina	
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi-alfa,4-dimetilfenilettilamina	STP
Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6-beta,14-diolo	ossimetebanolo
Ecgonina	acido 3-beta-idrossi-1-alfa-H,-Salfa-H-tropan-2-beta-carbossilico	
Eroina	Diacetilmorfina	diamorfina
Estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico		
Etclorvinolo	1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo	
Etofossina	6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H-3,1-benzossazina	
Etilciclidina	N-etil-1-fenilcicloesilamina	PCE
Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Etilmorfina	3-0-etilmorfina	
Etonizatene	1-dietilaminoetil-2-para-etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo	
Etorfina	tetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina	
Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Etriptamina	3-(2-aminobutil)indolo	alfa-etiltriptamina
Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptano	morfodone; eptazone

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Fenampramide	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide	
Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7-benzomorfolano	fenetilazocina; fenobenzorfolano
Fenetillina	7-[2-[(alfa-metilfeniletil)amino]etil]teofilina	
Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfolina	
Fenomorfano	3-idrossi-N-feniletilmorfinano	
Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	Morfoniletilmorfinano	omocodeina
Funghi del genere strobilari, conocybe e psilocybe		
Furetina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Gamma-butilirrolattone (GBL)		
Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina	
Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4-meta-idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	
Isometadone	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone	
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano	
Levoamfetamina	(-)-(R)-alfa-metilfeniletilammina	
Levofenacetilmorfolano	(1)-3-idrossi-N-fenacetilmorfinano	
Levometafetamina	(-)-N,alfa-dimetilfeniletilammina	
Levomorfano	(-)-3-metossi-N-metilmorfinano	
Levomorfamide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]morfolina	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano	
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)		
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide	(+)-lysergide; (+)-N,N-dietil-lysergamide; LSD 25
MBDB (N-metil-(3,4-metilen-diossifenil)-2-butanammina)	N-metil-alfa-etil-3,4-metilendiossifeniletiamina	
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)	Tenamfetamina	alfa-metil-3,4-(metilendiossifenil)etilammina
MDEA-(3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)-N-etil-alfa-metil-3,4-(metilendiossifenil)etilammina	MDE; N-etil-MDA

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina)	(±)-N,alfa-dimetil-3;4-(metilendiossi)fenilettilamina	N,alfa-dimetil-omopiperonilamina
Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico	
Messalina	3,4,5-trimetossifenilettilamina	TMPEA
Mesocarb	3-(alfa-metilfenilettil)-N-(fenilcarbamoil) sidnone ammina	
Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano	
Metamfetamina	(+)-(5)-N,alfa-dimetilfenilettilamina	desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano
Metazocina	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfanone	metobenzorfanone
Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	metcatinone
Metildesorfina	6-metil-delta-6-deidrossimorfina	
Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Metopone	5-metil-diidromorfinone	
Mirofina	Miristilbenzilmorfina	3-benzil-6-mristil-morfina
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)	2-metossi-alfa-metil-4,5-(metilendiossi) fenil-etilamina	
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico	9,10-dideidro-N-etil-N-[1-idrossi-metil]propil]-1,6-metitergnHna-8-beta-carbossanzone	
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro-N-etil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide	
Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	morfoinetilnorpetidina
Morfina	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano	
Morfolide dell'acido (+)-lisergico		
MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo	
N-etilamfetamina	N-etil-alfa-metilfenilettilamina	
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC
Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina	
N-idrossi-MDA	(±)-N-[alfa-metil-3,4-(metilendiossi) fenilettil]idrossilamina	
Noracimetadolo	(±)-alfa-3-acetosst-6-metilamino-4,4-difenileptano	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfinano	(-)-morfinan-3-olo
Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	desmetilmetadone
Normorfina	Demetilmorfina	morfina N-demetilata
Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone	
Oppio		
Paglia di papavero		
Paraesil	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	5'-metil-delta6a-10a-tetraidrocannabinolo
Para-fluorofentanil	4'-fluoro-N-(1-fenilettil-4-piperidil)propionilide	
PCE (eticiclidina)	N-etil-1-fenilcicloesilamina	cicloesamina
PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina	
Pemolina	2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one	
PEPAP	estere acetico dell'1-fenilettil-4-fenil-4-piperidinolo	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina	
Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	normeperidina; norpetidina
Petidina intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico
PHP (rolaciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	PCPY
Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidin-4-carbossilico	anopridina
Pirtramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	pirinitramide
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico		
PMA (para-metossiamfetamina)	para-metossi-alfa-metilfenilettilamina	
PMMA (para-metossiamfetamina)	para-metossi-N,alfa-dimetilfenilettilamina	
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)		
Proeptazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propio-nossiazacloeptano	dimefeprimina
Prolintano	1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina	
Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	ipropetidina; gevelina; isopedina

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide	
Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	indcibina
Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	psilotsina
Racemotorfano	(±)-3-metossi-N-metilmorfinano	deossidiidrotebacodina; metorfano
Racemoramide	(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina	
Racemorfano	(±)-3-idrossi-N-metilmorfinano	metorfinano
Salvia divinorum pianta		
Salvinorina A		
TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina	
Tebacone	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi-N-metilmorfin-6-ene	acetildiidrocodeinone
Tebaina	6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tilidina	(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-caossilato	
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4-,5-trimetossi-alfa-metilfeniletamina	
TMA-2	2,4,5-trimetossiamfetamina	
Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmepetidina

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere; salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella, presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±)-2-amino-1-fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. n. 258/1996.

[\*] Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all'indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all'articolo 13 comma 1.

(Articoli 13, comma 1 e 14)

## TABELLA II SEZIONE A

Ricetta a ricalco

I medicinali contrassegnati con [\*\*] possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenil- propanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina [**]	21-ciclopropil-7-alfa-[(5)-1-idrossi-1,2,2-trimetil-propil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidrooripavina	
Ciclobarbital	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofenoarbitale; tetraidrogardenale
Codeina [**]	3-0-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-ossio-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico	
Diidrocodeina [**]	3-metossi-4,5-eossi-6-idrossi-N-metilmorfinano	
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	Fenilpiperone
Eptabarbital	acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-0-etilmorfina	
Fentanil [**]	1-feniletile-4-N-propionilanilino-piperidina	
Fiunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfoniletilmorfina	Omocodeina
Glutetimide	2-etil-2'-fenilglutarimide	
Idrocodone [**]	3-metossi-4,5-eossi-6-ossi-N-metil-morfinano	diidrocodeinone
Idmorfone [**]	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-eossi-morfinano	Diidromorfinone

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano	
Mecloqualone	3-(orto-dorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone [**]	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato acetico
Morfina [**]	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano	
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Ossicodone [**]	14-idrossidiidrocodeinone	
Ossimorfone [**]	14-idrossidiidromorfinone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere-etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil] propioanilide	
Tebaina	6,7,8,14-tetradeidro-4,5-alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide	
Zipeprolo	alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo	

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possano esistere.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destrorfano.

TABELLA II SEZIONE B

Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico		
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	
Alazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Allobarbitale	acido 5,5-diallilbarbiturico	
Alossazolam	10-bromo-11b-(orto-fiuorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Alprazolam	8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Amfepramone	2-(dietilamino)propiofenone	dietilpropione
Amineptina	7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5il)amino]acido eptanoico	
Aprobarbitale	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
BarbexacloneBarbital	acido 5,5-dietilbarbiturico	dietilmalonilurea
Benzfetamina	N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina	N-benzil-N-metilamfetamina
Brallobarbitale	acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina	
Butalbital	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butallilionate	acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbitale	acido 5-butil-5-etilbarbiturico	
Butorfanolo	(-)-N-ciclobutilmetil-3,14- idrossimorfina	
Camazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-imetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clobazam	7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dione	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Clonazepam	5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clorazepato	acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Clordiazepossido	7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido	metaminodiazepossido; clopossido
Clossazolam	10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7, 11b-tetraidro-ossazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Clotiazepam	5-(orto-clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one	
Delorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	clordemetildiazepam
Destropropossifene	alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionato	
Diazepam	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Estazolam	8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Etil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etinilcicloesanolcarbamato	carbamato di 1-etil-cicloesile
Etizolam	4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	
Fencamfamina	N-etil-3-fenil-2-norbomanamina	2-etilamino-3-fenil-norcanfano
Fendimetrazina	(+)-(2S,3S)-3,4dimetil-2-fenilmorfolina	
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	
Fenproporex	(±)-3-[(alfa-metilfenilettil)amino]propionitrile	
Fenterrina	alfa,alfa-dimetilfeniletilamina	
Fludiazepam	7-cloro-5-(orto-fluor-Ofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-2H 1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12b-diidro-2,8 dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossaziono[3,,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione	
Lefetamina	(-)-N,N dimetil-1,2-difeniletilamina	SPA
Loprazolilm	6-(orto-clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Lorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metillorazepam
Mazindolo	5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2, I-a]isoindol-5-olo	
Medazepam	7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina	
Mefenorex	N-(3-cloropropil)-alfa-metilfeniletilamina	
Meproamato	2-metil-2-propil-1,3-propandiolo dicarbamato	estere dicarbamico del 2-metil-2-propil-1,3-propandiolo
Metarbitale	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico	
Metilfenobarbitale	acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilone	3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a] [1,4]benzodiazepina	
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nonrdiazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; mordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ossazolam	10-cloro-2,3,7,11-tetraidro-2-metil-11b-fenilossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-2-one	
Pentazocina	(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo	
Pinazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Pipradrolo	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo	
Pirovalerone	1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentano	
Prazepam	7-cloro-1-(cidopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Propilesealina	1-cicloesil-2-metilaminopropano	
Quazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Secbutabarbitale	acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Temazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)		
Tetrazeepam	7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Tramadolo	2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil)cicloesano	
Triazolam	8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina	
Vinilbital	acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico	
Zaleplon	N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)-fenil]-N-etilacetamide	
Zolpidem	N,N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H-pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico	

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

#### TABELLA II SEZIONE C

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Composizioni medicinali contenenti:

BARBEXACLONE  
DESTROPROPOSSIFENE  
FENOBARBITAL  
PENTALOCINA

#### TABELLA II SEZIONE D

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Per i medicinali contrassegnati con [\*\*] prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis): Ricetta a ricalco

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n. 8) contengono ace-

tildiidrocodeina, codeina [\*\*], diidrocodeina [\*\*], etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1 per cento e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni monodose una quantità-superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non superiore allo 0,05 per cento; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato.

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina.

COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi.

COMPOSIZIONI contenenti tramadolo

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)  
DIAZEPAM  
LORAZEPAM  
MIDAZOLAM

TABELLA II SEZIONE E

Ricetta medica

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella n. 8) contengono ace-

tildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodifla, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, non superiore all'1 per le composizioni multidose, o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B.

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:

ALAZEPAM  
ALPRAZOLAM  
BROMAZEPAM  
BROTIZOLAM  
CLOBAZAM  
CLONAZEPAM  
CLORAZEPATO  
CLORDIAZEPOSSIDO  
CLOTAZEPAM  
DELORAZEPAM  
DIAZEPAM  
ESTAZOLAM  
ETIZOLAM  
FLURAZEPAM  
KETAZOLAM  
LORAZEPAM  
LORMETAZEPAM  
MEDAZEPAM  
MEPROBAMATO  
MIDAZOLAM  
NIMETAZEPAM  
NITRAZEPAM  
NORDAZEPAM  
OSSAZEPAM  
OSSAZOLAM  
PINAZEPAM  
PRAZEPAM  
QUAZEPAM  
TEMAZEPAM  
TETRAZEPAM  
TRIAZOLAM

ZALEPLON  
ZOLPIDEM  
ZOPICLONE».

---

## 1.2

MUSSINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Chi acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella II del presente decreto, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purché la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto non è punibile. Del pari, non è punibile chi acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per fame uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso personale. Nel caso indicato nel primo periodo del presente comma, le quantità di sostanze eccedenti le necessità curative possono essere sequestrate e confiscate. Nel caso indicato nel secondo periodo del presente comma, sono soggette a sequestro ed a confisca le quantità di sostanze eccedenti la modica quantità. Il sequestro può essere eseguito da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con decreto del Ministro della salute».

---

## 1.3

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Istituto superiore di sanità»; aggiungere le seguenti: «Qualora il completamento o l'aggiornamento delle tabelle comportasse modifiche intertabellari queste possono essere apportate esclusivamente con provvedimento legislativo».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il completamento o l'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 che comporti modifiche intertabellari è consentito esclusivamente con apposito provvedimento legislativo».

---

**1.4**

GASPARRI, RIZZOTTI, ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, PALMA, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, SCILIPOTI, ZUFFADA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

''Art. 14 – (*Criteri per la formazione delle tabelle*). – 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgescica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee e precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di reca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati fenilettilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d);

9) la *cannabis indica* i prodotti da essa ottenuti;

10) le preparazioni contenenti *cannabis indica*, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d);

b) nella tabella II devono essere indicati:

1) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera *d*);

*c*) nella tabella III devono essere indicate:

1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e II;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera *d*);

*d*) nella tabella denominata «tabella dei medicinali» e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso-umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semi sintesi e di sintesi;

2) medicinali di cui all'allegato III-*bis* al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;

*e*) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione;

3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmaco dipendenza;

*f*) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso

farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

g) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmaco dipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

h) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D;

2) nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, e III, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali salvo sia fatta espressa eccezione;

3) le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla;

4) le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela;

5) la tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze già tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio 2006;

6) la tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica'».

---

### 1.5

BIANCONI

*Al comma 3, capoverso «art. 14», nel comma 1, lettera a), dopo il numero 6 è inserito il seguente:*

«6-bis) la *cannabis* (infiorescenze e foglie) la cui concentrazione di tetraidrocannabinolo supera il 4 per cento e i suoi derivati (resine, oli e sostanze concentrate) che superano la concentrazione di tetraidrocannabinolo del 12 per cento».

---

### 1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA, COTTI

*Al comma 3, capoverso «Art. 14», nel comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei prodotti derivanti dalla cannabis».*

---

### 1.7

DE PIN

*Al comma 3, capoverso «Art. 14», nel comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole:« ad esclusione dei prodotti derivanti dalla cannabis».*

---

**1.8**

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Al comma 3, capoverso «Art. 14», nel comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, ad esclusione dei prodotti derivanti dalla cannabis».*

---

**1.9**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente numero:*

«8-bis) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b), nell'allegato A inserire la Tabella 2 nella Tabella 1, sezione A.*

---

**1.10**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, COTTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 26,”».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3. Non è punibile la coltivazione domiciliare di cannabis per uso personale, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine e la detenzione domiciliare di cannabis per uso personale nel luogo di coltivazione. Non è punibile altresì la detenzione per uso personale di cannabis fuori dal luogo di coltivazione di una quantità non superiore ai 5 grammi lordi.*

4. Fuori dal luogo di coltivazione è consentito detenere quantità maggiori di *cannabis*, previa prescrizione medica e nella misura indicata dalla prescrizione stessa, che il detentore deve sempre portare con sé in originale, assieme ad un valido documento di identità. Nella prescrizione il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di THC, i motivi che rendono necessaria la detenzione fuori dal luogo di coltivazione di una quantità di sostanza eccedente i limiti fissati al comma 3. In assenza delle indicazioni sopra indicate nella prescrizione, o della stessa prescrizione si applica il comma 3»;

*e al comma 24-ter, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1, dopo la parola: «Chiunque», sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 26,».

## 1.11

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo la parola "Chiunque" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto al comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 26,"».

*Conseguentemente, al comma 4, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «È inoltre fatta salva la coltivazione per uso personale di *cannabis indica* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile. Nel caso la stessa, nei limiti previsti dal periodo precedente, sia messa in atto da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75»;

*e al comma 24-ter, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1, dopo la parola: «Chiunque», sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 26,»;

*e al comma 24-quater, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche

esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116».

---

## 1.12

PEPE, Maurizio ROMANI

*Al comma 4, sostituire il capoverso comma 1 con i seguenti:*

«1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge n. 1096 del 1971, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso *internet* e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto,

specificata mente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 Aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

### 1.13

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Al comma 4, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 73».*

*Conseguentemente, al comma 24-ter, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di *cannabis* indica fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore o che per modalità di presentazione, o in relazione al confezionamento frazionato, alla cessione onerosa, ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5 del presente articolo. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è messa in atto da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75»; e alla lettera a), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa fino a 3.000 euro;

*e conseguentemente al comma 24-quater, lettera a), dopo la parola: «acquista», aggiungere la seguente: «, coltiva» e sostituire le parole: «nelle tabelle II e IV previste» con le seguenti: "nella tabella IV prevista"; dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o altro

programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116».

---

#### 1.14

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Al comma 4, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole:*  
«, nonché con esclusione della coltivazione della *cannabis indica*, la cui produzione è finalizzata a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali e per uso terapeutico. A tal fine, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'individuazione nel territorio nazionale di aree idonee alla suddetta coltivazione, e, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono disciplinati altresì i requisiti degli stabilimenti farmaceutici pubblici e privati abilitati alla acquisizione e alla lavorazione dei prodotti delle suddette coltivazioni, ai fini dello sviluppo dei prodotti medicinali da sottoporre all'esame dell'AIFA secondo le normative vigenti in materia di registrazione».

---

#### 1.15

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PEPE, BIGNAMI

*Al comma 4, capoverso comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:*

«È altresì esclusa la coltivazione della *cannabis indica* la cui produzione sia esclusivamente finalizzata a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali per uso terapeutico. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è stabilita una convenzione con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e con il Centro di ricerca per le

colture industriali (CRA-CIN) per la produzione e la lavorazione di *cannabis* medicinale ai fini della fornitura al Servizio sanitario nazionale».

---

**1.16**

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Al comma 13, capoverso "Art. 43", comma 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**1.17**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FLORIS, RIZZOTTI, ZUFFADA, SCILIPOTI

*Al comma 14, capoverso "Art. 45", comma 6-bis, sostituire le parole: «copia o fotocopia», con le seguenti: «l'originale».*

---

**1.18**

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA

*Al comma 18, capoverso "Art. 60", sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le movimentazioni delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 sono registrate, entro il 31 dicembre 2015, esclusivamente su supporto informatico, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute 11 maggio 2010».

---

**1.19**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA

*Al comma 22, capoverso comma 1, sostituire le parole: «annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno», con le seguenti: «trimestralmente, esclusivamente su supporto informatico certificato con le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 11 maggio 2010».*

---

**1.21**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, TAVERNA, SIMEONI, FUCXSIA

*Dopo il comma 23, inserire il seguente:*

«23-bis. L'articolo 68 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

''Art. 68. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro tremila a euro trentamila.

2. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro tremila''».

---

**1.20**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere il comma 24-bis.*

---

**1.22**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere il comma 24-ter.*

---

**1.24**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Al comma 24-ter, alla lettera a), premettere la seguente:**«0a). Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

''3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di *cannabis indica* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato,

salvo che il destinatario sia un minore o che per modalità di presentazione, o in relazione al confezionamento frazionato, alla cessione onerosa, ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5 del presente articolo. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è messa in atto da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75''».

*Conseguentemente, al comma 24-quater, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis. dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-bis. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116''».*

---

### 1.25

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, COTTI

*Al comma 24-ter, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 4 sono premesse le parole: ''Salvo che siano finalizzati al consumo personale''».

*Conseguentemente, al comma 24-quater, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: «Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene per farne uso personale sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è sottoposto, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative».*

---

### 1.26

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, COTTI

*Al comma 24-ter, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). Al comma 4 sono premesse le parole: ''Salvo che siano finalizzati al consumo personale''».

---

**1.23**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO, BARANI

*Al comma 24-ter, capoverso «Art. 73», sopprimere la lettera a).*

---

**1.27**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO, BARANI

*Al comma 24-ter, capoverso «Art. 73», lettera a), sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1032 a euro 10.329, se si tratta di sostanza di cui alle tabelle II e IV».*

---

**1.28**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCXSIA

*Al comma 24-ter, lettera a), capoverso, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14;».*

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi a quattro anni», con le seguenti: «uno a cinque anni»; sostituire le parole: «euro 1.032 a euro 10.329», con le seguenti: «euro 2.064 a euro 20.658» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329».

---

**1.29**

DE PIN, ANITORI

*Al comma 24-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: «sei mesi», fino alla fine del capoverso con le seguenti: « tre mesi a due anni e della multa da euro 516 a euro 5.115».*

---

**1.30**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO, BARANI

*Al comma 24-ter, capoverso «Art. 73», lettera a), nel comma 5, sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «cinque anni».*

---

**1.31**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-ter, alla lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sette».*

---

**1.32**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo 1, al comma 24-ter, alla lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».*

---

**1.33**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-ter, alla lettera a), sostituire la parola: «quattro», con le seguenti: «cinque anni e sei mesi».*

---

**1.34**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-ter, alla lettera a), sostituire la parola: «1032», con la seguente: «6000».*

---

**1.35**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-ter, alla lettera a), sostituire la parola: «1032», con la seguente: «5000».*

---

**1.36**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-ter, alla lettera a), sostituire la parola: «1032», con la seguente: «4000».*

---

**1.37**

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Al comma 24-ter, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) (Tabella II), si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa nel limite massimo di euro 3000».*

---

**1.39**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-ter, alla lettera b), capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: «irrogata», inserire le seguenti: «e comunque per un tempo non inferiore a nove mesi».*

---

**1.38**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-ter, alla lettera b), capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo la parola: «irrogata», inserire le seguenti: «e comunque per un tempo non inferiore a otto mesi».*

---

**1.40**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-ter, alla lettera b), capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo la parola: «irrogata», inserire le seguenti: «e comunque per un tempo non inferiore a sette mesi».*

---

**1.41**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-ter, alla lettera b), capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo la parola: «irrogata», inserire le seguenti: «e comunque per un tempo non inferiore a sei mesi».*

---

**1.42**

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA

*Al comma 24-ter, lettera b), capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.43**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Al comma 24-ter, lettera b), capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.44**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Al comma 24-quater, lettera a), dopo la parola: «acquista», inserire la seguente: «coltiva».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «nelle tabelle II e IV previste», con le seguenti: «nella tabella IV prevista.*

---

**1.47**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-quater, alla lettera a), sostituire le parole: «due mesi», con le seguenti: «comunque non inferiore a quattro mesi».*

---

**1.48**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-quater, alla lettera a), sostituire le parole: «due mesi», con le seguenti: «comunque non inferiore a tre mesi».*

---

**1.45**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-quater, alla lettera a), sostituire le parole: «da uno a tre mesi», con le seguenti: «da tre a sei mesi».*

---

**1.46**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 24-quater, alla lettera a), sostituire le parole: «da uno a tre mesi», con le seguenti: «da due a sei mesi».*

---

**1.49**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO, BARANI

*Al comma 24-quater, capoverso «Art. 75 », sopprimere la lettera b).*

---

**1.51**

DE PIN, ANITORI

*Al comma 24-quater, lettera b), capoverso 1-bis, prima delle parole: «che i medicinali», inserire le seguenti: «Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato».*

---

**1.50**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Al comma 24-quater, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. Le sanzioni previste alla lettera a), c) e d) del comma 1 non si applicano alle sostanze di cui alla Tabella II dell'articolo 14».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti".*

---

**1.52**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA

*Al comma 28, lettera d), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in tal caso è fatta salva l'opzione da parte del servizio pubblico di sostenere gli oneri del trattamento a seguito di valutazione, da parte dello stesso, della congruità e appropriatezza del trattamento presso la struttura privata scelta ai sensi del presente comma».*

---

**1.53**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCXSIA

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Entro il 31 dicembre 2015 tutti i registri di cui agli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, devono prevedere una registrazione esclusivamente su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle del presente decreto legge. Il Ministero della salute adotta le modalità di registrazione nonché di invio dei dati in essi contenuti e della relativa tracciabilità di tutti gli atti relativi a transazioni, trasporti, vendite o cessioni di sostanze stupefacenti, stabilite dal decreto del Ministro della salute 11 maggio 2010».

**1.0.1**

MUSSINI, Maurizio ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Non punibilità della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella II)*

1. Non è punibile chi acquista, anche illecitamente, o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella II del presente decreto, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purché la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

2. Del pari non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso personale.

3. Nel caso indicato dal primo comma, le quantità di sostanze eccedenti le necessità curative possono essere sequestrate e confiscate.

4. Nel caso indicato dal secondo comma, sono soggette a sequestro ed a confisca le quantità di sostanze eccedenti la modica quantità.

5. Il sequestro può essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con decreto del Ministro della salute».

**1.0.2**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Le pene irrogate con sentenza divenuta definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, per i reati di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, riferiti alle sostanze di cui alla tabella II dell'articolo 14, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.

2. Se per effetto della riduzione le pene risultano superiori al massimo edittale, queste sono ridotte al limite massimo ivi previsto.

3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d'ufficio, il giudice dell'esecuzione.

4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.

5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito».

**1.0.3**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, la lettera *h*), è sostituita dalla seguente: *''h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo decreto''*.

2. All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera: *''d-bis) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psi-*

cotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo decreto''».

---

### 1.0.5

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere il seguente:

''1-ter. Nel Documento di rilevazione dei rischi (DVR) è escluso l'esame dei fattori di rischio legati a comportamenti individuali del lavoratore non riconducibili al ciclo tecnologico o produttivo o all'organizzazione del lavoro, fermo restando l'opportunità di promuovere stili di vita salubri e sicuri e di divieti stabiliti dalla legge per fumo, alcol e sostanze psicotrope''».

---

### 1.0.4

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

''4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico occupazionale. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e/o di tossicodipendenza;

4-bis. Entro il 31 dicembre 2014, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali e sentite le società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e di alcol-dipendenza. In attesa della emanazione del decreto ministeriale vengono sospese le attuali procedure''».

---

## Art. 2.

### 2.1

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO, BARANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO, BARANI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 2.3

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO, BARANI

*Al comma 1, sostituire la parola: «riprendono», con la seguente: «continuano».*

---

### 2.4

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 9, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689».*

---

**2.5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FLORIS, RIZZOTTI, ZUFFADA, SCILIPOTI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Sono fatti salvi gli atti professionali posti in essere dagli operatori sanitari nella gestione, prescrizione e dispensazione dei medicinali e delle sostanze stupefacenti fino all'entrata in vigore del presente decreto e conformi alla disciplina di cui al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e di cui la Legge 15 marzo 2010, n. 38».

---

**2.6**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, COTTI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere, il seguente:*

«1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti amministrativi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere riformulati o soppressi tenuto conto delle disposizioni previste dal presente decreto».

---

**2.0.1**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

*(Esecuzione delle pene definitive irrogate prima della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ordine alle sentenze penali di condanna pronunciate in via definitiva, dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, il giudice dell'esecuzione provvede, anche d'ufficio, alla rideterminazione della pena irrogata ai sensi delle disposizioni introdotte nel testo-unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ai sensi della citata legge n. 49 del 2006. Alla ridetermina-

zione di cui al primo periodo si provvede, se più favorevole al reo, nelle forme previste dall'articolo 673 del codice di procedura penale, mediante la revoca della porzione di pena inflitta relativamente alle condotte concernenti le sostanze indicate al n. 6 del comma 3 dell'articolo 4-*vicies ter* inserito nel citato testo unico dalla legge n. 49 del 2006. Il giudice dell'esecuzione:

a) ai fini della rideterminazione, applica la dosimetria, accertata con la sentenza di condanna, alla tabella dei medicinali di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2;

b) può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena».

---

### Art. 3.

#### 3.1

TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, dopo le parole: «Consiglio superiore di sanità», aggiungere le seguenti: «che esprime parere vincolante».*

---

#### 3.2

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PEPE, BIGNAMI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1990, n. 648, è inserito il seguente:

''4-*bis*. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, previo rilascio da parte dell'AIFA di espressa dichiarazione di pubblico interesse, qualora tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza. In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni''».

---

### 3.3

RIZZOTTI

*Al comma 2 sostituire il capoverso «4-bis» con il seguente:*

«4-bis. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione della commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), integrata da almeno un rappresentante dell'Associazione scientifica più rappresentativa del settore sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale o internazionale; secondo parametri di economicità e appropriatezza. In tal caso la commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, integrata da almeno un rappresentante dell'Associazione scientifica più rappresentativa del settore, attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni. È consentito il frazionamento dei farmaci autorizzati che, nel loro impiego per un'indicazione terapeutica al di fuori di quelle previste nell'AIC, prevedano dosaggi inferiori a quelli per le indicazioni autorizzate, e ciò secondo le regole della Farmacopea Ufficiale. Inoltre, a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA integrata da almeno un rappresentante della Associazione scientifica più rappresentativa del settore, è prevista la collocazione del prodotto frazionato in un fascia di erogabilità diversa da quella prevista nell'AIC».

---

### 3.4

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PEPE, BIGNAMI

*Al comma 2, capoverso comma «4-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «previa valutazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, dopo le parole: «da quella autorizzata» aggiungere le seguenti: «previo rilascio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco di espressa dichiarazione di pubblico interesse».*

*Conseguentemente sostituire la parola: «purché», con la seguente: «qualora».*

---

**3.5**

TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 2, dopo le parole: «(AIFA)», aggiungere le seguenti: «sentito il Consiglio superiore di sanità che esprime parere vincolante».*

---

**3.6**

BIANCONI

*Al comma 2, al capoverso «4-bis», dopo le parole: «da quella autorizzata» sono aggiunte le seguenti: «per esigenze speciali del malato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219,».*

---

**3.7**

RIZZOTTI, FUCSIA

*Al comma 2, dopo le parole: «da quella autorizzata», aggiungere le seguenti: «per esigenze speciali del malato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e».*

---

**3.8**

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PEPE, BIGNAMI

*Al comma 2, capoverso comma «4-bis», sostituire le parole: «internazionale, secondo parametri di economicità ed appropriatezza» con le seguenti: «internazionali ovvero a sperimentazioni condotte in conformità alle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica vigenti, nonché secondo il parametro dell'economicità per il Servizio sanitario nazionale».*

---

**3.9**

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PEPE, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo il capoverso comma «4-bis», aggiungere il seguente:*

*«4-ter. Il procedimento di cui al comma 4-bis può essere iniziato d'ufficio dall'Agenzia Italiana del Farmaco o ad istanza di associazioni*

di malati, società scientifiche, aziende sanitarie, università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».

---

### 3.10

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PEPE, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo il capoverso comma «4-bis», aggiungere il seguente:*

«4-ter. Le deliberazioni adottate dall’Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dei comma 4-bis, idonee a consentire l’erogazione del medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse alla Corte dei conti per la relativa registrazione».

---

### 3.11

SIMEONI, FUCKSIA, TAVERNA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 2, dopo il capoverso comma «4-bis», aggiungere il seguente:*

«4-ter. Qualora l’EMA o l’OMS si siano già espresse positivamente su equivalenza, sicurezza ed efficacia dei medicinali di cui al comma 4-bis, l’AIFA procede ad acquisire da dette autorità la predetta valutazione e inserisce automaticamente tali medicinali nell’elenco di cui al comma 4».

---

### 3.12

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo le parole: “è autorizzata in altri Stati” aggiungere le seguenti: “nei quali siano in vigore *standard* di sicurezza analoghi a quelli previsti negli Stati dell’Unione Europea».

---

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
Mauro Maria MARINO

*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che proseguirà la discussione generale avviata nella seduta di ieri.

La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) evidenzia il carattere significativo del provvedimento che, come emerge già dall'intitolazione, si inquadra in un orientamento di politica economica volto a rafforzare la competitività e la giustizia sociale.

In termini macroeconomici, l'impatto del provvedimento potrà essere valutato compiutamente solo nel medio-lungo periodo, in quanto è pur vero che, attraverso il credito d'imposta di cui all'articolo 1, viene incre-

mentato il reddito di lavoratori dipendenti con un'elevata propensione marginale al consumo, tuttavia le incertezze sul carattere contingente o strutturale del *bonus* potrebbero attenuare gli effetti attesi in termini di aumento della domanda, senza considerare, altresì, che le riduzioni della spesa pubblica possono determinare una riduzione del reddito complessivo a disposizione dei medesimi soggetti destinatari del credito d'imposta citato. La legge di stabilità per il 2015 dovrà quindi recare gli interventi volti a rendere strutturale il credito d'imposta e a estenderne l'applicazione anche ad una maggiore platea di destinatari, inclusi i lavoratori autonomi e i pensionati.

È, altresì, apprezzabile la riduzione del carico fiscale sulle imprese, che trova un primo inizio nell'articolo 2 sull'alleggerimento dell'IRAP.

Nell'esprimere, quindi, una valutazione complessivamente positiva sul decreto, seppur consapevole degli aspetti problematici in esso presenti, evidenzia come i meccanismi di copertura finanziaria del decreto presentino, in via generale, uno squilibrio tra le maggiori entrate e le minori spese, senza contare che alcune tra le riduzioni di spesa non hanno un carattere strutturale. Osserva, poi, che numerose norme di copertura sono assistite da clausole di salvaguardia, perlopiù costruite attraverso incrementi di entrate, da cui si evince la reciproca diffidenza tra il Governo e le strutture tecnico-amministrative preposte all'attuazione del decreto: spesso, infatti, laddove l'efficacia dei mezzi di copertura risulta condizionata dall'attivazione dell'apparato burocratico, sono predisposte clausole di salvaguardia il cui orientamento, squilibrato sul fronte delle entrate, contraddice il criterio ispiratore della copertura finanziaria. Tale distorsione deve essere superata, poiché i meccanismi di copertura finanziaria costituiscono parte integrante di un provvedimento e della sua *ratio*, non potendo essere quindi elusi o smentiti, nella loro coerenza, da clausole di salvaguardia contraddittorie.

Rileva, altresì, che anche il decreto in esame, analogamente a molti che lo hanno preceduto, rinvia la concreta attuazione di numerose norme a decreti ministeriali, frapponendo un ulteriore impedimento alla rapida attuazione di previsioni legislative e distorcendo il corretto e fisiologico rapporto dialettico che dovrebbe intercorrere tra il Governo e il Legislatore.

Reputa, poi, meritevole di riflessione la questione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al tema dei debiti fuori bilancio che rivestono una forte incidenza per le strutture sanitarie dell'Italia centromeridionale: al riguardo, rammenta come i debiti fuori bilancio siano per loro natura privi di copertura, il che richiede l'attivazione di un attento monitoraggio.

Altresì, pone l'accento sulla tematica della centralizzazione degli acquisti, suggerendo che, in coerenza con il processo di riordino delle articolazioni territoriali degli enti decentrati e delle prefetture, occorrerebbe istituire un'unica stazione appaltante per ciascuna area territoriale ricompresa nella competenza di ogni singola prefettura.

Dopo aver richiamato l'esigenza di una razionalizzazione della rete dei servizi pubblici locali, vincolandola all'obiettivo della crescita territo-

riale, si sofferma sul tema della sobrietà nei costi delle amministrazioni pubbliche e, con particolare riferimento al tetto per i trattamenti economici del personale pubblico, introdotto dall'articolo 13, concorda con l'esigenza di calmierare meccanismi oramai ingiustificati di aumento esponenziale di certe posizioni stipendiali, tuttavia esprime dubbi sulla efficacia dello strumento del tetto osservando che, se esso può trovare giustificazione nel caso delle cariche pubbliche ed elettive, non può certamente assurgere a parametro per l'erogazione di stipendi collegati alla qualità e alla professionalità dell'opera intrapresa, in quanto sarebbe forte il rischio di impoverire settori di eccellenza delle amministrazioni pubbliche e di indurre ad una generale deresponsabilizzazione dell'apparato amministrativo.

Con riferimento, quindi, alla riduzione delle spese delle Regioni e degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi, suggerisce di rimediare ad una stortura connessa al fatto che le Regioni, negli ultimi anni, hanno registrato notevoli incrementi della spesa per consumi intermedi, con margini di risparmio maggiori rispetto ai comuni: pertanto, piuttosto che procedere con un meccanismo di decurtazione lineare, sarebbe opportuno modularlo i risparmi sulla base delle caratteristiche degli enti coinvolti. In ogni caso, risulta assolutamente necessario evitare che le Regioni e gli enti locali recuperino tagli di spesa attraverso un aggravio sull'imposizione locale, con esiti contraddittori rispetto allo spirito del decreto, oltre che con danno per i cittadini.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) evidenzia come il credito d'imposta di ottanta euro per i lavoratori dipendenti a reddito medio-basso rivesta un carattere tuttora indefinito, non essendone chiara la valenza contingente o strutturale; altresì, tale *bonus* rischia di essere eroso dall'aumento della tassazione sui redditi di capitale che, fatta esclusione per i titoli di Stato, colpisce tutti gli altri strumenti di investimento, danneggiando i piccoli risparmiatori.

Peraltro, il riferimento, contenuto nel titolo del decreto, alla giustizia sociale è contraddetto dalla mancata attribuzione del *bonus* ai lavoratori autonomi, ai soggetti incapienti e alle partite IVA. Ne consegue che questo credito d'imposta finirà per essere impiegato per far fronte a piccole spese o a futuri incrementi di tassazione, senza fornire un effettivo contributo al rilancio dei consumi.

Per quanto riguarda, poi, le norme sul contrasto all'evasione fiscale, contenute negli articoli 6 e 7, risulta irrealistico l'incremento di almeno due miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione, considerato il forte divario costantemente esistente tra le somme preventivate e quelle effettivamente riscosse.

In merito, poi, alla riduzione della spesa per consumi intermedi di Regioni ed enti locali, tale operazione presenta il carattere tipico di un taglio lineare, senza distinguere tra soggetti virtuosi o meno e senza considerare, inoltre, il maggior costo che le Regioni dovranno sobbarcarsi a seguito della ricollocazione del personale dipendente dalle province.

Relativamente all'accelerazione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, richiama l'esigenza di una normativa che consenta agli enti virtuosi, dotati delle risorse disponibili, oggi bloccate dal Patto di stabilità interno, di poter estinguere i loro debiti.

Nel lamentare, in conclusione, la mancanza di un forte e strutturale intervento di riduzione del cuneo fiscale, chiede un chiarimento sui parametri utilizzati per l'individuazione delle aree delle zone montane e collinose destinate a beneficiare dell'IMU sui terreni agricoli.

La senatrice BULGARELLI (M5S) osserva come il titolo del decreto, che si riferisce a misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, consentirà al proprio Gruppo di presentare proposte emendative su tematiche assenti nel provvedimento, ma finalizzate comunque al raggiungimento degli obiettivi evocati.

In via preliminare, poi, rileva l'esistenza di criticità derivanti dal fatto che molte norme non contengono clausole d'invarianza finanziaria, che però vengono prospettate contestualmente nella relazione tecnica, in violazione della legge di contabilità. Altresì, spesso i meccanismi di copertura finanziaria risultano deboli e, come nel caso della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento in essere, forieri di contenzioso, mentre, in altri casi, vengono utilizzate a copertura risorse già impegnate. Appare, poi, curioso che l'abolizione delle agevolazioni postali per le campagne elettorali venga soppressa a partire dal prossimo anno e sia invece mantenuta nel 2014.

Entrando nel dettaglio di alcune singole disposizioni, chiede il motivo per cui la relazione tecnica sull'articolo 1 sia basata sui dati del gettito IRPEF del 2011 che risultano datati. In merito all'articolo 2, riguardante la riduzione dell'IRAP, andrebbero forniti chiarimenti sull'effettiva perdita di gettito, così come andrebbero approfondite le conseguenze, in termini di gettito, dell'innalzamento dell'aliquota sui redditi di capitale e in tema di rivalutazione di beni aziendali. Non appare, poi, congrua la stima sulla riduzione di gettito sui prodotti da fumo derivante dall'articolo 5, rispetto al maggior gettito previsto nel momento dell'adozione della norma originaria. Le misure di contrasto all'evasione fiscale contenute negli articoli 6 e 7 appaiono, poi, contrastare con la legge di contabilità, così come risulta difficile contabilizzare i risparmi derivanti, per quest'anno, da una serie di decurtazioni orizzontali della spesa. Osserva, poi, la mancanza, nell'articolo 9, di una clausola di salvaguardia finanziaria, analogamente all'articolo 10 in cui, tra l'altro, vengono utilizzate a copertura risorse già impegnate. Si sofferma, successivamente, sull'articolo 17, relativo al concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica, osservando che sarebbe opportuno acquisire lo studio del Commissario straordinario Cottarelli in base al quale è stata definita la misura complessiva del risparmio per cinquanta milioni di euro. Sul tema del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, occorre, poi, appurare se i debiti pagati servano a far fronte a spesa di parte corrente piuttosto che di conto capitale, senza considerare che non appare chiaro l'ammontare com-

plussivo delle somme destinate al pagamento dei debiti né se esse siano o meno conteggiate ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) esprime, in via preliminare, un forte apprezzamento per l'intitolazione e i contenuti del decreto-legge, osservando che le norme contenute negli articoli 1 e 2, rispettivamente dedicati al *bonus* IRPEF e alla riduzione dell'IRAP, rappresentano un passo significativo nel percorso di alleggerimento del cuneo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro e di impresa. A tale riguardo, riconosce con piacere l'onestà intellettuale del senatore Carraro, che, nel suo intervento di ieri, ha definito il *bonus* IRPEF una misura cospicua, e ribadisce che tale intervento rappresenta effettivamente una significativa riduzione della pressione fiscale e un importante sostegno per la domanda interna. Giudica, altresì, infondate le critiche in base alle quali il *bonus* IRPEF verrebbe eroso dall'aumento della tassazione sui redditi di capitale, in quanto soltanto i titolari di una rendita mensile di duemila euro netti verrebbero colpiti da una maggiore tassazione sugli interessi dei redditi di capitale pari ad ottanta euro. Inoltre, giudica positivamente le norme contenute nel titolo III del decreto riguardanti il completamento del processo di pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche che ha avuto inizio lo scorso anno con risultati positivi, ma non ancora del tutto corrispondenti alle attese. Con gli interventi contenuti nel decreto si cerca, altresì, di evitare l'insorgere, per il futuro, di ulteriore massa debitoria.

In conclusione, pur nella consapevolezza di dover migliorare la qualità di alcune misure e di affinare determinate coperture al momento carenti come quella derivante dalla limitazione, per gli enti locali, delle assunzioni di collaboratori a progetto, esprime un giudizio fortemente positivo sul decreto, che rappresenta un passo importante e significativo per la costruzione di un Paese più competitivo e caratterizzato da un maggiore tasso di sviluppo e da un più elevato livello di equità sociale.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) interviene contestando la capacità del decreto-legge, nonostante la sua intitolazione, di riportare condizioni di maggiore giustizia sociale. Ritiene, infatti, che l'iniziativa sia caratterizzata da un'attenzione assai diseguale per le diverse categorie di cittadini: si viene cioè incontro ai soli lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato, ponendo le maggiori spese a carico delle altre fasce sociali, in molti casi anche più bisognose. Nel suo complesso, il decreto-legge non attenua la pressione fiscale, si limita a spostarne il peso da un settore ad un altro, peraltro con coperture finanziarie piuttosto dubbie. Nell'ipotesi, a suo avviso verosimile, che la tenuta finanziaria del decreto si riveli insussistente o che le norme siano ritenute costituzionalmente illegittime, allora entrerà in vigore una clausola di salvaguardia ancor più ingiusta, che addosserà ai consumi tutto l'onere della manovra, colpendo evidentemente le necessità più basilari della popolazione. A questo proposito ricorda come la copertura finanziaria a carico delle accise fosse stata ritenuta ormai insostenibile dallo stesso Governo pochi mesi

or sono; ciò che non è stato consentito agli emendamenti parlamentari allora viene ripreso, in modo imponente, all'interno di questo decreto. Attira l'attenzione del Governo anche sulla copertura del decremento IRAP, che comprende solo la variazione nominale dell'aliquota, mentre deve ritenersi che l'effetto indotto sia assai più consistente e che vada pertanto anch'esso finanziariamente compensato. Ricorda come, dal punto di vista della ripresa dei consumi, siano stati del tutto esclusi gli incapienti dalla fascia delle agevolazioni, ignorando così quegli strati della popolazione italiana davvero in condizione di sofferenza e incapaci di aumentare i consumi generando variazioni positive della domanda aggregata. Al contempo, si è persa l'occasione di alleviare la condizione delle categorie produttive, cui viceversa molto si lega la ripresa del prodotto interno lordo. Preannuncia che il proprio Gruppo formulerà emendamenti che indichino una strada, aggiuntiva e alternativa, effettivamente in grado di incidere sulla ripresa. Da ultimo stigmatizza alcuni interventi, in particolare, a suo avviso improvvidi, come l'imposizione dell'IMU sui terreni agricoli, in danno di quell'agricoltura che ancora consente di trarre una fonte di benessere per il Paese, ovvero la tassazione sui redditi derivanti da depositi, essendo chiaro che i grandi patrimoni possono liberamente scegliere il Paese fiscalmente più conveniente mentre sono i piccoli risparmiatori con i loro acquisti di titoli a basso rischio ad essere i più colpiti dall'inasprimento della pressione fiscale.

Il presidente della 5<sup>a</sup> Commissione AZZOLLINI, riconosciuta l'importanza da accordare al problema dell'erosione del potere d'acquisto di ceti medio-bassi, ritiene che sarebbe stato preferibile un intervento più deciso ai fini della riduzione del costo del lavoro, mentre il Governo ha inteso stimolare i consumi aumentando il reddito disponibile di alcune fasce di lavoratori dipendenti. Tale operazione ha comunque il pregio di non essere accompagnata da un aumento del *deficit* per il finanziamento di spesa corrente e di trarre risorse dalla revisione della spesa, la quale, a suo avviso, non deve intaccare la spesa in conto capitale, per concentrarsi sulla riduzione della spesa corrente; rileva, inoltre, che l'importanza di tale intervento di rimodulazione della spesa si accresce tanto più essa si rafforza e si consolida nel tempo per assumere un carattere strutturale.

In materia di prelievo sulle rendite finanziarie dopo aver sollecitato una valutazione circa l'opportunità di una differenziazione del prelievo teso a incentivare il ricorso a strumenti finanziari a favore dell'attività delle piccole e medie imprese, si sofferma sulla necessità di invertire la tendenza al trasferimento al di fuori dell'Italia di grandi imprese attraverso una rimodulazione del carico tributario. In relazione alla questione del pagamento dei debiti pregressi dalla Pubblica amministrazione auspica l'adozione di meccanismi caratterizzati da linearità ed efficacia. Esprime quindi alcune riserve sulla qualità redazionale del provvedimento in esame, ri-

chiamando in particolare l'attenzione sull'articolo 9 dello stesso. Dopo aver invitato a una riflessione sull'opportunità di non compromettere le aspettative delle aziende in relazione alla liquidità disponibile, con riferimento all'emersione delle plusvalenze, nonché di individuare soluzioni equilibrate riguardo l'imposizione sui terreni agricoli, auspica che il Parlamento – e segnatamente la Commissione bilancio –, nell'esame delle coperture di cui al decreto-legge n. 66, possa giovare di stime certe in ordine all'entità del gettito da IVA sui pagamenti ai fornitori della Pubblica amministrazione, ricordando in proposito i dati a consuntivo sull'analoga misura adottata nel 2013. Conclude rimarcando l'esigenza di non avviare alcuna politica basata sull'aumento del *deficit*, anche in considerazione dell'opportunità di non compromettere la capacità negoziale italiana nell'ambito dell'Unione europea.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) ricorda i risultati negativi in termini di aumento del debito pubblico registrati nel periodo dei due precedenti governi e paventa il rischio di un ulteriore peggioramento in considerazione delle imprecisioni del decreto-legge sul piano della stima delle entrate e dell'entità della spesa. Rammentando i constatati effetti economici negativi della contrazione del credito alle imprese, osserva che il prelievo sulle banche disposto dal provvedimento in titolo rischia di determinare un'ulteriore diminuzione del volume del credito, con ripercussioni negative sull'andamento del prodotto interno lordo e quindi, sulla tenuta dei conti pubblici. Rileva poi la maggiore opportunità di un'estensione della *no tax area* in luogo della concessione di benefici a limitati segmenti di titolari di reddito da lavoro dipendente. Quanto al tema della disoccupazione, ritiene insufficienti le misure in materia di IRAP, ritenendo preferibile prevedere esoneri dagli oneri contributivi per le nuove assunzioni. Dopo aver rilevato la mancanza di misure idonee alla lotta all'evasione fiscale, riconosce la correttezza dei rilievi espressi dal servizio del bilancio del Senato in ordine alle coperture della manovra in esame. Esprime quindi alcune preoccupazioni relativamente alla compatibilità delle iniziative assunte dal Governo e dalla maggioranza (sia per riforma del Senato che delle Province) con i principi democratici, in ragione di un'impostazione di fondo che si risolve in una generale riduzione delle possibilità di partecipazione dell'elettorato alla determinazione delle politiche nazionali e locali.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il Relatore per la Commissione bilancio D'ALÌ (*NCD*) chiede che venga posto un termine per la presentazione di documenti di soggetti che, in assenza di specifiche audizioni, intendono interloquire con le Commissioni riunite.

Il presidente AZZOLLINI propone di porre tale termine per martedì 13 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) chiede di differire di ventiquattro ore il termine per la presentazione degli emendamenti, già posto alle ore 19 di lunedì 12 maggio.

La senatrice LEZZI (*M5S*) si associa.

Il presidente AZZOLLINI dispone, quale nuovo termine improrogabile per la presentazione degli emendamenti le ore 14 di martedì 13 maggio, al fine di consentire alle Commissioni riunite di poter iniziare l'esame delle proposte di modifica almeno a partire da mercoledì 14, nel pomeriggio.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Mauro Maria MARINO, dopo aver sottolineato che avrebbe preferito il mantenimento del termine già fissato, invita i Gruppi a ritenere il termine, come già specificato dal presidente Azzollini, non ulteriormente prorogabile in considerazione della necessità di disporre di tempi adeguati per il prosieguo dell'esame, al fine di rispettare il programma di massima concordato.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Giovedì 8 maggio 2014

### Plenaria

148<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1470) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 6 maggio e rinviato nella seduta del 7 maggio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Russo nella seduta antimeridiana di martedì 6 maggio, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**Sottocommissione per i pareri**53<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
PALERMO*La seduta inizia alle ore 9,20.***(1430) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico**(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo; in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che, all'articolo 1, comma 1, non è stabilito un termine preciso per l'espletamento della nuova procedura concorsuale per il ruolo di dirigente scolastico. Conseguentemente, i dirigenti in carica potrebbero continuare ad esercitare le loro funzioni per un tempo indeterminato.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti, sui quali propone di formulare un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.3, sul quale propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel prevedere l'adozione di un decreto ministeriale per confermare nei rapporti di lavoro precedentemente instaurati dirigenti scolastici assunti in base a procedure concorsuali annullate, rappresenta un intervento *ope legis* volto a modificare gli effetti di una decisione giurisdizionale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel condividere la proposta di parere avanzata dal relatore, chiede che l'osservazione riferita al comma 1 dell'articolo 1 del decreto sia formulata come condizione.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conviene con la richiesta del senatore Endrizzi e riformula la proposta di parere nei termini da lui indicati.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, in materia di Comitati degli italiani all'estero (n. 93)**

(Osservazioni alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **149<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici, Pizzetti e Scalfarotto.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Luciano Violante, la professoressa Michela Manetti, il professor Vincenzo Lippolis, il professor Massimo Luciani, il professor Beniamino Caravita di Toritto, il professor Tommaso Edoardo Frosini, il professor Vincenzo Tondi della Mura, il professor Aldo Giannuli, il professor Giuseppe Calderisi e il professor Francesco Clementi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, di organizzazioni sociali e di associazioni**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 aprile.

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, quindi, il professor Luciano VIOLANTE.

Prendono la parola i senatori BRUNO (*FI-PdL XVII*) e CALDEROLI (*LN-Aut*) per porre quesiti a cui risponde il professor VIOLANTE.

Successivamente svolge un intervento la professoressa Michela MANETTI.

Prendono la parola i senatori BRUNO (*FI-PdL XVII*) e PAGLIARI (*PD*) per porre quesiti, nonché la PRESIDENTE per formulare alcuni rilievi.

Risponde la professoressa MANETTI.

Interviene, quindi, il professor Vincenzo LIPPOLIS.

Prendono la parola la senatrice FATTORI (*M5S*) e i senatori CRIMI (*M5S*) e PAGLIARI (*PD*) nonché la PRESIDENTE per porre quesiti.

Risponde il professor LIPPOLIS.

Svolge, quindi, il suo intervento il professor Massimo LUCIANI.

Prendono la parola la PRESIDENTE per formulare alcune osservazioni, nonché il senatore PAGLIARI (*PD*) per porre un quesito, a cui risponde il professor LUCIANI.

Interviene, quindi, il professor Beniamino CARAVITA DI TORITTO.

Prende la parola la PRESIDENTE per porre quesiti.

Risponde il professor CARAVITA DI TORITTO.

Successivamente, svolgono i loro interventi i professori Tommaso Edoardo FROSINI, Vincenzo TONDI DELLA MURA, Aldo GIANNULI, Giuseppe CALDERISI e Francesco CLEMENTI.

Formula un'osservazione il senatore CALDEROLI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria****40<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CASINI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, in materia di Comitati degli italiani all'estero (n. 93)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Il relatore MICHELONI (PD) illustra il contenuto del provvedimento, finalizzato ad introdurre modifiche normative per le procedure di voto per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Sottolinea che il provvedimento, essenziale per procedere sollecitamente, dopo numerose proroghe, al rinnovo di tali organismi, è stato presentato dal Governo con notevole ritardo rispetto alle previsioni di legge. Tra le principali innovazioni contenute nel provvedimento segnala l'introduzione del voto elettronico da remoto e la riduzione dei seggi elettorali.

Rileva diversi profili di criticità nel provvedimento, a suo giudizio ascrivibili alla volontà del Governo di ridurre la partecipazione al voto e mettere dunque in discussione la rappresentatività degli organismi da eleggere. Critica in particolare le modalità per il rilascio delle credenziali per il voto da remoto, che prevedono l'obbligo di recarsi personalmente presso le strutture consolari, e la forzatura interpretativa delle norme di

legge, che ammetterebbero il voto elettronico in aggiunta e non in sostituzione del voto cartaceo presso i seggi elettorali. Chiede al Governo di accogliere la proposta, avanzata dal Consiglio generale per gli italiani all'estero, di utilizzare volontari per coadiuvare il personale incaricato di presiedere allo svolgimento del voto, in modo da ridurre i costi complessivi e aumentare il numero dei seggi elettorali. Segnala la necessità di incrementare le forme di pubblicità sull'appuntamento elettorale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) dichiarandosi in gran parte d'accordo con le osservazioni critiche formulate dal senatore Micheloni, esprime perplessità sul voto elettronico da remoto, per le scarse garanzie sulla segretezza e personalità del voto. Ritene possibili significative riduzioni di spese migliorando le procedure di acquisto delle dotazioni informatiche necessarie al voto elettronico. Concorda con il relatore sulla opportunità di avvalersi di personale volontario per lo svolgimento delle operazioni di voto.

I senatori Cristina DE PIETRO (*M5S*), ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) si associano alle considerazioni espresse dal senatore Orellana.

Il senatore TONINI (*PD*) ritiene prioritario consentire in tempi rapidi il rinnovo degli organismi di rappresentanza, prorogati ormai da troppo tempo.

Ritiene poco fondate le preoccupazioni espresse sul voto da remoto, non trattandosi di elezioni politiche. Auspica la modifica delle modalità di assegnazione delle credenziali per il voto da remoto, assicurando comunque adeguate garanzie di rispetto del principio della personalità del voto.

Il presidente CASINI (*PI*) pur apprezzando l'impegno di volontariato espresso dalle reti associative degli italiani all'estero, ritiene problematico l'impiego di personale volontario per lo svolgimento di procedure delicate come quelle legate al voto.

Il relatore MICHELONI (*PD*) ricorda che il voto da remoto è ampiamente utilizzato in molti Paesi, anche per incoraggiare la partecipazione alle consultazioni elettorali.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario GIRO concorda sulla necessità di procedere nei tempi più brevi possibili al rinnovo degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, precisando che, da parte del Governo, non vi è alcuna volontà surrettizia di limitare la partecipazione al voto. Precisa che il numero dei seggi allestiti dipenderà dalle risorse disponibili, che sono

peraltro state aumentate dall'ultima legge di stabilità, anche grazie all'impegno del senatore Micheloni. Esprime perplessità sulla possibilità di utilizzare volontari per lo svolgimento delle procedure elettorali. Ricorda che ogni eventuale modifica del provvedimento in esame, oltre ad incontrare il limite dalla compatibilità con le risorse effettivamente disponibili, comporterebbe il rischio di dilazione nello svolgimento delle elezioni. Segnala che la normativa vigente e le limitate disponibilità finanziarie rendono assai complessa la reintroduzione del voto con schede cartacee nei seggi. Si dichiara disponibile a verificare modalità diverse per l'assegnazione delle credenziali per il voto da remoto, pur evidenziando che il ritiro personale da parte degli aventi diritto è la modalità che meglio assicura il rispetto del principio della personalità del voto.

Il presidente CASINI (*PI*) annuncia la sua astensione nel voto sul provvedimento, esprimendo perplessità sull'opportunità di un intervento del Parlamento sui dettagli tecnico-organizzativi per lo svolgimento delle elezioni.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato), formulata dal relatore.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1470) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) sottolinea che il provvedimento è finalizzato a superare l'incertezza normativa nella disciplina sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope prodottasi a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014, nonché a dare piena attuazione a quei criteri di classificazione di tali sostanze previsti dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia che altrimenti, stante la reviviscenza della previgente disciplina in materia, resterebbero prive di attuazione nel nostro ordinamento. Propone quindi che la Commissione esprima, relativamente ai profili di competenza, un parere favorevole al provvedimento in esame. Illustra quindi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il presidente CASINI pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 93**

La Commissione Affari esteri, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, in materia di Comitati degli italiani all'estero;

preso atto che l'intervento normativo è finalizzato ad introdurre norme che rendano più sicure ed economiche le procedure di voto per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero attraverso l'introduzione di modalità informatiche delle votazioni;

considerata l'esigenza ormai improcrastinabile di procedere rapidamente al rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero;

considerato il limite di spesa imposto per provvedere al rinnovo di tali strumenti di rappresentanza;

considerata l'introduzione da parte del regolamento di un sistema informatico per l'espressione del voto, con l'obiettivo di semplificare le operazioni elettorali e di produrre un certo contenimento dei costi;

apprezzata la disposizione sui membri stranieri di origine italiana del Comitato degli italiani all'estero, che limita la possibilità di risalire solo sino al secondo grado di ascendenti e non più sino al quarto;

evidenziata criticamente una forzatura interpretativa della legge 23 luglio 2012, n. 118 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero» nella parte in cui prevede che le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti possano avvenire anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, e non già esclusivamente;

espresso il timore che le previsioni normative recate dallo schema in esame possano comportare il rischio di una partecipazione al voto fortemente penalizzata dalla ipotesi di limitazione dei seggi ai soli uffici consolari di prima categoria, sia pure temperata dalla possibilità di prolungare l'afflusso dei votanti su più di due giorni;

considerato che tale rischio è reso ancor più manifesto dalle modalità scelte per il primo rilascio delle «credenziali» per il «voto da remoto», che prevedono per l'elettore l'obbligo di recarsi personalmente presso il Consolato;

manifestate delle riserve sulle forme di pubblicità per tutti gli aventi diritto previste dallo schema in esame in vista dell'appuntamento elettorale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni ed osservazioni

che vengano modificate le modalità per il rilascio delle credenziali per il voto da remoto, escludendo in ogni caso l'obbligo per gli aventi diritto di doversi recare personalmente presso gli uffici consolari;

che sia prevista per le prossime elezioni la costituzione di un numero adeguato di seggi;

che nelle operazioni elettorali presso i seggi, il voto elettronico sia affiancato al voto mediante schede cartacee;

che vengano incrementate le forme di pubblicità sull'appuntamento elettorale;

che si accolga la disponibilità manifestata dal Consiglio Generale degli Italiani all'estero, dai COMITES e dalle reti associative per garantire il corretto funzionamento dei seggi elettorali attraverso il reclutamento, su base volontaria e gratuita, di apposito personale da mettere a disposizione delle autorità diplomatico-consolari;

formulando altresì l'invito al Governo a tenere comunque in debita considerazione le osservazioni del Consiglio di Stato sul provvedimento, ed in particolare in merito all'abrogazione della Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare di cui all'articolo 17 dello schema di decreto.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1470**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei suoi presupposti di necessità ed urgenza,  
considerato che esso è finalizzato a superare la situazione di incertezza normativa prodottasi, in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014,

tenuto conto che l'intervento normativo intende dare piena attuazione ai criteri di classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope previsti dalla convenzioni internazionali ratificate dall'Italia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria****220<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(1413) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il senatore SPOSETTI (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 1.1, 1.21, 1.5, 1.6 e 1.7. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.2, 1.3 e 1.4. In merito all'articolo 2, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.18 (sulla modalità di destinazione dei contributi agli inquilini morosi incolpevoli), 2.19 (soppressivo delle norme sul conto corrente dedicato all'esercizio dell'attività notarile) e 2.20. In merito all'articolo 3, segnala che occorre valutare le proposte 3.25 (sul godimento degli alloggi locati ai dipendenti pubblici in mobilità) e 3.26 (sul trasferimento di immobili Inps a fondi di investimento). Fa presente che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.1, 3.260 (già 10.0.7) e 3.0.200. In merito all'articolo 4, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 4.17, 4.28 e 4.0.33 (già 4.33). Segnala che occorre valutare l'emenda-

mento 4.25 (che esclude l'applicazione alle Province autonome di Trento e Bolzano di alcune disposizioni del decreto in esame). Rileva che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 4.0.32 (già 4.32). In merito all'articolo 5, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 5.4 (testo 2). Segnala che si deve acquisire la Relazione tecnica sulla proposta 5.0.3. In merito all'articolo 6, sottolinea che comporta maggiori oneri la proposta 6.4. Rileva che occorre valutare l'emendamento 6.3 (sul riscatto dell'unità immobiliare, anche ai fini dell'acquisizione della Relazione tecnica). Fa presente che occorre acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 6.6, 6.0.1 e 6.0.2. In merito all'articolo 7, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3, 7.4 e 7.0.1. Sottolinea che risulta necessaria la Relazione tecnica sulle proposte 7.0.3 e 7.0.4. In merito all'articolo 8, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 8.6, 8.12, 8.13, 8.14, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.8. Segnala che occorre valutare gli emendamenti 8.1 (sull'imputazione al prezzo del futuro acquisto di parte dei corrispettivi versati a titolo di canone di locazione), 8.10 e 8.11. In merito all'articolo 9, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 9.1 (testo 2), 9.2, 9.3 (testo 2), 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15, 9.201, 9.202, 9.203, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15, 9.0.16, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.21 e 9.0.200. Segnala che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 9.6, 9.12, 9.200 e 9.0.7. In merito all'articolo 10, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 10.12, 10.13, 10.14, 10.17, 10.20, 10.61, 10.62, 10.63, 10.94, 10.202, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.1205 e 10.0.1206. Sottolinea che occorre acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 10.64, 10.65 (testo 2), 10.97, 10.98, 10.99, 10.0.2 e 10.0.9. Rileva che occorre, poi, valutare gli analoghi emendamenti 10.0.5 e 10.0.902 (già 9.0.20) (sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2014). Segnala che occorre, altresì, valutare gli emendamenti 10.11 e, ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, 10.0.8, 10.0.200 e 10.0.201. In merito all'articolo 11, fa presente che comportano maggiori oneri la proposta 11.1. In merito all'articolo 12, sottolinea che occorre acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 12.0.2 (testo 2). In merito all'articolo 13, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 13.5, 13.6 (testo 2) e 13.0.1. Segnala che occorre acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 13.0.2. Fa presente che occorre valutare gli emendamenti 13.7 (testo 2) e 13.0.3. In merito all'articolo 14, rileva che comporta maggiori oneri l'emendamento 14.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 1, per i quali occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, e sottolinea, a tale riguardo, che le proposte risultano coperta a valere, in alcuni casi, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica e, in altri casi, sul fondo per lo sviluppo e la coesione: in entrambi i casi, rappresenta l'assenza della disponibilità di tali risorse.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali proposte, tenuto conto, peraltro, che alcune di esse utilizzano gli stanziamenti allocati presso il FISPE, al fine di finanziare interventi di natura corrente, con conseguente dequalificazione della spesa.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, poi, un avviso di nulla osta sull'emendamento 2.18 e un avviso contrario sull'emendamento 2.19, mentre rileva come la proposta 2.20 non determini particolari criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 2.19 richiederebbe, per poter essere valutato in maniera approfondita, l'acquisizione di apposita relazione tecnica, mentre l'emendamento 2.20 può essere sanzionato con un parere di semplice contrarietà, poiché si limita a posticipare il termine di adozione del decreto attuativo delle norme riguardanti l'istituzione del conto corrente dedicato all'esercizio dell'attività notarile.

In merito agli emendamenti all'articolo 3 il vice ministro MORANDO formula, poi, un avviso di nulla osta sulla proposta 3.25.

Il PRESIDENTE osserva, quindi, che la necessità di acquisire una relazione tecnica, attiene, oltre che agli emendamenti a tal proposito segnalati dal Relatore, anche all'emendamento 3.26 riguardante il conferimento a fondi di investimento di immobili dell'INPS.

Passando agli emendamenti all'articolo 4, evidenzia l'assenza di onerosità connessa alla proposta 4.25, mentre fa presente come l'emendamento 4.0.32 (già 4.32), oltre che richiedere una relazione tecnica, risulta, peraltro, coperto sul FISPE.

Concorda, poi, con il relatore sugli emendamenti all'articolo 5.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore SPOSETTI, in qualità di relatore, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.21, 1.5, 1.6, 1.7, 1.2, 1.3, 1.4, 2.19, 3.26, 3.0.1, 3.260 (già 10.0.7), 3.0.200, 4.17, 4.28, 4.0.33 (già 4.33), 4.0.32 (già 4.32), 5.4 (testo 2) e 5.0.3.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.20.

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 1 a 5.

Rimane sospeso il parere sulle proposte riferite ai restanti articoli, nonché sugli emendamenti 3.28, 4.34 e 5.18 (testo 4), approvati dalle Commissioni riunite».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dell'Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che nel prosieguo verranno esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 8, nonché gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e non inclusi nell'illustrazione del relatore.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 14,50.*

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, approvati dalle Commissioni riunite, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 8.6 (testo 2), 11.0.100, 13.9 e 13.10. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 9.0.100, 9.0.900 e 10.0.100. Occorre valutare le proposte 3.28, 5.18 (testo 4), 8.200, 9.16, 9.17, 13.8 (in punto di disponibilità delle risorse) e 13.0.3 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sull'emendamento 6.4, confermando che esso necessita di una copertura, anche ove si considerasse la presenza di effetti indiretti da ascrivere alla disposizione. Quanto, invece, alla proposta 6.3 non ravvisa conseguenze negative per la finanza pubblica in via diretta.

Il PRESIDENTE ribadisce la necessità di una relazione tecnica sull'emendamento 6.6, stante la complessità del caso in questione e i possibili riflessi in termini di gettito.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che la questione sottostante alla proposta 6.6 è stata oggetto di specifico approfondimento da parte degli uffici governativi: la particolarità della vicenda sta nell'avvenuta trasformazione dell'ente istituzionale deputato all'edilizia sociale in società di diritto privato da parte della Provincia autonoma di Trento, con l'evidente conseguenza di un diverso trattamento fiscale rispetto agli altri istituti rimasti di diritto pubblico. Conviene con i proponenti circa l'aleatorietà del maggior gettito cui si rinuncia, dal momento che sarebbe probabile una ripubblicizzazione delle funzioni in caso di permanenza del trattamento fiscale deteriore. Conclude, tuttavia, che una copertura per l'emendamento debba essere individuata, ancorché previo approfondimento sulle effettive necessità di compensazione.

Il PRESIDENTE propone di limitare il parere contrario per assenza di relazione tecnica, anziché ad una evidente scoperta finanziaria.

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) chiede chiarimenti sulla posizione del Governo in relazione alla proposta 7.4, che mira a garantire un incentivo per l'acquisto di mobili anche prescindendo dalla pendenza di una pratica di ristrutturazione edilizia.

Il vice ministro MORANDO ricorda come vi siano stati documentati effetti positivi di gettito a seguito delle misure in questione, cosicché il Governo è orientato a riconoscere l'esistenza di un effetto di autocopertura. Tuttavia, potrebbe risultare opportuno un ulteriore approfondimento, trattandosi di un calcolo complesso in termini di proiezione sulle fattispecie di acquisto di mobili già in essere.

Il PRESIDENTE conviene sulla necessità di una formale relazione tecnica, anche in considerazione della evidente retroattività del testo proposto che sembra rappresentare una sanatoria.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) aggiunge una propria generale valutazione favorevole alla considerazione delle coperture in senso dinamico, tuttavia invitando ad una articolata analisi sui possibili effetti dello svincolo dell'agevolazione rispetto alle fattispecie di ristrutturazione edilizia, il che comporta un transito della norma di favore dall'ambito degli investimenti immobiliari verso i beni di consumo, ancorché durevoli.

Il vice ministro MORANDO considera foriero di minori entrate l'emendamento 8.1, mentre esclude effetti diretti di finanza pubblica in relazione alle proposte 8.10 e 8.11.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 8.10 e 8.11, per sottolineare la possibilità di effetti indiretti di carattere finanziario.

Il vice ministro MORANDO osserva come l'emendamento 8.6 (testo 2) appaia privo della necessaria copertura.

Il PRESIDENTE evidenzia, a sua volta, la presenza di effetti finanziari negativi in relazione all'emendamento 3.28. Chiede, poi, un chiarimento circa la posizione del Governo sugli emendamenti 5.18 (testo 4) e 8.200.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario un ulteriore approfondimento sulle proposte citate dal Presidente.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame degli emendamenti 5.18 (testo 4) e 8.200, al fine di acquisire un quadro di maggiore dettaglio.

In relazione a quanto emerso nel dibattito, propone, quindi, l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 8 del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti trasmessi successivamente, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.28, 6.4, 6.6, 6.0.1, 6.0.2, 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3, 7.4, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 8.1, 8.6, 8.6 (testo 2), 8.12, 8.13, 8.14, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.8. Sugli emendamenti 8.10

e 8.11 il parere è di semplice contrarietà. Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8 il parere è di nulla osta, fatta eccezione per le proposte 5.18 (testo 4) e 8.200 il cui esame resta sospeso. Analogamente, il parere resta sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e seguenti».

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) lamenta che gli uffici del Senato non riescono da qualche tempo a consultare la banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze e ciò determina nocumento all'attività parlamentare sia della Commissione che dei singoli parlamentari. Nel suo caso, ad esempio, non è stato possibile appurare quali siano le risorse disponibili per le calamità naturali occorse di recente alla Sardegna.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiarire la situazione al fine del ripristino del collegamento.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria****91<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barraciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1430) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il PRESIDENTE comunica che si procederà all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto. Fa presente altresì che la relatrice Puglisi intende presentare due nuovi emendamenti, l'1.22 e il 2.4, pubblicati in allegato al presente resoconto, rispetto ai quali potrà essere fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

In sede di articolo 1, il senatore BOCCHINO (*Misto*) illustra l'1.2 che fissa una data certa per la conferma in ruolo dei vincitori del concorso. Sollecita peraltro il Governo a rinnovare la procedura concorsuale entro tempi prestabiliti che a suo giudizio potrebbero essere parametrati alla conclusione dell'anno scolastico in corso. La proposta emendativa disciplina anche l'ipotesi di mancato espletamento del concorso entro le tempistiche previste, prevedendo l'attribuzione dell'incarico di dirigente

scolastico agli attuali facenti funzioni. Ciò nella prospettiva di limitare l'attuale situazione, a suo avviso anomala, e di rispettare il ruolo della magistratura, in ossequio al principio della separazione dei poteri.

La relatrice PUGLISI (*PD*) dà conto del nuovo emendamento 1.22 che riepiloga i contenuti delle proposte emendative presentate dagli altri Gruppi e tiene conto delle istanze sollevate durante le audizioni. Lo spirito della proposta è pertanto di salvaguardare la continuità della dirigenza didattica, di rispettare le sentenze della magistratura che impongono la rinnovazione del concorso, nonché di dare certezza a coloro i quali sostengono delle prove concorsuali.

Nel dettaglio fa presente che la prima modifica agisce direttamente sul comma 1 e mira a garantire lo svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico anche nel caso in cui la nuova procedura concorsuale si concluda ad anno scolastico iniziato, proprio per rispondere all'esigenza della continuità.

Il secondo gruppo di modifiche è costituito invece da commi aggiuntivi strettamente connessi tra loro, in quanto da un lato consentono l'avvio di nuovi concorsi con le modalità innovative previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 quanto meno nelle regioni in cui non ci sono idonei e, dall'altro, stabiliscono una quota riservata in sede di prima applicazione per i soggetti vincitori o idonei di concorsi annullati in sede giurisdizionale, per i soggetti che hanno un contenzioso pendente legato a precedenti bandi, nonché per i soggetti che attualmente svolgono le funzioni di presidi incaricati. Si prevede altresì che il nuovo bando, da bandire entro il 31 dicembre 2014, tenga conto, tra i titoli valutabili, dell'esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico. Ritiene pertanto che attraverso tale emendamento si possa sanare tutto il pregresso, ponendo fine ai contenziosi in atto, e avviare le nuove modalità di selezione a regime. Tiene comunque a precisare che la figura del dirigente scolastico non deve essere intesa esclusivamente come quella di un *manager* pubblico ma deve tener conto nel suo ruolo di guida di una comunità didattica.

I restanti emendamenti e ordini del giorno presentati all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2, la relatrice PUGLISI (*PD*) illustra il nuovo emendamento 2.4 che mira a tutelare i dirigenti scolastici della Campania e della Sicilia, nelle quali non è ancora disponibile una convenzione CONSIP, dalle pressioni per l'aggiudicazione delle gare. Infatti la proposta fa sì che le scuole possano rinnovare gli attuali contratti svolti dalle imprese che stanno assicurando il servizio di pulizia in attesa della stipula della convenzione CONSIP.

Il senatore BOCCHINO (*Misto*) illustra l'ordine del giorno n. 1 che affronta la problematica delle pulizie delle scuole in un'ottica di lungo ter-

mine. Dopo aver ricordato che lo stesso ministro Stefania Giannini, in sede di replica al dibattito sulle dichiarazioni programmatiche, ha ammesso che l'articolo 2 del decreto-legge in esame di fatto non affronta il problema a regime, delinea due diverse soluzioni che potrebbero verificarsi. In primo luogo si potrebbe proseguire nell'affidamento dei servizi di pulizia a ditte esterne previa stipula delle convenzioni-quadro CONSIP, che indubbiamente determinano dei risparmi. In seconda battuta, lo scenario a suo giudizio preferibile è di procedere ad una progressiva internalizzazione del servizio, salvaguardando anche i profili occupazionali. Nel richiamare i dati forniti da alcuni soggetti auditi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ritiene infatti che l'obiettivo del contenimento della spesa non sia stato completamente raggiunto, in quanto il ricorso a ditte esterne, mediate dall'intervento della CONSIP, non ha consentito una riduzione della spesa tale da rendere preferibile l'impiego di personale esterno, rispetto a quello interno. Propone pertanto di sostituire gradualmente l'esternalizzazione con l'affidamento di incarichi al personale esistente nelle ditte, che potrebbe anche essere trasferito all'interno del personale ATA.

I restati emendamenti e ordini del giorno presentati all'articolo 2 si danno per illustrati.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a martedì, 13 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.22 e 2.4 della Relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 95)**

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha fornito il prospetto di tutti i contributi erogati dal Dicastero agli enti di competenza per il 2013, che fa seguito ad un precedente elenco già consegnato alla Commissione nella precedente legislatura. Ricorda in proposito di aver sollecitato tanto l'ex ministro Bray quanto l'attuale ministro Franceschini a rendere tale informazione alla Commissione, in modo che essa possa avere un quadro generale della distribuzione delle risorse pubbliche. Ringrazia pertanto l'Amministrazione dei beni culturali per aver positivamente risposto a tale richiesta, preci-

sando che sul documento fornito la Commissione svolgerà un approfondimento in una apposita sede.

Afferma altresì che rinnoverà l'analogo invito già rivolto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinché la Commissione venga messa a conoscenza anche della ripartizione dei fondi agli enti vigilati da quel Dicastero.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), nel prendere atto con soddisfazione della consegna di tale importante documento alla Commissione, sottolinea la rilevanza del provvedimento in titolo, che ripartisce le risorse destinate agli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Riacciandosi alle affermazioni del Presidente, rammenta a sua volta che in più occasioni la Commissione non è stata in grado di disporre di un quadro certo dei finanziamenti attualmente erogati. Ciò anche in conseguenza delle diverse leggi *ad hoc* che hanno finanziato alcuni enti specifici senza che poi fosse compiuta una verifica sull'utilità di tali contributi. Nel rilevare pertanto che la situazione appare tuttora confusa, reputa opportuno un approfondimento di merito, che imponga una metodologia diversa basata su nuovi criteri di valutazione onde delineare un contesto certo e credibile.

Rivendicando il ruolo di verifica e controllo della Commissione, ricorda poi che in questa sede occorre esprimere un parere obbligatorio su un riparto di circa 10 milioni di euro, che rappresenta comunque un provvedimento dovuto rispetto alla legislazione vigente, la quale individua con puntualità i beneficiari in una tabella annessa alla legge n. 448 del 2001. In proposito ritiene peraltro maturi i tempi per una riflessione su tale tabella, risalente ormai a 13 anni fa, che si limitava solo a raccogliere precedenti autorizzazioni di spesa, onde ricondurre a unità il finanziamento, senza che fosse però svolto alcun tipo di vaglio critico. Si tratta ora a suo giudizio di intraprendere una sfida importante, anche nell'ottica di un riequilibrio tra i territori.

Sollecita quindi l'Esecutivo a compiere una verifica sull'effettiva attualità dell'elenco dei beneficiari, all'incirca prima della pausa estiva, in modo da permettere alla Commissione di avviare proposte e integrazioni alla normativa vigente. Ribadisce peraltro la necessità di un metodo diverso, ritenendo inopportuna la corresponsione di cifre irrisorie a svariati istituti culturali, senza neanche un coinvolgimento delle autonomie territoriali. Al riguardo suggerisce di demandare alcuni compiti alle Regioni, le quali hanno una conoscenza più approfondita delle realtà locali.

Quanto al merito della ripartizione proposta che, ribadisce la relatrice, è disciplinata per legge e quindi non lascia alcun margine di manovra discrezionale né al Governo né al Parlamento, ella ne illustra l'articolazione in due gruppi di contributi: un primo gruppo destinato a tre fondi generali da attribuire a seguito di bandi e conseguente valutazione (per convegni culturali e pubblicazioni di rilevante interesse, nonché edizioni nazionali anteriori alla legge n. 440 del 1997; per premi e sovvenzioni a scrittori, editori, librai, grafici e traduttori; per le biblioteche non statali)

e a 5 importanti istituzioni culturali (Festival dei Due Mondi di Spoleto, Centro per il restauro, La Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma), che ricevono risorse anche da altri capitoli di spesa; un secondo gruppo destinato a un altro fondo generale da ripartire a seguito di bando e valutazione (per gli archivi privati di notevole interesse storico) e ad altre 12 importanti istituzioni culturali (Ufficio di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, Italia nostra, FAI, Reggio Parma Festival, Festival Pucciniano, Centro europeo di Toscolano, Rossini Opera Festival, Ferrara Musica, Ravenna Manifestazioni, Scuola di musica di Fiesole, Università di architettura di Venezia per la formazione specifica in campo teatrale, Museo del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo).

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della Federazione italiana scuole materne (FISM), dell'Associazione culturale pediatri (ACP) e della Federazione italiana medici pediatri (FIMP), auditi la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE dispone la convocazione immediata di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1430**

**(al testo del decreto-legge)**

**ordini del giorno**

**G/1430/2/7**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge intende porre rimedio a una emergenza venutasi a creare in seguito all'annullamento della procedura concorsuale (su base regionale) che, indetta per complessivi 2.386 posti di dirigente scolastico e regolarmente svoltasi, ha quindi assegnato e disposto nelle relative sedi i vincitori;

detta procedura concorsuale è stata invalidata – in seguito ai ricorsi avanzati e alla pronuncia dei rispettivi Tribunali regionali amministrativi – per vizi di forma che variano da Regione a Regione: la situazione più allarmante è da considerarsi, insieme con la Lombardia (ove 96 vincitori di concorso si sono visti «annullare» le prove), quella relativa alla regione Toscana laddove una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 991, depositata il 3 marzo scorso) ha rimesso in discussione la nomina di 112 dirigenti scolastici, ledendo palesemente taluni diritti acquisiti e le idoneità ottenute nel merito attraverso la selezione delle prove concorsuali;

considerato che:

le problematiche messe in campo presentano criticità non facilmente risolvibili da un punto di vista amministrativo, e fermo restando l'obbligo giuridico e civile del rispetto della legge e di dare compiuta applicazione a quanto deciso nel merito dal Consiglio di Stato, è comunque paradossale e iniquo pensare di protrarre il blocco delle assunzioni dei nuovi dirigenti scolastici senza soluzione di continuità a fronte di numerosi contenziosi sempre risorgenti che puntualmente scandiscono l'espletamento delle prove concorsuali;

in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, vi è infatti un vasto contenzioso in atto, a far tempo almeno dal 2004, nonostante l'articolo 17 del recente «decreto scuola» (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) abbia manifestato esplicitamente l'intento di garantire, attraverso nuove regole, «continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento del suddetto personale»,

impegna il Governo:

a prevedere una profonda revisione nelle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, ma anche del restante personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e ai direttori dei servizi generali e amministrativi;

a elaborare una riforma dei parametri e dei criteri di reclutamento, basati su prove che – pur sulla base dei risultati delle verifiche espletate – tengano conto non solo dei *curricula* degli aspiranti, ma dell'attitudine e delle qualità gestionali e umane che occorrono per espletare le mansioni previste dal ruolo che si è chiamati a ricoprire.

---

#### **G/1430/3/7**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge intende porre rimedio a una emergenza venutasi a creare in seguito all'annullamento della procedura concorsuale (su base regionale) che, indetta per complessivi 2.386 posti di dirigente scolastico e regolarmente svoltasi, ha quindi assegnato e disposto nelle relative sedi i vincitori;

detta procedura concorsuale è stata invalidata – in seguito ai ricorsi avanzati e alla pronuncia dei rispettivi Tribunali regionali amministrativi – per vizi di forma che variano da Regione a Regione: la situazione più allarmante è da considerarsi, insieme con la Lombardia (ove 96 vincitori di concorso si sono visti «annullare» le prove), quella relativa alla regione Toscana laddove una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 991, depositata il 3 marzo scorso) ha rimesso in discussione la nomina di 112 dirigenti scolastici, ledendo palesemente taluni diritti acquisiti e le idoneità ottenute nel merito attraverso la selezione delle prove concorsuali;

considerato che:

in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, vi è un contenzioso in atto, a far tempo almeno dal 2004, nonostante l'articolo 17 del

recente «decreto scuola» (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) abbia manifestato esplicitamente l'intento di garantire, attraverso nuove regole, «continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento del suddetto personale»;

le problematiche evidenziate dal provvedimento in esame presentano criticità non facilmente risolvibili da un punto di vista amministrativo, data anche la differenza nella casistica dei diversi ricorrenti: in primis fra coloro che sono stati immessi in ruolo e coloro invece che sono risultati idonei prima che le procedure concorsuali venissero annullate,

impegna il Governo:

a prevedere una eventuale revisione nelle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici che prevenga possibili contenziosi;

a elaborare apposite e differenziate procedure di rinnovazione concorsuale, tenendo conto delle misure, anche di carattere normativo, adottate in casi analoghi e nel rispetto della pronuncia del Consiglio di Stato sulle modalità con cui rinnovare il concorso in oggetto.

---

## emendamenti

### Art. 1.

#### 1.1

MAZZONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica*). – 1. Al fine di consentire agli uffici scolastici regionali di rinnovare le fasi del concorso indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i seguenti criteri:

a) i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici

e la titolarità delle sedi alle quali sono stati assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) i candidati risultati idonei nel concorso di cui al comma 1, sia quelli inseriti nell'allegato n. 1, sia quelli inseriti nell'allegato n. 2, e non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sono chiamati a frequentare un corso di aggiornamento sulle materie inerenti la funzione di dirigente scolastico relative al periodo intercorso dalla data di pubblicazione della graduatoria e quindi sostengono una prova scritta su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di aggiornamento. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui al comma 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato al concorso predetto. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio ed un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.

3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi alla prova orale e, se superata, vengono immessi nella graduatoria in coda ai candidati di cui al comma 1, lettere a) e b)».

---

## 1.2

BOCCHINO

*Al comma 1 sostituire le parole: «all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale» con le seguenti: «al 31 agosto 2014».*

*Conseguentemente all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono attribuire a partire dal 1° settembre 2014 per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che abbiano ricoperto la funzione di dirigenti scolastici a seguito di procedura concorsuale successivamente annullata per effetto di pronunce giurisdizionali e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura stessa. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile».

---

**1.22**PUGLISI, *relatrice*

*Al comma 1, dopo le parole: "rinnovazione della procedura concorsuale" aggiungere le seguenti: "e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico".*

*Inoltre, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*"2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono soppresse le seguenti parole: ', che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo'.*

*2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, nonché ai soggetti che hanno un contenzioso pendente legato al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, e ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico."*

**1.3**

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per prevenire eventuali contenziosi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto in base al quale i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di diri-*

gente scolastico, sono confermati nei rapporti di lavoro precedentemente instaurati e con la titolarità delle sedi alle quali risultano assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

#### 1.4

DI GIORGI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per prevenire eventuali contenziosi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento di un'apposita procedura concorsuale secondo i seguenti criteri:

a) i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) i candidati risultati idonei in procedure concorsuali successivamente annullate per effetto di pronunce giurisdizionali sono ammessi ad un breve corso intensivo di formazione, in esito alla frequenza positiva del quale sostengono una prova scritta su uno degli argomenti oggetto del corso, non eliminatória rispetto alla successiva prova orale, consistente nella discussione dell'elaborato.

1-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 1-bis regola altresì le modalità di attribuzione del punteggio finale e il coordinamento con gli esiti della rinnovazione delle procedure per i candidati diversi da quelli di cui alla lettera b) del comma 1-bis».

---

#### 1.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per prevenire eventuali contenziosi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento di una rinnovata procedura concorsuale che tenga conto dei seguenti criteri:

*a)* i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*b)* i candidati risultati idonei in procedure concorsuali successivamente annullate per effetto di pronunce giurisdizionali sono ammessi ad un breve corso intensivo di formazione, in esito alla frequenza positiva del quale sostengono una prova scritta su uno degli argomenti oggetto del corso, non eliminatória rispetto alla successiva prova orale, consistente nella discussione dell'elaborato.

*1-ter.* Il decreto ministeriale di cui al comma 1-*bis* regola anche le modalità di attribuzione del punteggio finale e il coordinamento con gli esiti della rinnovazione delle procedure per i candidati diversi da quelli di cui alla lettera *b)* del comma 1-*bis*».

---

## 1.6

SCAVONE, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per prevenire eventuali contenziosi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento di un'apposita procedura concorsuale secondo i criteri stabiliti di seguito:

*a)* i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*b)* i candidati risultati idonei in procedure concorsuali successivamente annullate per effetto di pronunce giurisdizionali sono ammessi ad un breve corso intensivo di formazione, in esito alla frequenza positiva

del quale sostengono una prova scritta su uno degli argomenti oggetto del corso, non eliminativa rispetto alla successiva prova orale, consistente nella discussione dell'elaborato.

1-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 1-bis regola anche le modalità di attribuzione del punteggio finale e il coordinamento con gli esiti della rinnovazione delle procedure per i candidati diversi da quelli di cui alla lettera b) del comma 1-bis».

## 1.7

CANTINI, CALEO, FILIPPI, PETRAGLIA, GRANAIOLA, MATTESINI, FEDELI, Elena  
FERRARA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di consentire all'ufficio scolastico regionale per la Toscana di rinnovare le fasi locali del concorso indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri ivi stabiliti.

1-ter. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Toscana del concorso di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della del presente decreto prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova orale con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Toscana del concorso di cui al comma 1 risultati idonei, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sono chiamati a frequentare un corso di formazione sulle materie inerenti la funzione di dirigente scolastico e sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova orale, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

1-quinquies. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui al comma 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1. A ciascun

elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione».

---

## 1.8

LIUZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in fase di rinnovazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

1-ter. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di porre rimedio al contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, nonché di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma 1-*quater*, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

1-*quater*. La procedura concorsuale di cui al comma 1-*ter*, da espletarsi su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 1-*septies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio, in coda ai soggetti inseriti nelle graduatorie regionali ad esaurimento della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 -

4<sup>a</sup> serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015. L'inserimento in graduatoria e l'assunzione sono disposti esclusivamente nella Regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.

*1-quinquies.* I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali, dopo i soggetti di cui al comma *1-quater*, della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4<sup>a</sup> serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V dell'11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella Regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V del 15 luglio 2010.

*1-sexies.* I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4<sup>a</sup> serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e per il quale non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono ammessi alla frequenza di un breve ed intensivo corso di formazione nazionale, al termine del quale, a seguito di rilascio di attestato positivo del direttore del corso, gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto in coda, dopo i soggetti di cui ai commi *1-quater* e *1-quinquies*, alle graduatorie regionali ad esaurimento della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4<sup>a</sup> serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015-2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella Regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

*1-septies.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, nonché i contenuti delle prove di cui ai commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici previste per le procedure dei commi da 1-*quater* a 1-*sexies*, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 per i soggetti di cui al comma 9-*bis*, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 per gli altri, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

1-*octies*. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

1-*nonies*. A far data dall'immissione in ruolo dell'ultimo dei soggetti di cui al comma 1-*ter* che abbia superato, con esito positivo, la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1-*quater*, il primo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

1-*decies*. Il secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dai seguenti: "La validità di dette graduatorie regionali permarrà fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori in esse inseriti. Il corso-concorso di cui al comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili. Resta fermo quanto previsto dai commi da 8-*bis* a 8-*octies*"».

---

## 1.9

LIUZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dai seguenti: "La validità di dette graduatorie regionali permarrà fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori in esse inseriti. Il corso-concorso di cui al comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili"».

---

## 1.10

CERVellini, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in fase di rinnovazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

1-*ter*. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata

per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma 1-*quater* del presente articolo, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A seguito del superamento con esito positivo di tale procedura riservata, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché del legittimo affidamento dei soggetti idonei delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, i soggetti di cui al presente comma sono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, secondo il punteggio delle graduatorie regionali per la conferma degli incarichi dirigenziali, ove sono attualmente inseriti.

1-*quater*. La prova di cui al comma 1-*bis* e la procedura di cui al comma 1-*ter* dovranno essere svolte secondo le modalità già indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2, e ultimate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*quinquies*. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*sexies*. Al secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti," sono sostituite dalle seguenti: "La validità di tali graduatorie regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito delle regioni in cui hanno concorso, di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,"»

---

## 1.11

BUEMI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in fase di rin-

novazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

*1-ter.* Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma *1-quater*, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore dal presente decreto hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo *1-sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A seguito del superamento con esito positivo di tale procedura riservata, nel rispetto di quanto previsto dal comma *1-bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché del legittimo affidamento dei soggetti idonei delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, i soggetti di cui al presente comma sono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, secondo il punteggio delle graduatorie regionali per la conferma degli incarichi dirigenziali, ove sono attualmente inseriti.

*1-quater.* La prova di cui al comma *1-bis* e la procedura di cui al comma *1-ter* dovranno essere svolte secondo le modalità già indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2, e ultimate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*1-quinquies.* All'attuazione delle procedure di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-sexies.* Al secondo periodo del comma *1-bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti," sono sostituite dalle seguenti: "La validità di tali graduatorie regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito delle regioni in cui hanno concorso, di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,"».

---

**1.12**

BUEMI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, i soggetti che hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 e per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico incaricato, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono chiedere l'iscrizione con riserva in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011 pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011.

1-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, da svolgersi su base regionale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio finale, e di una prova scritta il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono da individuarsi in quanto previsto all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al presente comma sono graduati per ordine di punteggio e assunti, nelle regioni in cui prestano servizio in qualità di presidi incaricati, nel ruolo di dirigenti scolastici a partire dall'anno scolastico 2014-2015, in una percentuale pari al 20 per cento dei posti annualmente autorizzati, fino al totale esaurimento della fascia aggiuntiva.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedura di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui al comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e del fondo di cui all'articolo 4 comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare i nuovi oneri

per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le relative proposte di modulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

---

### 1.13

DI GIORGI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti che hanno partecipato a tutte le fasi di concorsi banditi a seguito del decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 disciplinante il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, e che, al 28 febbraio 2014, prestano servizio con contratti di dirigente scolastico, possono sostenere una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

1-ter. La prova di cui al comma 1-bis deve essere ultimata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità di svolgimento che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto.

1-quater. All'attuazione della sessione speciale di cui al comma 1-bis si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

---

**1.14**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'attuazione delle procedure di cui al presente articolo, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.15**

MARINELLO, Giuseppe ESPOSITO, CONTE, MANCUSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per garantire i principi di equità e di parità di trattamento, con riferimento alla disciplina di cui al comma 1, i soggetti non in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione ai concorsi a posti di dirigente scolastico indetti rispettivamente con il decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, 4<sup>a</sup> serie speciale, del 26 novembre 2004, e con il decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4<sup>a</sup> serie speciale, del 15 luglio 2011, sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi sostengono una prova scritta non eliminatória su uno degli argomenti svolti durante il corso, seguita dalla discussione della stessa in sede orale, con attribuzione di un voto unico. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti (in funzione della disponibilità di posti in organico) in coda ad una delle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4<sup>a</sup> serie speciale, del 15 luglio 2011, nei limiti temporali di validità delle stesse e nel limite delle assunzioni autorizzate anno per anno ai sensi delle disposizioni vigenti. All'attuazione delle procedure di cui al presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

---

**1.16**

PEZZOPANE, TOMASELLI, DI GIORGI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I soggetti non in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi sostengono una prova scritta non eliminatória su uno degli argomenti svolti durante il corso, seguita dalla discussione della stessa in sede orale, con attribuzione di un voto unico. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti, in funzione della disponibilità di posti in organico, in coda ad una delle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4<sup>a</sup> serie speciale, del 15 luglio 2011, nei limiti temporali di validità delle stesse e nel limite delle assunzioni autorizzate anno per anno ai sensi delle disposizioni vigenti. All'attuazione delle procedure di cui al presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

**1.17**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I soggetti non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi sostengono una prova scritta non eliminatória su uno degli argomenti svolti durante il corso, seguita dalla discussione della stessa in sede orale, con attribuzione di un voto unico. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti (in funzione della disponibilità di posti in organico e

secondo criteri da determinarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in coda ad una delle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4<sup>a</sup> serie speciale, del 15 luglio 2011, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite delle assunzioni autorizzate anno per anno ai sensi delle disposizioni vigenti».

---

### 1.18

SCAVONE, COMPAGNONE, Mario FERRARA, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, GIBIINO, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, TORRISI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I soggetti non in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi sostengono una prova scritta non eliminatória su uno degli argomenti svolti durante il corso, seguita dalla discussione della stessa in sede orale, con attribuzione di un voto unico. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti (in funzione della disponibilità di posti in organico) in coda ad una delle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4<sup>a</sup> serie speciale, del 15 luglio 2011, nei limiti temporali di validità delle stesse e nel limite delle assunzioni autorizzate anno per anno ai sensi delle disposizioni vigenti. All'attuazione delle procedure di cui al presente comma, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

---

**1.19**

PELINO, LIUZZI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi soggetti sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione selettivo, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**1.20**

TOMASELLI, PEZZOPANE, Elena FERRARA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4<sup>a</sup> serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi soggetti sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione selettivo, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**1.21**

MARINELLO, Giuseppe ESPOSITO, CONTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e l'affidamento dei candidati nelle situazioni di rinnovazione di fasi concorsuali in seguito ad annullamento giurisdizionale, i candidati che abbiano superato tutte le fasi previste dal bando della procedura invalidata e che siano rimasti esclusi a seguito della ripetizione della valutazione, sono inseriti in calce nelle graduatorie ad esaurimento regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, laddove, in relazione a provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, siano preservati gli esiti della prova orale sostenuta e della prova preselettiva, qualora abbiano frequentato con successo il corso relativo al periodo di formazione e tirocinio di cui all'articolo 17 del decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, in esito al quale dovranno necessariamente produrre una relazione scritta soggetta a valutazione da parte di apposita commissione nominata dall'ufficio scolastico regionale».

**1.0.1**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Stabilizzazione delle procedure di assunzione)*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

"1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale docente, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

---

## 1.0.2

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-*bis*.**

*(Modifica al testo unico delle leggi sulla scuola in materia di concorsi per titoli ed esami)*

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: "Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, al termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuo dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva";

b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

"8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997";

d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-*bis*, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati».

---

**1.0.3**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga termini per la revisione delle procedure concorsuali e modifiche al testo unico)*

1. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole "con regolamento adottato" sono aggiunte le seguenti: "entro il 1° gennaio 2015". Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: "Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuo dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva";

b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

"8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.";

c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi";

d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati».

**1.0.4**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga termini per l'accesso alle GAE dei «congelati SSIS»)*

1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009-2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012-2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito"».

---

**1.0.5**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Congelati SSIS)*

1. Al comma *2-ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c*), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009-2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012-2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito"».

---

**1.0.6**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga termini per l'iscrizione in GAE – SSIS e chiusura IV fascia)*

1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i predetti soggetti sono inseriti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. I termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009-2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012-2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito"».

---

**1.0.7**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga termini per l'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Organi collegiali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 2015";

*b)* alla fine del comma sono aggiunte le parole: "e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente".

2. Al fine di garantire comunque, nelle more della revisione degli organi collegiali, la costituzione del Consiglio superiore dell'istruzione, al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* gli articoli 1, 2 comma 7, 4, 5, 6 e 7 limitatamente alle parole: "e dei nuovi organi collegiali e locali" sono abrogati;

*b)* l'articolo 2, comma 5, lettera *a)*, è sostituito dal seguente:

*"a)* quindici sono eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali. È garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, di almeno un dirigente scolastico e di almeno un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario".

3. Le elezioni del Consiglio superiore dell'istruzione sono bandite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Al fine di garantire la necessaria continuità degli atti amministrativi, anche in considerazione dei diversi poteri attribuiti all'istituendo Consiglio superiore dell'istruzione rispetto al previgente Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sino all'insediamento del nuovo organo sono comunque adottabili gli atti per i quali la normativa vigente prevede il parere del predetto CNPI».

---

**1.0.8**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Integrazione azienda-scuola)*

1. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza degli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44».

**1.0.9**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Abilitati e supplenze)*

1. Nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente ri-

spetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali».

---

#### **1.0.10**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Semplificazione delle procedure di attivazione  
dei percorsi di abilitazione)*

1. Al fine di semplificare e rendere certe nei tempi le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto le parole: "previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione" sono soppresse».

---

#### **1.0.11**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Docenti di sostegno)*

1. Le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) sono unificate. Gli aspiranti,

muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un'unica graduatoria provinciale secondo i rispettivi punteggi.

2. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono costituite graduatorie provinciali specifiche per il sostegno articolate per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado. Le graduatorie sono costituite da docenti presenti nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato testo unico scuola, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per i rispettivi gradi di istruzione, graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

3. I concorsi di cui all'articolo 400 del testo unico scuola indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell'abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 399 del predetto testo unico, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli su posto di sostegno».

---

### 1.0.12

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Scioglimento della riserva per il concorso docenti)*

«1. Al fine di limitare il contenzioso pendente inerente la partecipazione al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 – pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 – si procede alla nomina, nell'ambito e nei limiti del contingente di posti assegnato dal bando di concorso, anche delle seguenti tipologie di candidati ammessi

con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale, che abbiano superato tutte le prove previste dal bando, secondo l'ordine di punteggio ottenuto nella graduatoria generale definitiva di merito del predetto concorso:

a) soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

b) candidati che, all'atto della domanda di partecipazione, erano già di ruolo in altra regione o classe di concorso;

c) candidati in possesso del titolo di laurea, costituente titolo di insegnamento ai sensi del decreto ministeriale 39 e 22 conseguito successivamente ai termini di presentazione delle domande di partecipazione al IX ciclo SSIS bandito con decreto del Ministro dell'università e ricerca 12 luglio 2007, iscritti al primo ciclo dei percorsi di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del predetto decreto all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui le predette procedure di abilitazione non siano ancora terminate, la riserva è sciolta positivamente in subordine al conseguimento dell'abilitazione al termine del succitato primo ciclo».

---

### 1.0.13

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Requisiti di accesso ai concorsi)*

1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 – pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 – e non risultati nel novero dei vincitori, è riconosciuto il titolo di abilitazione, là ove ne fossero sprovvisti».

---

**1.0.14**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Buoni lavoro per i docenti)*

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso imprese, aziende e associazioni, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative per ogni categoria".

---

**1.0.15**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Diplomati magistrali)*

1. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è abrogato».

**ordini del giorno****G/1430/1/7**

BOCCHINO

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430 (Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico)

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in corso, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile e comunque non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedano all'acquisto dei servizi di pulizia dai medesimi raggruppamenti d'impresе che li assicurano alla data del 31 marzo 2014;

visto che:

la legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) ha trasferito allo Stato alcune competenze svolte dagli enti locali (comuni e province) e tra queste i servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie svolte nelle scuole elementari e materne e negli Istituti secondari superiori a partire dal 1° gennaio 2000;

da allora allo Stato sono stati trasferiti i dipendenti (bidelli) impegnati nelle attività trasferite, ma sono stati anche trasferiti gli oneri per i contratti (appalti storici) in essere e quelli per i soggetti LSU attraverso la stipula di nuovi appalti con imprese appaltatrici che hanno assunto alle proprie dipendenze gli *ex* LSU;

per tali servizi, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale; sono stati così accantonati per l'anno scolastico 2010-2011 n. 11.857 posti di collaboratori scolastici;

l'intenzione, quindi, del Legislatore era quella di coprire il costo delle esternalizzazioni delle pulizie con i risparmi derivanti dalla mancata assunzione di quei 11.857 collaboratori scolastici;

considerato che:

negli anni successivi alle disposizioni legislative sopra citate si è assistito inequivocabilmente ad un netto peggioramento della qualità del servizio di pulizia ed ausiliare nonché a sempre più gravosi costi per il bilancio dello Stato;

l'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 ha successivamente disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, avrebbero dovuto approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP;

tenuto conto, inoltre, che:

l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013) ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 sopra citato. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2013-2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'anno scolastico 2012-2013;

il 23 aprile 2014 il sottosegretario Reggi è intervenuto in 7<sup>a</sup> Commissione del Senato segnalando che nell'anno scolastico trascorso sono stati impiegati circa 600 milioni di euro per l'espletamento dei servizi di pulizia nelle scuole, mentre a seguito dell'aggiudicazione delle gare CONSIP, per l'attuale anno scolastico, sono stati spesi circa 300 milioni di euro. La riduzione dei costi ha dunque immediatamente comportato la perdita del posto di lavoro per circa 12.000 LSU per i quali il Governo ha voluto proporre una soluzione strutturale che salvaguardasse tanto i lavoratori quanto le scuole. Per addivenire a tale soluzione è stato necessario giungere ad un accordo sindacale, che ha coinvolto i Dicasteri dell'istruzione e del lavoro da un lato, le imprese e i sindacati dall'altro, al fine di riconvertire il personale per impiegarlo nei lavori di piccola manutenzione delle scuole. Tale accordo si è perfezionato il 30 marzo scorso e per questo si è prevista la proroga di un mese disposta dal disegno di legge n. 1450, con il quale si è consentito di continuare nello svolgimento dei servizi di pulizia in attesa di una diversa soluzione;

considerato che:

il citato disegno di legge n. 1450 ha previsto, altresì, una deroga al limite di spesa disposto dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69

del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche, quantificata dal sottosegretario Reggi in circa 450 milioni di euro;

rilevato inoltre che:

l'organizzazione e la strutturazione delle esternalizzazioni delle pulizie nelle scuole non ha prodotto gli effetti previsti e sperati né dal punto di vista della qualità del servizio né da quello del contenimento della spesa comportando anzi nocimento sia ai lavoratori delle ditte appaltatrici sia alle istituzioni scolastiche messe duramente in difficoltà in termini di qualità e continuità del servizio;

per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, invece, è maggiormente auspicabile assumere gli 11.800 lavoratori ATA attraverso un graduale ridimensionamento delle esternalizzazioni dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 ed entro l'anno scolastico 2017-2018. Il Governo, con proprio regolamento, potrebbe prevedere una deroga rispetto ai titoli di accesso necessari al profilo ATA al fine di poter inserire i lavoratori ex LSU delle ditte appaltatrici in considerazione delle competenze ed abilità acquisite dai lavoratori negli anni in cui hanno prestato servizio evitando l'espulsione dal lavoro dei soggetti impiegati da almeno 5 anni prestati consecutivamente e con un'età che ne renderebbe difficile il reimpiego prevedendo per i rimanenti lavoratori percorsi formativi volti a garantirne l'occupabilità;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di sostituire al meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari ulteriori e diversi strumenti che favoriscano preminentemente il posto di lavoro a quanti più soggetti possibili tenendo doverosamente in considerazione il principio del contenimento della spesa;

a reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, tenuto conto che le deroghe di cui all'articolo 19 del disegno di legge n. 1450 al tetto di spesa previste all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 vengono coperte per un importo pari a 20 milioni di euro attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi).

---

**G/1430/4/7**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premesso che:

almeno a far tempo dall'anno 2000 si è diffusa ed è stata viepiù consolidata una politica di «esternalizzazione» dei servizi nella pubblica amministrazione;

in particolare, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, tale politica è basata sulle convenzioni stipulate con la Consip: una società che, sorta nel 1997, ha come azionista unico il Ministero dell'economia delle finanze (MEF) e che opera per l'appunto al servizio della pubblica amministrazione svolgendo attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, occupandosi nello specifico di gestione accentrata di contratti e appalti;

le convenzioni che vengono stipulate – e che teoricamente dovrebbero garantire qualità del servizio erogato, affidabilità e risparmio – costituiscono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici (aggiudicatrici di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche) s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli *standard* di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni, fino al limite massimo previsto;

considerato che:

al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno in corso, col presente provvedimento si dispone una ulteriore proroga al 31 agosto del 2014 dopo che il comma 748 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 aveva disposto la prosecuzione sino al 28 febbraio 2014 dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, e dopo che i termini erano slittati al 31 marzo con il decreto cosiddetto «Salva Roma» (art. 19, comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16) affinché gli istituti scolastici, nelle Regioni ove non è attiva la convenzione Consip, possano continuare, in via temporanea, a usufruire delle imprese che attualmente già svolgono i servizi di pulizia e/o servizi ausiliari;

considerato tuttavia che:

dalle audizioni svolte presso l'Ufficio di Presidenza della 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, tenutesi in data 24 aprile scorso, è da più parti emerso che, nelle Regioni ove si è proceduto alla stipula della convenzione Consip notevoli sono state le criticità riscontrate sia sul versante occupazionale del personale delle imprese di pulizia, sia sulla qualità dei

servizi di pulizia delle scuole interessate, generando pertanto una serie cospicua di problematiche sia sotto il profilo dei costi per il bilancio dello Stato sia sulla qualità dei servizi erogati;

la politica legata alle convenzioni Consip rischia di precarizzare sempre più tanto i lavoratori socialmente utili (LSU) che vengono all'uopo impiegati (essendo state decurtate le risorse a essi destinate) quanto il personale ATA giacché, a fronte dei circa 12.000 posti accantonati per le esternalizzazioni, l'organico dei collaboratori scolastici si è di fatto ridotto di 30.000 unità nel triennio 2009-2011 (per effetto della legge 6 agosto 2008, n. 133),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema basato sulle convenzioni Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, e nello stesso tempo di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio.

---

## emendamenti

### Art. 2.

#### 2.4

PUGLISI, *relatrice*

*Al comma 1, sostituire le parole: "dell'anno scolastico" con le seguenti: "delle attività didattiche nell'anno 2014" e le parole: "31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre"*

*Inoltre, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*"2-bis. La quota di euro 150 milioni, posta a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, è destinata all'acquisto da luglio a dicembre 2014, di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali. L'utilizzo di tali risorse è definito in coerenza con le finalità del Fondo stesso con successiva delibera del CIPE che stabilisce anche le modalità e i criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative statali e della tipologia degli interventi, il cui importo unitario non deve essere inferiore a 7.000 euro.*

*2-ter. Nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis acquistando il relativo servizio dai raggruppa-*

menti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

*2-quater.* La somma di cui al comma 2-bis è ripartita tra le province in proporzione alla differenza tra il limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il fabbisogno per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari fissato prima dell'accordo del 14 giugno 2011 stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito ai contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

*2-quinquies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

---

## 2.1

DI GIORGI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di individuare entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni gestionali e amministrative ottimali, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari volti a garantire il regolare svolgimento del servizio sono effettuati previo confronto tra le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori interessati ivi comprese quelle dei lavoratori della scuola».

---

## 2.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni gestionali e amministrative ottimali, ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari volti a garantire il regolare svolgimento del servizio, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, saranno effettuati previo confronto tra le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali e le or-

ganizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori interessati ivi comprese quelle dei lavoratori della scuola».

---

### 2.3

#### CENTINAIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari, di cui al comma 2, riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce una normativa che disciplina definitivamente la materia e non comporta riduzione dell'organico del personale ausiliario».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 94**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 8 maggio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 81**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ SETTORE AGRICOLO)*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria****60<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**CHITI***La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (n. COM (2014) 180 definitivo)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra il provvedimento in titolo evidenziando come esso consegua alla relazione della Commissione europea, dell'11 maggio del 2012 (COM(2012) 212), sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché alla consultazione delle parti interessate e alla valutazione d'impatto, svolte nel 2013, e alle conclusioni del Consiglio Agricoltura e pesca del 13-14 maggio 2013.

In base alle predette valutazioni, la proposta persegue i seguenti obiettivi: prospettive di mercato positive, grazie a una maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere i prezzi dei prodotti biologici (assorbendone l'iniziale aumento) e attirare nuovo interesse verso tali prodotti; soppressione delle eccezioni alla normativa e conseguente, ulteriore sviluppo dei mezzi di produzione biologica, in particolare delle sementi; chiarimento e semplificazione delle norme di produzione, che dovrebbe rendere il settore più attraente; maggiore equità in termini di concorrenza, grazie alla maggiore armonizzazione, al chiarimento e alla semplificazione delle norme e all'abbandono dell'equivalenza a favore della conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo dei Paesi terzi; rafforzamento della fiducia dei consumatori attraverso la creazione

di un migliore sistema di controllo e di norme di produzione armonizzate, che tengano conto dell'evolversi delle preoccupazioni della società (sistema di gestione ambientale per trasformatori e commercianti, benessere degli animali); adozione di un approccio basato sui rischi, che dovrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli e, unito a un regime di importazione più affidabile, contribuire alla prevenzione delle frodi; accentuazione degli effetti ambientali positivi connessi alla produzione biologica e miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, grazie all'eliminazione delle eccezioni.

Con particolare riguardo alla semplificazione della normativa, la proposta prevede di: chiarire le disposizioni relative al campo di applicazione, alle norme di produzione, all'etichettatura e al sistema dei controlli; eliminare le disposizioni inefficaci; limitare la possibilità per gli Stati membri di consentire eccezioni alle norme; semplificare il regime di importazione; semplificare i requisiti applicabili ai piccoli agricoltori, in particolare con l'introduzione della certificazione di gruppo.

La stessa è coerente con la proposta di regolamento sui controlli ufficiali (COM(2013) 265), diretta a consolidare l'approccio integrato in tutti i settori connessi alla catena alimentare, provvedendo anche ad integrarla nelle definizioni e nelle disposizioni specifiche in materia di controlli.

Il Governo ha presentato la relazione prescritta dall'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha evidenziato come le disposizioni contenute nel progetto normativo siano, complessivamente, conformi all'interesse nazionale e rispondenti ad alcune specifiche richieste formulate dall'Italia.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi in cui si evidenzia la correttezza della base giuridica prescelta e la rispondenza della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Per quanto riguarda il merito, si esprime apprezzamento per una proposta che va nella direzione di un maggior rigore nella produzione biologica e di una particolare attenzione alle attese dei consumatori, e al contempo verso un rafforzato sostegno alle aziende produttrici. Si esprimono, invece, perplessità riguardo alle previsioni di sviluppo dei mezzi di produzione biologica (in particolare delle sementi), evidenziando che lo sviluppo dovrebbe considerare anche le tecniche di produzione (rotazione delle colture, sistema idrico, ecc.) e non esclusivamente l'individuazione di nuove varietà a maggiore redditività indipendentemente da valutazioni di tutela della salute. Si ritiene anche necessario che sia valorizzato e preservato il patrimonio delle sementi autoctone che caratterizzano il territorio italiano e che, nell'esercizio del potere delegato da parte della Commissione europea, il Governo svolga un attento monitoraggio preventivo.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), nel condividere l'impianto dello schema di osservazioni presentato dal relatore, rileva come sia necessario considerare sullo stesso piano sia le previsioni di sviluppo dei mezzi di produzione biologica che le tecniche di produzione. Inoltre,

in riferimento all'esercizio del potere delegato da parte della Commissione europea, in considerazione del ruolo di sintesi dei vari interessi nazionali da essa svolto, ritiene che il monitoraggio debba essere effettuato anche da parte del Parlamento europeo.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) è dell'avviso che la tutela dei prodotti biologici, prevista dalla proposta, non debba estendersi anche alle produzioni che contengano elementi di organismi geneticamente modificati.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) chiede che nel parere venga sottolineato il profilo della biodiversità, anche per non limitare l'impostazione dello stesso alla tutela delle produzioni autoctone.

Il relatore CANDIANI (*LN-Aut*) accoglie i suggerimenti dei colleghi e riformula conseguentemente lo schema di osservazioni.

Dopo una breve discussione incidentale sull'inclusione nelle osservazioni di un riferimento agli OGM, cui partecipano i senatori GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il relatore CANDIANI (*LN-Aut*), il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone, quindi, ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore come riformulato all'esito della discussione.

La Commissione approva.

*(1470) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che reca, agli articoli 1 e 2, disposizioni rese necessarie, per fini di coerenza normativa e amministrativa e per fini di aggiornamento tecnico, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme sugli stupefacenti (articoli 4-*bis* e 4-*vicies-ter*) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi), ripristinando la disciplina contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) nella versione precedente al 2006.

L'articolo 3 del decreto-legge in conversione, che più specificamente riguarda le competenze della Commissione, concerne gli eventuali impieghi di un medicinale per indicazioni terapeutiche diverse da quelle con-

template nell'autorizzazione all'immissione in commercio (cosiddetto uso *off-label*), prevedendo al comma 1 la possibilità che il fondo delle aziende farmaceutiche, istituito presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), possa essere destinato anche alla sperimentazione clinica di medicinali per un loro impiego *off-label*.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 prevede che, «anche qualora sussista un'alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati», previa valutazione dell'AIFA, i medicinali possano essere impiegati anche per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale. Al riguardo, la predetta disposizione si aggiunge al vigente comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, che consente l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, solo qualora non esista una valida alternativa terapeutica.

Dal punto di vista del diritto dell'Unione si rileva che, secondo l'articolo 5 della direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, «uno Stato membro può, conformemente alla legislazione in vigore e per rispondere ad esigenze speciali, escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i medicinali forniti per rispondere ad un'ordinazione leale e non sollecitata, elaborati conformemente alle prescrizioni di un operatore sanitario autorizzato e destinati ad un determinato paziente sotto la sua personale e diretta responsabilità». In tali ipotesi, l'obbligo di autorizzazione per l'immissione in commercio di un medicinale, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, può essere derogato.

Secondo la giurisprudenza europea, l'obbligo di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale è funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2001/83/CE, ossia, da una parte l'eliminazione degli ostacoli agli scambi di medicinali tra gli Stati membri e, dall'altra, la tutela della salute pubblica.

Inoltre, la Corte di giustizia, con la sentenza del 29 marzo 2012, causa C-185/10, ha interpretato il suddetto articolo 5 ritenendo che la nozione di esigenze speciali «si riferisce unicamente a situazioni individuali giustificate da considerazioni mediche e che il medicinale sia necessario per rispondere ai bisogni dei pazienti» in base ad una prescrizione del medico rilasciata «al termine di un esame effettivo dei suoi pazienti e basandosi su considerazioni puramente terapeutiche». La stessa decisione ha affermato che le considerazioni finanziarie non possono, di per sé sole, condurre a riconoscere l'esistenza di siffatte esigenze speciali. Infine, sempre secondo la citata decisione, gli Stati membri restano competenti a fissare il prezzo dei medicinali e il loro livello di rimborso da parte del sistema nazionale di assicurazione malattia sulla base delle condizioni sanitarie, economiche e sociali, come risulta dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE.

La relatrice illustra, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, che invita le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare, nell'articolo 3 del disegno di legge, che l'utilizzo del medicinale per un'indicazione diversa da quella autorizzata sia collegato a specifiche ragioni di tutela del paziente e a considerazioni strettamente terapeutiche.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) concorda con la posizione della senatrice Ginetti in riferimento all'articolo 3, ma esprime le perplessità della sua parte politica per quanto riguarda la tematica della distinzione tra droghe leggere e pesanti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in conversione.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa, quindi, verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere non ostativo con osservazione presentato dal relatore.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. CON (2014) 180  
DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARITÀ**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta consegue alla relazione della Commissione europea, dell'11 maggio del 2012 (COM(2012) 212), sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, prevista dall'articolo 41 del medesimo regolamento, nonché alla consultazione delle parti interessate e alla valutazione d'impatto, svolte nel 2013, e alle conclusioni del Consiglio Agricoltura e pesca del 13-14 maggio 2013;

considerato che, in base alle predette valutazioni, la proposta persegue i seguenti obiettivi:

– prospettive di mercato positive, grazie a una maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere i prezzi dei prodotti biologici (assorbendone l'iniziale aumento) e attirare nuovo interesse verso tali prodotti;

– soppressione delle eccezioni alla normativa e conseguente, ulteriore sviluppo dei mezzi di produzione biologica, in particolare delle sementi;

– chiarimento e semplificazione delle norme di produzione, che dovrebbe rendere il settore più attraente;

– maggiore equità in termini di concorrenza, grazie alla maggiore armonizzazione, al chiarimento e alla semplificazione delle norme e all'abbandono dell'equivalenza a favore della conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo dei Paesi terzi;

– rafforzamento della fiducia dei consumatori attraverso la creazione di un migliore sistema di controllo e di norme di produzione armonizzate, che tengano conto dell'evolversi delle preoccupazioni della società (sistema di gestione ambientale per trasformatori e commercianti, benessere degli animali);

– adozione di un approccio basato sui rischi, che dovrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli e, unito a un regime di importazione più affidabile, contribuire alla prevenzione delle frodi;

– accentuazione degli effetti ambientali positivi connessi alla produzione biologica e miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, grazie all'eliminazione delle eccezioni;

considerato che, con particolare riguardo alla semplificazione della normativa, la proposta prevede di:

- chiarire le disposizioni relative al campo di applicazione, alle norme di produzione, all’etichettatura e al sistema dei controlli;
- eliminare le disposizioni inefficaci;
- limitare la possibilità per gli Stati membri di consentire eccezioni alle norme;
- semplificare il regime di importazione;
- semplificare i requisiti applicabili ai piccoli agricoltori, in particolare con l’introduzione della certificazione di gruppo;

considerato, che la proposta è coerente con la proposta di regolamento sui controlli ufficiali (COM(2013) 265), diretta a consolidare l’approccio integrato in tutti i settori connessi alla catena alimentare, provvedendo anche ad integrarla nelle definizioni e nelle disposizioni specifiche in materia di controlli;

considerata, infine, la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, predisposta dal Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo cui le disposizioni contenute nel progetto normativo sono, complessivamente, conformi all’interesse nazionale e rispondenti ad alcune specifiche richieste formulate dall’Italia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva in oggetto è correttamente individuata nell’articolo 42, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sull’applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e nell’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca;

la proposta è in linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli obiettivi, che consistono in particolare nel garantire una concorrenza leale e un buon funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell’Unione europea, non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri ma possono, a motivo della necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, essere realizzati meglio a livello dell’Unione. In termini di rispetto del principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi che essa si è prefissata;

nel merito si esprime apprezzamento per una proposta che va nella direzione di un maggior rigore nella produzione biologica e di una particolare attenzione alle attese dei consumatori, e al contempo verso un rafforzato sostegno alle aziende produttrici, attraverso una semplificazione delle regole e degli oneri amministrativi, l’eliminazione delle eccezioni, la certificazione di gruppo che avvantaggia le numerose piccole aziende italiane, e un approccio armonizzato ai controlli, in un settore di primario

interesse per l'Italia che, con oltre 40.000 aziende impegnate in via esclusiva nel biologico, detiene il primato europeo dei produttori, e che con una superficie di quasi 1,2 milioni di ettari si colloca tra i primi dieci produttori mondiali e al secondo posto nell'UE, dopo la Spagna;

si auspica, quindi, il raggiungimento di un accordo politico sul *dossier* relativo all'agricoltura biologica sotto il semestre italiano di Presidenza dell'UE, e si invita a valutare le aree prioritarie individuate nella comunicazione della Commissione europea su un «Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea» (COM(2014)/179), promuovendo quelle maggiormente utili per stimolare la domanda interna e le esportazioni dei prodotti biologici;

si esprime perplessità riguardo alle previsioni di sviluppo dei mezzi di produzione biologica (in particolare delle sementi), evidenziando che lo sviluppo dovrebbe considerare anche le tecniche di produzione (rotazione delle colture, sistema idrico, ecc.) e non esclusivamente l'individuazione di nuove varietà a maggiore redditività indipendentemente da valutazioni di tutela della salute;

si ritiene necessario che sia valorizzato e preservato il patrimonio delle sementi autoctone che caratterizzano il territorio italiano e quello delle differenti regioni europee, e che il conseguimento della omogeneizzazione normativa a livello europeo non vada a discapito delle peculiarità delle produzioni biologiche italiane, garantendo in tal modo anche la biodiversità e il necessario periodo di esclusione delle coltivazioni OGM;

infine, tenuto conto della portata materiale delle deleghe normative conferite alla Commissione europea, concernenti la qualità, la tracciabilità e la conformità al regolamento della produzione biologica, l'autorizzazione all'utilizzo dei prodotti e delle sostanze utilizzate nella produzione biologica, nonché i requisiti e le condizioni per l'uso di tali prodotti e sostanze, si ritiene necessario che sull'esercizio di tali deleghe il Governo svolga un attento monitoraggio preventivo.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1470

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione reca, agli articoli 1 e 2, disposizioni rese necessarie, per fini di coerenza normativa e amministrativa e per fini di aggiornamento tecnico, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme sugli stupefacenti (articoli 4-*bis* e 4-*VICES-ter*) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi), ripristinando la disciplina contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) nella versione precedente al 2006;

considerato che l'articolo 3 del decreto-legge in conversione, concerne gli eventuali impieghi di un medicinale per indicazioni terapeutiche diverse da quelle contemplate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (cosiddetto uso *off-label*), prevedendo al comma 1 la possibilità che il fondo delle aziende farmaceutiche, istituito presso l'AIFA, possa essere destinato anche alla sperimentazione clinica di medicinali per un loro impiego *off-label*;

considerato che il successivo comma 2 dell'articolo 3 prevede che, «anche qualora sussista un'alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati», previa valutazione dell'AIFA, i medicinali possano essere impiegati anche per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale;

ricordato, al riguardo, che la predetta disposizione si aggiunge al vigente comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, che consente l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, solo qualora non esista una valida alternativa terapeutica;

rilevato che, secondo l'articolo 5 della direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, «uno Stato membro può, conformemente alla legislazione in vigore e per rispondere ad esigenze speciali, escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i medicinali forniti per rispondere ad un'ordinazione leale e non sollecitata, elaborati conformemente alle prescrizioni di un operatore sanitario autorizzato e destinati ad un determinato paziente sotto

la sua personale e diretta responsabilità». In tali ipotesi, l'obbligo di autorizzazione per l'immissione in commercio di un medicinale, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, può essere derogato;

valutato che l'obbligo di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale è funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2001/83/CE, ossia, da una parte l'eliminazione degli ostacoli agli scambi di medicinali tra gli Stati membri e, dall'altra, la tutela della salute pubblica (Corte di giustizia, sentenza 20 settembre 2007, causa C-84/06, *Antroposana e a.*);

rilevato che la Corte di giustizia, nella sentenza 29 marzo 2012, causa C-185/10, *Commissione/Polonia*, ha interpretato il suddetto articolo 5 ritenendo che la nozione di esigenze speciali «si riferisce unicamente a situazioni individuali giustificate da considerazioni mediche e che il medicinale sia necessario per rispondere ai bisogni dei pazienti» (punto 35) in base ad una prescrizione del medico rilasciata «al termine di un esame effettivo dei suoi pazienti e basandosi su considerazioni puramente terapeutiche» (punto 36);

rilevato peraltro che la stessa decisione ha affermato che le considerazioni finanziarie non possono, di per sé sole, condurre a riconoscere l'esistenza di siffatte esigenze speciali (punto 38);

valutato infine che gli Stati membri restano competenti a fissare il prezzo dei medicinali e il loro livello di rimborso da parte del sistema nazionale di assicurazione malattia sulla base delle condizioni sanitarie, economiche e sociali, come risulta dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE (punto 49),

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare, nell'articolo 3 del disegno di legge, che l'utilizzo del medicinale per un'indicazione diversa da quella autorizzata sia collegato a specifiche ragioni di tutela del paziente e a considerazioni strettamente terapeutiche.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria**

**43ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MANCONI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Daniele Ozzimo, assessore alle politiche abitative e della casa del Comune di Roma.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Daniele Ozzimo, assessore alle politiche abitative e della casa del Comune di Roma, su emergenza abitativa e rom**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 aprile.

Il presidente MANCONI illustra brevemente il senso della seduta odierna, inserendola nel quadro dell'impegno della Commissione sul tema dei diritti di rom e sinti e ricorda l'audizione con alcuni rappresentanti di Amnesty International del 6 novembre scorso dedicata alla presentazione del rapporto «Due pesi e due misure: le politiche abitative dell'Italia discriminano i rom». In quella occasione fu criticata la politica abitativa del Comune di Roma rispetto alle comunità rom, così come il «piano nomadi» e la creazione di campi nelle periferie della città, con l'impossibilità di fatto per le famiglie rom di accedere agli alloggi popolari.

L'assessore OZZIMO ringrazia per l'invito e illustra le modalità di assegnazione degli alloggi popolari a Roma previste dal regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 in seguito alla legge regionale n. 12 del 1999. In particolare, i criteri per l'accesso vengono stabiliti dall'articolo 11 della legge regionale. Alla pubblicazione del bando per l'assegnazione segue la presentazione delle domande da parte delle famiglie che rispondono ai requisiti richiesti. Una commissione – prevista dall'art. 4 della legge del 1999 – ha il compito di adottare la graduatoria e procedere all'assegnazione. Gli unici criteri di accesso che hanno validità sono quelli previsti dalla legge regionale e dal regolamento. Il bando pubblicato dal Comune di Roma nel 2000 è rimasto in vigore fino alla chiusura della relativa graduatoria nel 2009 e il 31 dicembre 2012 il Comune di Roma ha pubblicato un nuovo bando per le case popolari. La circolare del 18 gennaio 2013 dell'amministrazione comunale, contenente precisazioni sul bando considerate da diverse associazioni e organizzazioni discriminatorie nei confronti delle famiglie rom – in particolare la precisazione secondo cui i «campi nomadi» non possono essere equiparati alla situazione descritta nel bando alla Categoria A1 in quanto da considerarsi strutture permanenti – non ha alcun valore giuridico poiché firmata da un dirigente e di conseguenza non verrà tenuta in alcun conto nella definizione della nuova graduatoria attualmente in corso. Inoltre, considerate tutte le norme relative alla realizzazione di campi attrezzati come previsto nel «piano nomadi» della precedente amministrazione comunale, è indubbio il carattere temporaneo di quelle sistemazioni, argomento che rende nulla anche nel contenuto l'efficacia della nota del gennaio 2013, impropriamente definita circolare. L'esame delle domande dell'ultimo bando procede molto lentamente poiché sono state presentate solo in forma cartacea. Questo ritardo provoca notevoli disagi tenuto conto della grave situazione di crisi sociale che investe la città di Roma e dell'altissimo numero di persone bisognose di alloggi popolari.

La senatrice SIMEONI (M5S) chiede di conoscere il numero delle famiglie bisognose di alloggi e la loro composizione.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede se sia possibile intervenire per ridefinire i criteri di assegnazione, puntando ad una maggiore inclusione delle famiglie rom.

Il presidente MANCONI sottolinea l'importanza di dichiarare totalmente superata quella nota del gennaio 2013 e chiede quali siano i tempi previsti per la definizione della graduatoria e l'assegnazione degli alloggi.

L'assessore OZZIMO conferma che la nota non ha alcun vigore giuridico e che non sarà presa in considerazione in alcun modo. Riguardo alle cifre di nuclei familiari bisognosi di alloggio popolare, la stima degli ultimi anni è di circa 30.000, con un incremento ogni anno di circa 4.000 famiglie. Si sta scontando l'assenza di una seria politica abitativa a Roma negli ultimi decenni in un contesto economico e sociale sempre più difficile. Si tratta di un tema delicatissimo, al centro del dibattito politico. Il Comune di Roma sta cercando di riavviare un piano di costruzione di alloggi popolari e di operare nella maniera più trasparente, rafforzando gli uffici che si occupano di esaminare le domande e coinvolgendo la guardia di finanza nel controllo del reddito effettivo degli assegnatari degli alloggi. La Regione e il Governo hanno recentemente stanziato delle risorse per l'edilizia popolare e questo è un buon segno, nonostante si parli di cifre insufficienti a soddisfare le necessità attuali. Per quanto riguarda le comunità rom, va sottolineato come siano pochissime le domande presentate in seguito all'ultimo bando da famiglie rom, a conferma della necessità di operare con più incisività verso una effettiva inclusione sociale.

Il presidente MANCONI ringrazia quindi l'assessore Ozzimo e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Plenaria****44ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MANCONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro Gian Ludovico De Martino, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU).*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'ambasciatore Gian Ludovico De Martino, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), sulla procedura di revisione periodica delle Nazioni Unite (UPR)**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

In apertura di seduta il presidente MANCONI ringrazia il ministro De Martino per la sua presenza all'audizione odierna ricordando che la Commissione ha avuto la possibilità di ascoltarlo proprio sulla attuazione della procedura Onu di verifica periodica sui diritti umani (UPR), lo scorso 17 dicembre. Da allora la procedura è proseguita ed è quindi estremamente opportuno che la Commissione possa essere oggi così autorevolmente aggiornata.

Il ministro Gian Ludovico DE MARTINO, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ricorda che nelle scorse settimane tutte le amministrazioni interessate hanno dato il loro contributo per un riscontro puntuale rispetto alle raccomandazioni che le Nazioni Unite hanno rivolto all'Italia nel 2010 in occasione della precedente procedura UPR cui l'Italia è stata sottoposta. In linea di massima si può affermare che l'Italia ha adempiuto a circa il 90 per cento degli impegni che allora aveva assunto. Il ministro De Martino ricorda inoltre che due giorni fa ha avuto la possibilità di incontrare a Ginevra importanti personalità del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, proprio sulla procedura di revisione periodica che riguarda l'Italia. In quella stessa occasione ha avuto modo di assistere all'ultima fase della procedura UPR che ha riguardato il Nicaragua. Inoltre, sempre a Ginevra, ha avuto luogo un incontro con ben 17 Organizzazioni non governative internazionali, incontro che ha fatto seguito a quello di Roma con le Organizzazioni non governative italiane. Le questioni sollevate durante tutti questi incontri sono estremamente numerose e per ricordarne alcune, solo per dare un'idea, vanno dal problema dell'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, ai temi relativi all'immigrazione, alla giustizia minorile, ai minori stranieri non accompagnati, alle risorse per il piano nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, alle difficoltà a lavorare di donne e disabili, alle problematiche LGBTI. Nella giornata di domani avrà luogo una riunione del gruppo di lavoro interministeriale per un punto di situazione. In ogni caso, l'idea di fondo del Comitato interministeriale per i diritti umani – una istituzione percepita come «*best practice*» italiana – è di redigere un rapporto nazionale che sia frutto, tra l'altro, di una interlocuzione con la società civile, facendo uso, a questo scopo, anche di strumenti informatici. In questo quadro il rapporto con il Parlamento è centrale, tanto che sarà probabilmente opportuno coinvolgere uno o due parlamentari in occasione della presentazione del rapporto Italia, prevista in autunno.

Il presidente MANCONI chiede di sapere con quali criteri siano state scelte le Organizzazioni non governative con le quali si è confrontato il Comitato interministeriale in ordine alla procedura UPR. Chiede inoltre delucidazioni sui criteri seguiti per la scelta dei temi relativamente ai quali verificare carenze e criticità.

La senatrice VALENTINI (PD) sottolinea l'importanza di una ricognizione generale sul rispetto dei diritti umani in Italia, posto che, evidentemente, il nostro paese è carente sul piano culturale.

La senatrice SIMEONI (M5S), considerato l'interesse delle questioni affrontate nella seduta odierna, rileva che, purtroppo, vi sono contestualmente riunioni di altre Commissioni convocate su temi altrettanto importanti, alle quali debbono partecipare i senatori qui presenti. Propone quindi di rinviare ad altra seduta le risposte del ministro De Martino.

Il presidente MANCONI, riscontrato il consenso dei presenti sulla proposta della senatrice Simeoni, ringrazia l'ambasciatore De Martino e rinvia le risposte ai quesiti posti ad una successiva seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 8 maggio 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,05 alle ore 8,10.

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Renato BALDUZZI

*Interviene il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena BOSCHI.*

*La seduta comincia alle ore 8,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 36/2014: Disciplina stupefacenti e sostanze psicotrope**

**S. 1470 Governo, approvato dalla Camera**

(Parere alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in occasione della sua discussione alla Camera, esprimendo su di esso un parere favorevole con alcune condizioni finalizzate ad una diversa formulazione dell'articolo 3, che dettava disposizioni per l'impiego di farmaci meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale e che è stato modificato, si sofferma sul complesso delle modifiche introdotte al testo del Governo dalla Camera dei deputati.

Riferisce al riguardo che gli articoli 1 e 2 del decreto – facendo seguito alla decisione della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune norme introdotte nel testo unico sugli stupefacenti (di cui al D.P.R. n. 309 del 1990) con la riforma cosiddetta «Fini-Giovanardi» del 2006 – hanno ripristinato le norme introdotte con la riforma, fatta eccezione per quelle relative al quadro sanzionatorio, che è tornato ad essere quello antecedente alla riforma stessa. In sostanza, il decreto ha rivisto le tabelle delle sostanze stupefacenti, in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio; ha ricompreso nelle tabelle le sostanze classificate come stupefacenti dopo la riforma; ha ripristinato la disciplina introdotta nel 2006 sulle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali impiegati nella terapia del dolore severo; e ha stabilito la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati ai sensi delle disposizioni cancellate dalla Corte.

Su queste disposizioni, che non interessano la competenza della Commissione in quanto non toccano direttamente questioni regionali, la Camera è intervenuta apportando alcune modifiche. In particolare, la Camera – integrando i requisiti già vigenti di buona condotta e di garanzie morali e professionali – ha previsto che l'autorizzazione del Ministero della salute per la produzione o il commercio di sostanze stupefacenti non possa essere rilasciata a soggetti che abbiano riportato condanne o sanzioni per i reati o gli illeciti previsti dal testo unico, tra cui quelli di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e di detenzione illecita delle stesse per uso personale.

La Camera ha inoltre escluso dal divieto di coltivazione la canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e ha previsto che, sul decreto del ministro della salute di aggiornamento dell'elenco dei farmaci che sono oggetto di modalità di prescrizione semplificate in base alla disciplina delle cure palliative e della terapia del dolore, esprima il proprio parere, oltre al Consiglio superiore di sanità, anche l'Istituto superiore di sanità: è stata invece soppressa la previsione del parere del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ancora, la Camera ha previsto che la prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei sia effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato e ha disposto che i medici, su richiesta dei pazienti che sono curati con medicinali stupefacenti e che si rechino all'estero, rilascino a questi ultimi idonea certificazione di possesso da esibire all'autorità doganale.

La Camera ha poi soppresso, per gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate, l'obbligo di segnalare all'autorità competente le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive.

La Camera ha inoltre introdotto alcune modifiche agli articoli 73 e 75 del testo unico in materia di stupefacenti, che prevedono pene e sanzioni per i reati e gli illeciti ivi determinati. In particolare, all'articolo 75 è stato modificato il comma 5, che attualmente prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 3.000 a 26.000 euro nel caso in cui i reati previsti dal medesimo articolo 73 – vale a dire i reati connessi alla produzione e circolazione degli stupefacenti – siano commessi con riferimento a quantità modiche: il cosiddetto «piccolo spaccio». La Camera ha modificato i predetti limiti edittali, prevedendo in tali casi la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da circa mille a circa 10 mila euro; inoltre, ha ripristinato nel medesimo articolo 73 la disposizione – caducata dalla sentenza della Corte costituzionale – che consente al giudice, in caso di condanna per un fatto di lieve entità, di applicare al tossicodipendente, in luogo della pena detentiva, il lavoro di pubblica utilità.

La Camera è poi intervenuta sull'articolo 75 del testo unico ripristinando le sanzioni amministrative – e dunque la depenalizzazione – per l'uso personale di sostanze stupefacenti che era venuto meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale; e ha introdotto una differenziazione tra uso personale di droghe leggere e uso personale di droghe pesanti per quanto riguarda la durata delle sanzioni amministrative irrogabili, nonché una tipizzazione delle circostanze di cui tenere conto per l'accertamento dell'uso personale dello stupefacente o del medicinale.

L'articolo 3 concerne gli eventuali impieghi di un medicinale per indicazioni terapeutiche diverse da quelle contemplate nell'autorizzazione all'immissione in commercio: il cosiddetto uso *off label*. La Camera ha aggiunto una disposizione, rispetto al testo del Governo, prevedendo – mediante una novella all'articolo 48, comma 19, del decreto-legge n. 269 del 2003 – che il fondo alimentato con i contributi obbligatori a carico delle aziende farmaceutiche possa essere destinato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) anche alla sperimentazione clinica dei medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio: ciò può avvenire anche su richiesta delle regioni e delle province autonome o delle società scientifiche nazionali del settore clinico di specifico interesse e deve essere sentito il Consiglio superiore di sanità.

La Camera ha poi modificato il meccanismo previsto dal decreto-legge in materia di farmaci *off label*.

Il testo originario del decreto prevedeva la possibilità per l'AIFA, qualora questa avesse ravvisato un motivato interesse pubblico, di procedere alla registrazione di un'indicazione terapeutica non compresa nell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, previa cessione a titolo gratuito al Ministero della salute, da parte del titolare dell'autorizzazione, dei diritti su tale indicazione; nel caso di avvio di tale iter di registrazione, poteva seguire l'inserimento provvisorio del farmaco nell'elenco dei farmaci di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 536 del 1996, con conseguente erogazione del farmaco a totale carico del Servizio sanitario nazionale. In questo elenco sono attualmente inseriti – solo qualora non esista una valida alternativa terapeutica – i medicinali

innovativi la cui commercializzazione sia autorizzata in altri Stati, ma non sul territorio nazionale; i farmaci non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica; e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

Sempre in base al testo iniziale del decreto, l'inserimento del farmaco nell'elenco poteva diventare definitivo in base ai risultati delle sperimentazioni cliniche condotte e previa valutazione positiva della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA. Era previsto che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio potesse opporsi alla registrazione o dichiarare di voler procedere autonomamente alla registrazione dell'indicazione terapeutica di interesse, definendo con l'AIFA i termini e le modalità di avvio degli studi registrativi.

Nel testo riformulato dalla Camera, il decreto prevede che i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata possono essere inseriti nell'elenco anzidetto, e quindi erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, anche qualora sussista un'alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati. L'inserimento dei farmaci in questione nell'elenco avviene previa valutazione dell'AIFA e a condizione che l'indicazione non registrata sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale ed internazionale. In caso di inserimento di un farmaco nell'elenco, l'AIFA deve attivare strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assumere le necessarie determinazioni.

In conclusione, ritiene si debba prendere atto con favore del fatto che le modifiche approvate dalla Camera recepiscono nella sostanza le indicazioni espresse dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel parere reso sul provvedimento in occasione della sua discussione alla Camera in merito all'opportunità di consentire, in determinati casi, l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali per una indicazione terapeutica non registrata anche quando per la patologia da trattare siano già disponibili medicinali in possesso di autorizzazione all'immissione in commercio.

Ribadisce d'altra parte l'opportunità che il testo sia modificato per recepire anche l'altra indicazione formulata dalla Commissione nel già ricordato parere reso alle Commissioni riunite II e XII della Camera, tendente a fare chiarezza sugli organi attualmente competenti in materia, e quindi a sostituire, all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996, il riferimento alla non più esistente Commissione unica del farmaco con quello all'Agenzia italiana del farmaco e ad inserire nel contempo nella procedura anche la valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica.

Rileva infatti che, lasciando inalterato il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 536 del 1996, in cui si parla di Commissione unica del farmaco, e inserendo nel medesimo articolo un nuovo comma 4-bis, in cui correttamente si parla di Agenzia italiana del farmaco, non si consente un'agevole lettura complessiva della norma, perché soltanto l'interprete esperto può capire che anche le competenze indicate nel comma 4 hanno

subito modifiche, con riferimento alla loro titolarità, per effetto di norme legislative intervenute nel frattempo.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*) nei termini indicati.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

#### Revisione della Parte II della Costituzione

**S. 7 Calderoli, S. 35 Zeller, S. 127 Lanzillotta, S. 414 Stucchi, S. 543 d’iniziativa popolare, S. 574 Zanettin, S.1195 Calderoli, S. 1264 Sacconi, S. 1281 De Poli, S. 1368 Barani, S. 1392 Buemi, S. 1397 Tocci, S. 1406 Sacconi, S. 1408 Sonogo, S. 1414 Tremonti, S. 1415 Compagna, S. 1416 Monti, S. 1420 Chiti, S. 1426 De Petris, S. 1429 Governo e S. 1454 Minzolini**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 30 aprile 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, dopo aver ricordato che nella seduta del 30 aprile scorso la Commissione ha avviato l’esame del provvedimento, con lo svolgimento della relazione introduttiva, comunica che nel frattempo la Commissione affari costituzionali del Senato ha adottato il disegno di legge del Governo (S. 1429) come testo base per il seguito della discussione, fissando al 23 maggio il termine per la presentazione di emendamenti.

Preannuncia quindi che, in qualità di relatore, si riserva di presentare nella prossima seduta una proposta di parere, che sarà formulata anche alla luce del dibattito che si svolgerà.

Chiede quindi al ministro Boschi se desideri intervenire ora ovvero si riservi di prendere la parola in sede di replica.

Il ministro Maria Elena BOSCHI ritiene più utile intervenire in sede di replica, atteso che la proposta del Governo in materia di riforme costituzionali è già nota.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, premesso che, in attesa degli sviluppi che verranno dai lavori in sede referente, non entrerà per il momento nel merito delle opzioni aperte dall’ordine del giorno Calderoli approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato martedì, preannuncia che si soffermerà invece su quelle che – sotto il profilo di più diretta competenza della Commissione, vale a dire i rapporti tra lo Stato e le regioni – sono, a suo avviso, le principali questioni sollevate dal disegno di legge del Governo, cui occorre a questo punto fare riferimento come al testo base della discussione.

La prima questione riguarda la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie che per loro natura chiamano in causa un interesse nazionale unitario e che nondimeno con la riforma del 2001 sono state con qualche leggerezza inserite tra quelle attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni; si riferisce in particolare alle materie «grandi reti di trasporto e di navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Anche se la giurisprudenza della Corte costituzionale ha già ricondotto il tutto a una logica di sistema, non c'è dubbio che l'esperienza applicativa suggerisca di riportare allo Stato la competenza legislativa su materie di questo tipo – e al riguardo c'è del resto un ampio consenso, non solo della dottrina, ma, come attestano diversi disegni di legge, anche della politica – si deve tuttavia riflettere se non sia il caso – per non passare da un eccesso all'altro – di riservare alle regioni un qualche ambito di competenza anche in queste materie, considerato che dal 2001 esse sono di fatto materie di legislazione concorrente e quindi demandate alla legislazione regionale, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che spetta allo Stato.

La seconda questione attiene alla scelta del Governo di abbandonare l'area della legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Premesso che su questo punto il dibattito è tuttora aperto, anche tra gli studiosi, va considerato, a suo giudizio, che la legislazione concorrente rappresenta una modalità cooperativa importante nell'ottica di uno Stato che i costituenti hanno delineato come Stato regionale. Si aggiunga che la legislazione concorrente conserva alla competenza statale la disciplina di un aspetto importante delle materie che la riguardano, vale a dire quello dei principi fondamentali, e che cambiare il riparto di competenze legislative rischia di riaccendere il contenzioso tra lo Stato e le regioni, che oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza costituzionale, si è fortemente ridimensionato e riguarda ormai soltanto il coordinamento della finanza pubblica.

La terza questione inerisce alla cosiddetta «clausola di salvaguardia» o «clausola di supremazia». Premesso che personalmente preferisce la locuzione «clausola di salvaguardia» – infatti di clausola di supremazia si parla propriamente negli ordinamenti federali, come quello statunitense e quello tedesco, per indicare la norma che si applica per risolvere i contrasti che insorgono quando sia la federazione sia gli Stati hanno esercitato una stessa competenza, mentre la clausola prospettata nel disegno di legge del Governo serve a consentire allo Stato di superare il riparto di competenze legislative normalmente valido – ritiene essenziale riflettere sui presupposti che autorizzano lo Stato ad avvalersene.

Rileva infatti che altro è stabilire il principio della necessaria tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, altro invece è reintrodurre il limite dell'interesse nazionale o introdurre per tutte le regioni il limite delle grandi riforme economico-sociali, i quali sono tradizionalmente serviti per ridurre le autonomie regionali ordinarie e speciali. A suo parere, l'ampiezza della clausola di salvaguardia proposta dal Governo

rischia, in altre parole, di far venire meno il carattere di Stato regionale voluto per la Repubblica dai costituenti: se è questo che si vuole, è bene forse dirlo apertamente; diversamente, sarà opportuno ponderare meglio i termini del potere dello Stato di intervenire anche in materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva, nonché prevedere che l'attivazione della clausola che permette di derogare al normale riparto delle competenze sia possibile solo con il voto qualificato delle Camere: non solo della Camera dei deputati, ma anche del nuovo Senato delle autonomie.

La quarta questione concerne la trasformazione del Senato della Repubblica in Senato delle autonomie, e quindi in Camera rappresentativa dei territori. Si tratta di un passaggio fondamentale della riforma, ma che deve essere realizzato in termini tali da assicurare alle autonomie territoriali che entrano in Parlamento di poter svolgere un ruolo effettivo e importante nella definizione dei provvedimenti legislativi che interessano i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali stesse; e questo proprio in vista di una più piena unità della Repubblica, oltre che di una riduzione del possibile contenzioso tra lo Stato e le regioni. Ove poi si conservasse un'area di materie di legislazione concorrente, sarebbe essenziale coinvolgere in modo forte le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legge statale che determina i principi fondamentali, e a tal fine si potrebbe prevedere che i disegni di legge di questo tipo inizino necessariamente il loro *iter* al Senato.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), premesso di condividere le riflessioni del presidente, osserva che per assicurare un effettivo coinvolgimento delle autonomie territoriali nella formazione della legge statale non occorre necessariamente l'elezione diretta dei senatori, come caldeggiato dall'ordine del giorno Calderoli, che, a suo avviso in modo avventato, la Commissione affari costituzionali del Senato ha approvato martedì; a questo fine è sufficiente prevedere che la Camera dei deputati possa dissentire dal Senato delle autonomie solo deliberando con maggioranza qualificata.

Quanto alla clausola di salvaguardia, reputa essenziale, per evitare che lo Stato vi ricorra in modo indiscriminato, stabilire con chiarezza quali politiche esigono per loro natura una gestione nazionale e quali sono invece suscettibili di differenziarsi sui territori. Al riguardo non c'è dubbio che trasporti, energia e comunicazione siano ambiti che richiedono un intervento unitario a livello nazionale, essendo parte integrante della politica economica nazionale, ossia dell'insieme degli strumenti che lo Stato centrale deve poter attivare per far crescere l'economia del Paese.

Occorre però riflettere anche su altre materie, la cui attribuzione alla competenza regionale ha determinato, a suo avviso, un danno all'interesse nazionale, oltre che a quello delle stesse regioni. Pensa in particolare al turismo, che non può essere adeguatamente promosso con iniziative delle singole regioni, atteso che per attrarre turisti dal mondo occorre una stra-

tegia forte, necessariamente di iniziativa statale: non ha senso, per parlare chiaro, che singole regioni pubblicizzino in modo autonomo se stesse in zone del mondo nelle quali forse non si sa bene neppure dove si trovi l'Italia. In altre parole, la promozione del turismo dall'estero dovrebbe essere una competenza nazionale, fermo restando che le regioni potrebbero occuparsi dell'accoglienza dei turisti, che è l'aspetto locale del turismo.

Infine, ritiene essenziale riflettere sul modo in cui le riforme *in itinere* incideranno sulle autonomie speciali. Si tratta infatti di un aspetto che non viene affrontato con sufficiente attenzione nel dibattito in corso.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*) ritiene che le riforme in discussione rappresentino un'occasione storica per far progredire il Paese e che superare il bicameralismo paritario sia fondamentale per semplificare un procedimento legislativo che oggi è lento, farraginoso e ormai convulso e che ha imposto di fatto il ricorso continuo alla decretazione d'urgenza.

Ciò premesso, ritiene che l'autonomia regionale debba essere presa sul serio. Non è vero infatti quel che a volte si dice, e cioè che l'autonomia regionale avrebbe prodotto più guasti che benefici. Si pensi alla sanità, che in Italia è affidata alle regioni e che ha permesso agli italiani di collocarsi ai primi posti delle classifiche internazionali di longevità e di salute e che si contraddistingue per una limitata differenza nell'incidenza della mortalità tra le classi sociali. Non c'è dubbio che vi siano sprechi e che la gestione del sistema sanitario abbia rendimenti diversi da regione a regione; ma è vero anche che vi sono regioni che hanno saputo gestire il servizio sanitario in modo eccellente e probabilmente migliore di quanto avrebbe potuto fare lo Stato stesso. Infatti la gestione statale di un servizio non assicura di per sé l'efficienza: basti pensare all'amministrazione della giustizia.

Condivide quindi le riflessioni del presidente in merito alle competenze legislative concorrenti, che devono, a suo giudizio, essere conservate, anche se in un quadro di maggiore precisione e concretezza. A quanti obiettano che la legislazione concorrente ha prodotto contenzioso, fa presente che il calcolo delle dimensioni del contenzioso tra Stato e regioni davanti alla Corte costituzionale dipende in una certa misura anche dal criterio che si usa per individuare, e quindi contare, i singoli conflitti; e che, in una certa fase, lo Stato ha scelto di impugnare sistematicamente le leggi regionali.

Sottolinea quindi l'importanza, proprio in vista della realizzazione di uno Stato effettivamente regionale, di prevedere per il Senato delle autonomie territoriali un ruolo effettivo nel procedimento legislativo. Sotto questo profilo è importante prendere in seria considerazione un passaggio dell'ordine del giorno Calderoli che è passato fin qui sotto silenzio, vale a dire quello in cui si richiama l'attenzione sull'importanza di fare in modo che i senatori si occupino a tempo pieno dell'attività del Senato, atteso che il Senato non potrà essere un organo rilevante se sarà formato da po-

litici la cui attività primaria resterà ancorata agli organi territoriali di provenienza.

Conclude rimarcando l'importanza di una riforma del Senato che assicuri alle regioni una reale rappresentanza in Parlamento e nel procedimento legislativo, anche per scongiurare «strappi» di parti del territorio, come quelli che hanno interessato di recente la sua regione, il Veneto, dove una larga quota della cittadinanza si è espressa a favore della separazione dal resto dell'Italia. Minimizzare iniziative del genere solo perché non hanno valore giuridico sarebbe un grave errore di valutazione.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), premesso di ritenere indispensabile il superamento del bicameralismo paritario, osserva che, per essere vitale e funzionante, il Senato non deve necessariamente essere eletto a suffragio universale, ma è invece fondamentale che la sua composizione sia pensata in funzione delle competenze che deve esercitare. Per questo ricorda di essere tra i cofirmatari del disegno di legge di revisione costituzionale Tonini S. 1310, che si ispira al modello del *Bundesrat* tedesco.

Condivide l'idea che si debba restituire allo Stato un ruolo primario e centrale in modo da consentirgli di delineare e portare avanti in modo effettivo politiche di respiro nazionale, ma non concorda con quanti pensano che a questo fine si debba eliminare l'area della legislazione concorrente. A suo avviso, è preferibile attribuire al Senato delle autonomie, in quanto Camera rappresentativa dell'insieme dei territori e quindi dell'unità nazionale, il compito di precisare, in sede di determinazione dei principi fondamentali nelle materie concorrenti, che cosa deve disciplinare lo Stato e che cosa le regioni.

Rileva che non c'è dubbio, ad esempio, che lo Stato debba avere un ruolo centrale sulle infrastrutture strategiche, ma occorre poi assicurare che siano classificate come tali opere che abbiano davvero un interesse strategico nazionale, mentre oggi con la legge obiettivo sono state definite strategiche anche opere che di strategico per il Paese non hanno nulla. Osserva, peraltro, a questo riguardo, che le difficoltà incontrate nella realizzazione di alcune opere di infrastrutturazione strategica del Paese non dipendono da responsabilità delle regioni, ma da una crisi nel rapporto tra lo Stato centrale e le comunità territoriali.

In definitiva, ritiene che operare un taglio netto per dividere le competenze dello Stato da quelle delle regioni potrebbe essere controproducente, laddove attribuire al Senato delle autonomie il ruolo di stanza di compensazione delle istanze unitarie con quelle territoriali permetterebbe al sistema di funzionare.

Considera poi essenziale riconoscere una maggiore autonomia, su determinate materie, alle regioni che siano pronte per gestirla, anche per attenuare la differenza tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, che rischia, in alcune parti del territorio, di far deflagrare un conflitto politico molto forte.

Quanto infine all'area vasta, ritiene che la riforma del titolo V non dovrebbe limitarsi a sanzionare anche a livello costituzionale la soppressione delle province, ma dovrebbe altresì stabilire principi per l'ordinamento territoriale di area vasta quale dovrà configurarsi nella fase successiva all'abolizione delle province stesse.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), come rappresentante di una regione che è autonoma da oltre settant'anni, la Valle d'Aosta, esprime preoccupazione. Si chiede infatti quale modello di Stato si vuole perseguire con le riforme delineate nel disegno di legge del Governo e quale spazio di autonomia residuerà nel nuovo Stato per le autonomie speciali.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*) condivide la posizione del presidente quanto al rischio che la soppressione delle materie di legislazione concorrente inauguri una nuova stagione di conflitto tra lo Stato e le regioni, che ormai persiste soltanto sulle questioni di natura finanziaria.

Sottolinea l'importanza di prevedere forme di autonomia differenziata per le regioni che siano mature per una maggiore autonomia, cercando nel contempo, ora che sono venute meno le province, di scongiurare un eccessivo centralismo delle regioni nei propri territori.

Segnala poi il problema dello squilibrio numerico tra Camera dei deputati e Senato delle autonomie, che si ripercuote, ad esempio, in un diverso peso dello Stato centrale e dei territori nell'elezione del Presidente della Repubblica.

A parte questo, reputa fondamentale definire con chiarezza cosa compete allo Stato e cosa alle regioni, così da evitare la confusione dei ruoli che è la principale causa di disfunzione dell'attuale sistema istituzionale.

Il deputato Michele MOGNATO (*PD*) ritiene che il ripensamento del rapporto tra lo Stato e le regioni meriti una speciale attenzione, alla luce della sofferenza manifestata da alcuni territori, e soprattutto da quelli delle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale, a cominciare dalla sua regione di provenienza, il Veneto. In questi territori si registra una crescente opposizione contro lo Stato, che certamente un disegno di riaccantonamento delle competenze in capo allo Stato stesso e di limitazione delle autonomie regionali non farebbe che aggravare. È quindi giusto ricondurre allo Stato la competenza sulle materie che sono oggettivamente di portata nazionale, ma occorre nel contempo costruire, anche per le regioni a statuto ordinario, modelli di autonomia regionale funzionanti, in modo da dare respiro ai territori e da far venire meno quella condizione di sostanziale diseguaglianza per cui oggi imprese e cittadini ricevono un trattamento diverso, migliore o peggiore, per esempio sotto il profilo dell'imposizione, a seconda che si trovino al di qua o al di là del confine di una regione a statuto speciale.

Il senatore Mario DALLA TOR (*NCD*) sottolinea come i cittadini prestino attenzione più ai risultati dell'azione pubblica che al quadro giuridico delle norme che la disciplinano. Non importa che sia lo Stato o la regione a produrre servizi e a realizzare opere pubbliche essenziali, quel che importa è che si faccia. Occorre pertanto valorizzare le autonomie, dove hanno dimostrato di valere, e riportare o mantenere le competenze allo Stato solo dove dell'autonomia non si sa fare un buon uso. È un fatto che alcune regioni riescono anche in campi dove lo Stato ha fallito e che altre invece non ce la fanno. Per questo è importante, a suo avviso, perseguire un disegno di autonomia regionale differenziata, che tenga conto dell'effettiva capacità delle comunità locali di autogovernarsi. Occorre porre rimedio alle scandalose differenze di trattamento normativo, innanzitutto sotto il profilo tributario, che interessano i cittadini e le imprese delle regioni a statuto speciale rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario: differenze che provocano risentimenti crescenti e tensioni fortissime, soprattutto nelle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale, a cominciare dal Veneto.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*) rileva che il disegno di legge del Governo si caratterizza per una sorta di diffidenza nei confronti dell'autonomia regionale, come se lo Stato avesse in passato dato prova di sapere fare meglio delle regioni o di saper bene gestire la cosa pubblica senza sprecare le risorse comuni; o come se l'autonomia dovesse essere un premio che lo Stato concede e può sempre revocare ai territori che si siano dimostrati meritevoli di riceverla. In realtà l'idea che le regioni – sempre le regioni e mai lo Stato – siano fonte di spreco è falsa e non può essere utilizzata come pretesto per imporre un nuovo centralismo.

Il senatore Lionello PAGNONCELLI (*FI-PdL*), premesso di condividere molti degli interventi fin qui ascoltati, si limita a sottolineare che non si può pensare di ridurre le autonomie e di riportare al centro tutte le competenze solo perché alcune regioni sono rimaste indietro, dimostrando di non sapere essere autonome. Il divario, in termini di risultati di prestazione dell'autonomia regionale, tra il Nord e il Sud del Paese è innegabile, ma non può essere colmato riducendo l'autonomia di tutte le regioni. Né si può credere che basterà trasformare il Senato della Repubblica in Senato delle autonomie per dare voce alle regioni, atteso che si creerà soltanto un organo al cui interno si riproporranno le differenze tra le regioni.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, ringrazia tutti i commissari intervenuti e lascia la parola al ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento per la replica.

Il ministro Maria Elena BOSCHI sottolinea come il Governo stia seguendo con grande attenzione i lavori parlamentari sulle riforme costituzionali, per ascoltare, valutare ed eventualmente recepire le indicazioni che emergono dal dibattito, e come la sua partecipazione alla seduta

odierna e alle sedute della Commissione affari costituzionali del Senato non sia un atto formale o dovuto, ma nasca dalla concreta volontà del Governo di confrontarsi costruttivamente con il Parlamento e di mettere a frutto le proposte che verranno da questo per migliorare il testo base. Assicura inoltre che il Governo si sta confrontando anche con le regioni, con la ferma intenzione di coinvolgerle nella riforma del titolo V della parte II della Costituzione.

Ciò premesso, ricorda che il Governo, nel definire la propria proposta di riforma, ha compiuto una scelta di fondo, che è quella di trattare contemporaneamente, mediante un unico intervento, la revisione tanto del bicameralismo quanto dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali: vi è infatti un nesso organico tra la trasformazione del Senato, quanto a composizione e a funzioni, e la modifica del titolo V. Questo nesso rappresenta l'ispirazione unitaria dell'intervento di riforma proposto dal Governo, il quale, con un disegno armonioso le cui diverse parti si collegano strettamente tra loro, prospetta un ripensamento del rapporto tra lo Stato e le regioni che si inquadra nella cornice di una trasformazione del Senato tale da rendere quest'ultimo fortemente rappresentativo delle autonomie territoriali, che in questo modo entrano in Parlamento e hanno voce nella legislazione statale.

Rileva che non si tratta, d'altra parte, di un Senato debole, nel quale la voce delle regioni non abbia consistenza, tanto è vero che sulle materie che interessano più da vicino i rapporti tra lo Stato e le regioni stesse questo Senato potrà esprimere una posizione dalla quale la Camera potrà dissentire solo votando a maggioranza qualificata. Si aggiunga che nel disegno di legge del Governo sono i consigli regionali a designare i senatori, il che rappresenta un fattore di forte coinvolgimento delle regioni nella legislazione statale che interessa le autonomie regionali.

Dopo aver ricordato che alla rappresentanza delle regioni è stata affiancata, nel disegno di legge del Governo, la rappresentanza degli enti locali, in considerazione del ruolo e dell'importanza, anche storica, che hanno in Italia i comuni, osserva che, quanto all'equilibrio tra la rappresentanza regionale e quella degli enti locali, non è detto che debba essere paritaria: si può infatti discutere se rafforzare il peso delle regioni rispetto a quello degli enti locali.

Quanto al superamento dell'area delle materie di legislazione concorrente, osserva che, oltre a ridurre il contenzioso davanti alla Corte costituzionale, questa misura permetterà di superare l'attuale incertezza nel riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, che è fonte non solo di contenzioso, ma anche e soprattutto di confusione.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse in generale in relazione alla modifica del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, fa presente che, a parte la possibilità di definirlo in modo più puntuale direttamente nell'ambito della revisione del titolo V, un'altra soluzione, alla quale il Governo sta lavorando per poi verificare il consenso del Parlamento, potrebbe essere quella di rinviare su questo punto ad una legge bicamerale; in alternativa o in sinergia con questa possibile

modifica, si può ragionare su un ampliamento del novero delle materie nelle quali allo Stato vengono riservate soltanto le norme generali, come il disegno di legge del Governo attualmente prevede per esempio in materia di tutela della salute.

Rilevato poi che gli interventi ascoltati oggi sono venuti per lo più da parlamentari eletti in regioni del Nord, invita questi ultimi a riflettere sul fatto che le riforme costituzionali devono tenere conto della situazione del Paese nel suo complesso e quindi dell'esistenza di forti differenze tra il Nord e il Sud, e quindi del fatto che alcuni territori sono meno maturi di altri per l'autonomia. Di queste differenze il Governo ha tenuto conto, atteso che il disegno di legge, se sopprime il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevede però anche, nel nuovo articolo 117, che lo Stato possa delegare a singole regioni, su richiesta e previa intesa con le regioni interessate, l'esercizio della funzione legislativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, con l'eccezione di alcune, che si è ritenuto di dover riservare in modo assoluto alla legislazione statale. Si tratta, nel complesso, di un ampliamento delle possibilità di autonomia differenziata rispetto a quanto previsto dalla Costituzione vigente.

Quanto alle regioni a statuto speciale, sulla cui sorte si sono appuntate le preoccupazioni di alcuni dei commissari intervenuti, assicura che per esse non cambia nulla, salvo che si chiede loro di adeguarsi ai principi della riforma, per riallineare il proprio percorso rispetto al percorso complessivo del Paese, fermo restando che questo dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dagli statuti di autonomia speciale.

In conclusione, assicura che il Governo ha in mente come modello uno Stato regionale, non federale, fondato sulla cooperazione tra lo Stato e le regioni, nel quale però lo Stato, pur coinvolgendo le periferie, ha un ruolo predominante e un potere di decisione nettamente definito in tutto quello che attiene alle scelte strategiche decisive per la vita del Paese, come è giusto che sia in ossequio al principio costituzionale dell'unità e indivisibilità della Repubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente Renato BALDUZZI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari**

**C. 2325 Governo, approvato dal Senato**

(Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge, nel testo

iniziale del Governo, in occasione della sua discussione al Senato, esprimendo su di esso parere favorevole.

Il decreto-legge interviene sul processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, sostanzialmente prorogando di un anno – dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 – la chiusura degli stessi, in quanto non sono state completate, da parte delle regioni, le procedure per la realizzazione delle strutture sanitarie sostitutive.

Quanto alle modifiche introdotte dal Senato, questo ha innanzitutto ampliato l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge n. 211 del 2011, prevedendo che l'adozione di misure restrittive diverse dal ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario deve essere prevista – oltre che nei riguardi degli infermi di mente, come già previsto dal decreto nel testo del Governo – anche nei riguardi dei seminfermi di mente. Il Senato ha quindi inserito norme tendenti a un maggior rigore nell'accertamento della pericolosità sociale che, ai sensi del citato comma 4, giustifica il ricovero dell'infermo o seminfermo nell'ospedale psichiatrico giudiziario. In particolare, viene precisato che l'accertamento della pericolosità sociale è effettuato solo in base alle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali. L'irrogazione della misura di sicurezza non potrebbe, quindi, essere conseguenza dello stato di marginalità socioeconomica in cui l'infermo o seminfermo di mente verrebbe a trovarsi a seguito della dimissione dall'ospedale.

Un'ulteriore integrazione al testo introdotta dal Senato precisa che non si può basare la pericolosità sociale della persona sulla sola mancanza di programmi terapeutici individuali finalizzati alla dimissione dei soggetti non pericolosi dagli ospedali psichiatrici giudiziari. In connessione con questa previsione, il Senato ha introdotto disposizioni per consentire l'attuazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

In particolare, il Senato ha previsto che le regioni organizzino – con le risorse destinate alla formazione – corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale; che i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge debbano essere predisposti entro quarantacinque giorni dalla stessa data e inviati al Ministero della salute e all'autorità giudiziaria; e che i programmi debbano essere predisposti dalle regioni e dalle province autonome attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il Senato ha anche specificato che sia le misure di sicurezza detentive sia i ricoveri nelle REMS non possono protrarsi per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso –

fatta eccezione per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo – avuto riguardo alla previsione edittale massima.

Il Senato è intervenuto poi sull'articolo 3-ter, comma 6, dello stesso decreto legge n. 211. Questo specifica che le risorse destinate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari devono essere ripartite tra le regioni con un decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Le risorse così stabilite per ogni singola regione devono essere a questa assegnate con un decreto del ministro della salute che contestualmente approva lo specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione.

Le regioni e le province autonome erano tenute a presentare al Ministero della salute entro maggio 2013 un programma complessivo per la realizzazione delle nuove strutture destinate a sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari, le cosiddette residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), nonché per l'implementazione di percorsi riabilitativi e di alternativa agli ospedali psichiatrici giudiziari e alle stesse residenze.

Su tali disposizioni del decreto-legge n. 211 è intervenuto il Senato. La modifica introdotta stabilisce che le regioni e le province autonome possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche.

Il Senato ha inoltre stabilito che, fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni relative a questo superamento costituisca adempimento ai fini della verifica cui è chiamato il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Infatti, con l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono stati individuati gli adempimenti a carico delle regioni per l'accesso al maggior finanziamento delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. L'Intesa ha sancito l'impegno reciproco di Stato e regioni a garantire il rispetto del principio della uniforme erogazione dei Livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficienza, coerentemente con le risorse programmate dal Servizio sanitario nazionale. A tal fine, è stato istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, cui è affidato il compito di monitorare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e di verificare il rispetto delle condizioni di appropriatezza e di compatibilità con le risorse messe a disposizione per il Servizio sanitario nazionale.

Ancora, il Senato ha mantenuto la previsione secondo cui le regioni e le province autonome devono comunicare entro il 1° ottobre 2014 al Governo e al Comitato paritetico interistituzionale in materia di sanità penitenziaria lo stato di realizzazione delle nuove strutture sanitarie nonché le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Qualora dalla comunicazione

della regione risulti che lo stato di realizzazione e di riconversione delle strutture e quello delle iniziative sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il nuovo termine del 31 marzo 2015, il Governo provvede in via sostitutiva.

Accanto a questo meccanismo di monitoraggio, contenuto già nel testo iniziale del decreto, il Senato ne ha aggiunto un altro, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome. L'organismo di coordinamento esercita funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e si raccorda con il Comitato paritetico interistituzionale istituito presso la Conferenza Stato-regioni per verificare l'attuazione delle Linee guida di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia.

È previsto che ogni tre mesi il ministro della salute e il ministro della giustizia trasmettano alle Camere una relazione sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni e una osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **Autismo**

##### **Testo unificato S. 344 e abb.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato)

##### **Donazione da cordone ombelicale**

##### **Testo unificato S. 913 e abb.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato)

ALLEGATO 1

**DL 36/2014: Disciplina stupefacenti e sostanze psicotrope  
(S. 1470 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1470, approvato, con modificazioni, dalla Camera, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante: «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali»;

richiamato il parere espresso sul provvedimento da questa Commissione alle Commissioni riunite II e XII in occasione della sua discussione alla Camera;

considerata la rilevanza che la spesa sanitaria – e nel suo ambito quella farmaceutica – riveste per le regioni e considerato il ruolo delle regioni nel campo della farmacovigilanza;

rilevato che:

l'articolo 3 del decreto-legge ha un intento apprezzabile, essendo diretto a dare risposta alla carenza normativa posta in luce dalla vicenda che ha portato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad infliggere una sanzione ad alcune aziende farmaceutiche per un'intesa restrittiva della concorrenza che ha comportato oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche;

mentre la soluzione individuata dall'articolo 3 nel testo iniziale del decreto-legge non appariva del tutto efficace, in quanto sostanzialmente rimetteva all'azienda farmaceutica di decidere se acconsentire o meno a che si giungesse all'approvazione dell'indicazione terapeutica di interesse pubblico, le modifiche apportate dalla Camera consentono, previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco, di erogare a carico del Servizio sanitario nazionale medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata anche qualora sussista nell'ambito dei medicinali autorizzati un'alternativa terapeutica, fermo restando che questo deve avvenire a condizione che l'indicazione non registrata sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale e fermo altresì restando che l'Agenzia italiana del farmaco deve in caso di utilizzo del farmaco attivare strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti;

preso quindi atto con favore che le modifiche approvate dalla Camera recepiscono nella sostanza le indicazioni espresse dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel parere reso sul provvedimento alla Camera in merito all'opportunità di consentire, in determinati casi, l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali per una indicazione terapeutica non registrata anche quando per la patologia da trattare siano già disponibili medicinali in possesso di autorizzazione all'immissione in commercio;

ribadita d'altra parte l'opportunità che il testo sia modificato per recepire anche l'altra indicazione formulata dalla Commissione nel già ricordato parere reso alla Camera, tendente a fare chiarezza sugli organi attualmente competenti in materia, e quindi a sostituire, all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996, il riferimento alla non più esistente Commissione unica del farmaco con quello all'Agenzia italiana del farmaco, inserendo nel contempo nella procedura anche la valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica;

rilevato infatti che, lasciando inalterato il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 536 del 1996, in cui si parla di Commissione unica del farmaco, e inserendo un nuovo comma 4-bis, in cui correttamente si parla di Agenzia italiana del farmaco, non si consente un'agevole lettura complessiva della norma, perché soltanto l'interprete esperto può capire che anche le competenze indicate nel comma 4 hanno subito modifiche, con riferimento alla loro titolarità, per effetto di norme legislative intervenute nel frattempo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare opportuno modificare l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996, sostituendo le parole «dalla Commissione unica del farmaco, conformemente alle procedure e ai criteri adottati dalla stessa» con le parole: «dall'Agenzia italiana del farmaco, conformemente alle procedure e ai criteri adottati dalla stessa, previa valutazione della Commissione consultiva tecnico scientifica».

ALLEGATO 2

**DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (C. 2325 Governo, approvato dal Senato)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2325, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

premesso che:

l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011 ha fissato al 1° aprile 2014 il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e per la loro definitiva sostituzione con le nuove strutture sanitarie regionali previste dalla legge;

la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari non può essere definitiva prima che tutte le regioni abbiano allestito le nuove residenze di esecuzione delle misure di sicurezza e le stesse regioni hanno chiesto al Governo una proroga del termine del 1° aprile 2014;

rilevato che:

il provvedimento in esame è riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», che l'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; alla materia della «tutela della salute», che il secondo comma dello stesso articolo attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni; e alla materia dei «servizi sociali», che può ricondursi alla competenza legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma del medesimo articolo 117;

il Senato ha introdotto disposizioni tendenti a rendere più rigoroso l'accertamento della pericolosità sociale, che giustifica il ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario, precisando, in particolare, che tale accertamento non può basarsi sulla mancanza di programmi terapeutici individuali finalizzati alla dimissione dei soggetti non pericolosi dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

il Senato ha introdotto disposizioni per favorire l'attuazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, tra

l'altro prevedendo che le regioni debbano organizzare corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale; che i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge debbano essere predisposti entro quarantacinque giorni dalla stessa data; e che i programmi debbano essere predisposti dalle regioni e dalle province autonome attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) le Commissioni di merito prevedano che tanto l'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e all'organizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale (prevista dall'art. 1, comma 1-*bis*, lett. *a*)), quanto le modalità con cui le regioni e le province autonome devono predisporre i programmi di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, secondo periodo, siano oggetto di accordi da definire in sede di Conferenza Stato-regioni;

2) le Commissioni di merito valutino altresì la congruità del termine di quarantacinque giorni per la predisposizione e l'invio dei percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (art. 1, comma 1-*ter*, primo periodo);

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1-*bis*, lett. *a*), appare comunque opportuno precisare la natura delle «risorse destinate alla formazione» con le quali le regioni sono chiamate a organizzare i corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e all'organizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 8 maggio 2014

*Presidenza del Presidente*

Roberto FICO

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*

Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente* introduce l'audizione del Viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico.

Il Viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico svolge una relazione sui temi: dei testimoni di giustizia; dell'utilizzo dei fondi per le associazioni antimafia, antiracket e antiusura; delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle tifoserie delle società calcistiche; della riforma dell'Agenzia dei beni confiscati.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Marco DI LELLO (*Misto – PSI – PLI*), Claudio FAVA (*SEL*), Davide MATTIELLO (*PD*), Francesco D'UVA (*M5S*) e i senatori Rosaria CAPACCHIONE (*PD*), Lucrezia RICCHIUTI (*PD*) e Francesco MOLINARI (*M5S*) ai quali risponde il Viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Viceministro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

Rosy BINDI, presidente, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione dell'8 maggio 2014, ha convenuto sull'opportunità di integrare il novero e i compiti dei comitati di lavoro già istituiti, e di designare il dottor Giovan Battista Tona, magistrato della Corte di Appello di Caltanissetta, quale consulente a tempo parziale della Commissione.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 9,25.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Giovedì 8 maggio 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle questioni relative al settore dell'immigrazione**

(Svolgimento e rinvio)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il ministro Giuliano POLETTI interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i deputati Federico FAUTTILLI (*PI*), Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e Luca FRUSONE (*M5S*), i senatori Riccardo MAZZONI (*FI-PdL*) e Paolo ARRIGONI (*LNA*).

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Poletti, rinvia il seguito dell'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 8 maggio 2014

### Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente*  
Sandra ZAMPA

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile**

**Audizione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora**  
(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, avvertendo che il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dottor Vincenzo Spadafora, è accompagnato dalla coordinatrice area diritti dell'ufficio dell'Autorità, dottoressa Laura Baldassarre e dalla coordinatrice area stampa e comunicazione del medesimo ufficio, dottoressa Stefania Berbenni.

Il dottor Vincenzo SPADAFORA, *Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge una relazione al termine della quale intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*, e i deputati Chiara SCUVERA (PD), Antimo CESARO (SCPI), Vanna IORI (PD), Girgis Giorgio SORIAL (M5S).

Il dottor Vincenzo SPADAFORA, *Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 8 maggio 2014

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze,  
Enrico ZANETTI.*

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

#### ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi**

**Atto n. 92**

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 aprile 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata che non vi sono richieste di intervento e chiede al rappresentante del Governo se intenda svolgere alcune precisazioni sui contenuti dello schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI osserva che il suo intervento si collega a talune richieste di chiarimenti da parte dei componenti della Commissione effettuate nelle precedenti sedute, con particolare riguardo: ai risultati della sperimentazione; alla gestione del maggior debito laddove dai residui emergano effetti negativi; al coinvolgimento dei comuni sperimentali, suddivisi per fasce di popolazione; alla situazione del debito; alle problematiche connesse alla formazione del personale e alla istituzione di un fondo rischi.

Per quanto riguarda i risultati della sperimentazione rinvia a quanto contenuto nelle relazioni presentate al Parlamento ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: si tratta dei doc. CCIII, n. 1 (anno 2012), n. 2 (primo semestre 2013), nonché quella relativa al secondo semestre 2013, che sarà trasmessa alle Camere e che, in ogni caso, mette a disposizione della Commissione.

Relativamente alle modalità di gestione degli eventuali disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, specifica che il riaccertamento straordinario offrirà agli enti territoriali la possibilità di «fare pulizia» nei propri bilanci, riducendo significativamente la mole dei residui; la riforma dedica una particolare attenzione alle modalità di recupero dell'eventuale disavanzo derivante dal processo di riaccertamento straordinario dei residui. I commi 15 e 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, introdotti dallo schema in esame, rinviando l'individuazione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da definire in considerazione dei risultati contabili riscontrati al 1° gennaio 2015, prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno, secondo modalità definite attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da emanarsi entro il 31 luglio 2014.

Sottolinea come il riaccertamento straordinario dei residui sia una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, necessaria per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 118, alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. Infatti l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118, coordinato con lo schema del decreto correttivo e integrativo in esame, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, da effettuare entro il 30 aprile 2015.

Il processo di adeguamento dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è formalmente definito l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, determinati, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, in sede di approvazione del rendiconto 2014, nonché l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ri-

determinati, nel rispetto della riforma prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nella delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui è costituito da una serie di attività gestionali, meramente ricognitive dei residui esistenti e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, individuate con precisione dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, coordinato con il decreto in esame.

L'attività diretta alla determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata e in spesa del bilancio di previsione è «guidata» attraverso la compilazione di due prospetti, da allegare alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui, come definito dall'allegato n. 5 al decreto legislativo n. 118 del 2011 nel testo integrato.

Per quanto riguarda gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione segnala che nel sito internet dedicato all'armonizzazione ([www.arconet.rgs.tesoro.it](http://www.arconet.rgs.tesoro.it), nella sezione sperimentazione) è pubblicato l'elenco degli enti in sperimentazione, distintamente per gli enti che partecipano dal 1° gennaio 2012, da quelli coinvolti solo da 4 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2014, distinti per le fasce di popolazione previste dall'articolo 156 del testo unico degli enti locali (TUEL), con l'indicazione del referente per la sperimentazione, completo del recapito telefonico e di posta elettronica. Ci potrà permettere alla Commissione di effettuare eventualmente un confronto tra i enti omogenei al fine di valutare ulteriormente le problematiche connesse alla sperimentazione.

Relativamente alle problematiche del debito fa presente che l'articolo 75 del decreto legislativo 118, come integrato dalla schema in esame, adegua la definizione di debito degli enti territoriali indicati all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge n. 350 del 2003 alle norme europee, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il *leasing* finanziario, le cartolarizzazioni e l'escussione delle garanzie, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione. Per le singole operazioni riguardanti il debito, i principi applicati della contabilità finanziaria specificano le modalità di registrazione contabile delle operazioni di finanziamento, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte degli enti e, conseguentemente, il monitoraggio del debito.

Con riferimento al debito, le maggiori problematiche per gli enti territoriali derivano dall'entrata in vigore della legge 243 del 2012 che, in attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, ha disciplinato il pareggio del bilancio e la possibilità di ricorrere al debito di tutte le amministrazioni pubbliche, limitando significativamente la possibilità di indebitarsi, e quindi di finanziare nuovi investimenti. Per gli enti territoriali, la disciplina costituzionale del pareggio di bilancio e del debito entra in vigore nel 2016.

In riferimento alle problematiche connesse alla formazione del personale, ritiene che l'applicazione della riforma sarà favorita dalla possibilità di avvalersi dei principi applicati allegati al decreto legislativo n. 118 in-

tegrato con il decreto in esame, che costituiscono dei veri e propri manuali operativi a disposizione degli enti, corredati anche da esempi pratici, riguardanti la programmazione, la contabilità finanziaria, la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato. E' pertanto possibile attuare la riforma attraverso un percorso di autoformazione, seguendo l'esempio degli enti in sperimentazione. In ogni caso è auspicabile la previsione di un percorso di formazione istituzionale, a cura di istituti di formazione pubblica. Inoltre la gradualità prevista per l'entrata in vigore dei nuovi principi e istituti contabili, consente di distribuire in più esercizi l'attività di formazione, rinviando al 2016 una parte significativa della riforma, riguardante l'adozione del piano dei conti integrato, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale e la predisposizione del bilancio consolidato (il primo bilancio consolidato sarà approvato entro il mese di settembre 2017).

Per quanto riguarda l'ultima questione posta relativa al c.d. Fondo rischi, ricorda che la riforma ha previsto la costituzione di un «Fondo crediti di dubbia esigibilità», sia nel bilancio di previsione, sia come una componente del risultato di amministrazione.

Nell'ambito del procedimento di riaccertamento straordinario dei residui, così come in quello di riaccertamento ordinario, i crediti di dubbia e difficile esazione non devono essere oggetto di cancellazione – a meno che non si tratti di crediti definitivamente e assolutamente inesigibili – ma sono accantonati nell'apposito fondo, dettagliatamente disciplinato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5.

La riforma prevede che il fondo crediti di dubbia esigibilità sia stanziato sia nel bilancio di previsione (con riferimento alle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio), sia in sede di rendiconto (come quota del risultato di amministrazione). In entrambi i casi il fondo svolge la funzione di impedire di spendere entrate di dubbia e difficile esazione, e di prevenire la formazione di disavanzi, evitando spese coperte da entrate destinate ad essere cancellate in quanto assolutamente inesigibili.

Nel bilancio di previsione è stanziata una apposita posta contabile, denominata «Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità» il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai nuovi crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Specifica che nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50 per cento dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti

di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona una quota del risultato di amministrazione nel fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato applicando all'ammontare dei residui attivi di dubbia e difficile esazione una percentuale determinata facendo riferimento alla percentuale degli incassi in c/residui degli ultimi cinque anni rispetto al totale dei residui attivi.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

La contemporanea cancellazione dei residui attivi e di una corrispondente quota del fondo accantonato nel risultato di amministrazione evita la formazione di disavanzi.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La senatrice Magda Angela ZANONI (*PD*), *relatore*, nel ringraziare il sottosegretario per le delucidazioni date, anche se quelle sui residui hanno un carattere estremamente tecnico, ricorda che, tuttavia, nelle sedute precedenti erano state poste altre questioni. Chiede se sia intenzione del Governo rispondere in un momento successivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, specifica che la senatrice Zanoni fa in particolare riferimento alle tematiche del conto consolidato e delle società partecipate.

Il deputato Giovanni PAGLIA (*SEL*) si domanda se con la riforma i comuni si troveranno ad essere nominalmente più ricchi, ma con minor risorse da spendere.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI sottolinea che, in estrema sintesi, con il nuovo sistema di contabilità si passerà da un modello con finalità solo gestionali a un altro con finalità prevalentemente informative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che i maggiori vincoli nella registrazione dei residui attivi sono diretti ad evitare forme di disavanzo latente.

Il deputato Giovanni PAGLIA (*SEL*) ricorda che proprio in occasione dell'esame del decreto-legge «salva Roma» è stato affrontato un tema analogo relativo agli spazi di spesa consentiti o meno agli enti locali.

Il senatore Federico FORNARO (*PD*) ricorda che attualmente i meccanismi contabili possono fare emergere avanzi di amministrazione che comunque non possono essere utilizzati. Richiama l'attenzione sul rilievo che assume l'anzianità massima consentita per la contabilizzazione dei residui, ad esempio con riguardo alle multe ancora da riscuotere. Ricorda infine la delicatezza che, nel corso del tempo, ha assunto il rapporto tra gli enti locali e la Corte dei conti, proprio con riguardo ai residui: la Corte in alcune occasioni ha infatti assunto un atteggiamento particolarmente severo.

La senatrice Magda Angela ZANONI (*PD*), *relatore*, nel concordare con i rilievi del senatore Fornaro, osserva come i comuni più virtuosi abbiano già i conti in ordine e osserva che l'equilibrio contabile non può essere oggetto di contrattazione politica. La maggiore o minore disponibilità di risorse di un ente non può dipendere dalla contabilità bensì dalle azioni poste in essere. Ad esempio, anche in nome dell'equità tra tutti i cittadini, gli enti debbono attivarsi nel recupero dei crediti, anche in ambiti in cui tale attività non è agevole, quali la riscossione delle multe.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la Commissione possa procedere anche all'audizione della Corte dei conti, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI osserva che, con lo schema di decreto legislativo in esame, anche i rapporti tra gli enti e la Corte dei conti dovrebbero risultare più facili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 8,35.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,40.



